N. 3120/07 + 7025/07 R.G.N.R.

N. 3020/08 R.G.I.P.

TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Maria Teresa Belmonte,

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, a carico di PAPALEO Stefania + altri , pervenuto con richiesta di archiviazione in data 10.7.2008; lette le opposizioni all'archiviazione formulate dalle persone offese Tufano Vincenzo, Genovese Angelica Felicia, Cannizzaro Michele, e sentite le parti presenti all'udienza camerale;

premesso che, nei corso dell'udienza, gli opponenti hanno, prima, posto ai questione di incompetenza funzionale , ai sensi dell'art. 11 c.p.p., in favore dell'A.G. Napoli, sulla quale l'Ufficio ha deciso con ordinanza depositata alla udienza del 16.12.2008 con parziale accoglimento dell'eccezione; successivamente, i soli opponenti Genovese e Cannizzaro, hanno chiesto la rimessione del procedimento alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 45 e ss. c.p.p. - contestualmente sollevando eccezione di legittimità costituzionale della norma - a seguito della quale è stata disposta la trasmissione degli atti al Supremo Collegio con ordinanza depositata alia udienza del 14.1.2009, con la

quale non veniva disposta la sospensione del procedimento, con invito alle parti a rassegnare le rispettive conclusioni;
ricordato che, all'udienza del 14.1.2009, è stata disposta la riunione al procedimento n. 3120/07rgnr del fascicolo recante il n. 7025/07rgnr, pervenuto con autonoma richiesta di archiviazione in data 9.9.2008, previa separazione, con dichiarazione di incompetenza e trasmissione dei relativi atti all'A.G. Napoli, della posizione degli indagati dottori Pavese e Iannuzzi(la posizione del dr. Montemurro era stata già separata dallo stesso P.M. in data 20.6.2008, a seguito dell'insediamento del suddetto presso la Procura della Repubblica di Salerno), nonché dello stesso dr. de Magistris, relativamente ai fatti di cui ai capi a) e b) di quella rubrica, aventi ad oggetto i reati di concorso in diffamazione e calunnia ai danni delle persone offese Genovese e Cannizzaro;
ricordato ancora che, alla medesima udienza del 14.1.2009, veniva disposta la separazione delle posizioni di Martino Salvatore, Forti Filippo, Pulvino Domenico, indagati, unitamente al dr. de Magistris per i fatti oggetto della denuncia della dott.ssa Fasano;
evidenziato che, all'udienza del 4.2.2009, dopo che tutte le parti avevano concluso, la decisione veniva riservata in attesa della decisione della Suprema Corte sull'istanza di rimessione del procedimento;
evidenziato che, come risulta dalla comunicazione pervenuta all'Ufficio in data 14.4.2009, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione VII, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione;
ritenuta, dunque, la propria competenza a decidere sulla richiesta di archiviazione, a scioglimento della riserva del 4.2.2009;
ricordato che la presente disamina attiene ai fatti abusivi che sarebbe stati commessi dal dr. de Magistris nell'ambito del procedimento c.d. Toghe Lucane, di cui era titolare a Catanzaro, e, segnatamente, ai comportamenti tenuti in occasione delle attività di

perquisizione disposte con decreti del 17.2.2007 e 5.6.2007 e rispettivamente eseguite il 27.2.207 e 7.6.2007, a successive e conseguenti condotte, nonché alle denunciate plurime violazioni del segreto di istruttorio a lui riconducibili;
ricordato che, nel procedimento sono anche iscritti plurimi giornalisti autori di articoli contenenti pubblicazione di atti coperti da segreto istruttorio;
anticipato che, per le ragioni che saranno di seguito più puntualmente esposte:

a) sono inammissibili le opposizioni delle persone offese in relazione ai reati di cui agli artt. 326 - 328 c.p.;
b) non sono utilizzabili, se non in senso favorevole agli indagati, le intercettazioni svolte dalla Procura della Repubblica di Matera, non consentendo l'art. 266 c.p.p. le intercettazioni in relazione a reati contro la pubblica amministrazione puniti con pena editale massima inferiore a cinque anni;
e) deve essere disposta, rigettate le opposizioni delle persone offese, la archiviazione del procedimento nei confronti di tutti gli indagati in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti, non essendo emersa la commissione del reato di abuso di ufficio, in alcuna delle ipotesi prospettate in denuncia, né potendosi ricondurre al dr. de Magistris le rivelazioni di notizie coperte da segreto istruttorio, in tal senso inducendo in modo univoco le concordi dichiarazioni rese da tutti i giornalisti, dagli appartenenti alle forze dell'ordine e dai magistrati che con il suddetto magistrato ebbero occasione lavorare, i quali ne hanno attestato la correttezza istituzionale e la riservatezza investigativa, così come non sono emersi elementi concreti per ritenere i giornalisti concorrenti morali nel reato proprio di cui all'art. 326 c.p.;
d) gli atti vanno restituiti alla Procura di Salerno, che li ha richiesti, per l'ulteriore corso in relazione ad altri reati, e segnatamente per il reato di cui all'art. 684 c.p., nonché per altre fattispecie evidenziate dal P.M. nella propria richiesta;

e) Non si ritengono necessarie e utili ulteriori indagini e neppure sussistono i presupposti per portare il procedimento al vaglio del dibattimento.

OSSERVA

PREMESSA

La Procura della Repubblica di Salerno, fin dai primi mesi dell'anno 2007, ha ricevuto numerosi esposti, denunce, querele da parte di soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'inchiesta denominata "Toghe Lucane", condotta a Catanzaro dal P.M. dr. Luigi de Magistris. I denuncianti lamentavano, di volta in volta, violazioni di legge da parte del dr. de Magistris, integranti ipotesi di abuso di ufficio, ma, soprattutto, la sistematica pubblicazione su giornali a tiratura locale e nazionale, tra cui il Corriere della Sera e La Stampa, di notizie attinenti allo sviluppo delle indagini coperte ancora dal segreto investigativo, ipotizzando che la fonte informativa dei giornalisti fosse riconducibile, proprio, al predetto magistrato del P.M., titolare delle indagini. Oggetto del procedimento n. 3120/07, sono, dunque, plurime ipotesi di abuso di ufficio, rivelazione di segreto di ufficio continuato e in concorso,contestate, rispettivamente, al dr. de Magistris, quale titolare dell'inchiesta c.d. Toghe Lucane , ed a numerosi giornalisti autori delle pubblicazioni. E' altresì contestato al dr. De Magistris il reato di omissione di atti di ufficio, per la mancata iscrizione, nel rgnr del nominativo di Panio Giuseppe denunciato dalla dottoressa Genovese per il reato di calunnia.

Costituisce fatto notorio la circostanza che il dr. de Magistris fosse anche titolare, presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, oltre che del suddetto procedimento, c.d. Toghe Lucane, anche di altri due fascicoli relativi a due inchieste - denominate "Poseidone" e "Why Not" - che, come il primo, per il coinvolgimento di personaggi della politica, della imprenditoria e delle istituzioni locali e nazionali, sono stati (e sono ancora) all'attenzione delle cronache giornalistiche, anche a cagione delle

interrogazioni, interpellanze ed ispezioni ministeriali di cui il suddetto magistrato è stato fatto oggetto; poi venendo sottoposto, all'esito delle verifiche ispettive, a procedimento disciplinare.

All 'esito di tale procedimento il Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza del 18.1.2008, riteneva il dr. de Magistris colpevole di alcune violazioni disciplinari condannandolo alia censura ed alla sanzione accessoria del trasferimento di sede e di funzione. Nel settembre 2008 il dr. de Magistris ha preso servizio presso il Tribunale di Napoli. E' accaduto, inoltre, - a seguito di plurime denunce e segnalazioni, a volte anche reciproche, agli organi titolari del potere di vigilanza, e che hanno dato luogo ad ulteriori iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari potentini - che anche a carico di altri magistrati coinvolti nei diversi procedimenti originariamente assegnati al dr. de Magistris (ci si riferisce, relativamente al c.d. procedimento Toghe Lucane, ai dottori Montemurro - indagato anche lui nel proc. 7025/07, la cui posizione è stata separata e trasmessa per competenza a Napoli - e Genovese, persona offesa nel presente procedimento) siano stati effettuati rilievi di valenza disciplinare, sicché essi risultano trasferiti ad altri Uffici, e segnatamente la dott.ssa Genovese alla Corte di Appello di Roma ed il dottor Montemurro presso la Procura della Repubblica di Salerno.

Con riferimento alla richiesta all'odierno esame, l'Ufficio Inquirente, investito della competenza funzionale ex art. 11 c.p.p., dopo avere svolto una compiuta attività di indagine nei confronti del Dr. Luigi de Magistris, indagato in seguito a esposti e querele presentati da Magistrati e da altre persone sottoposte ad indagini nell'ambito dei procedimenti **nn. 3750/03/21, 444/05/21, 949/06/21** delegati allo stesso dr. de Magistris, ed integranti l'inchiesta nota come *"TOGHELUCANE", è* **pervenuto alla richiesta di archiviazione oggi in esame.**

Per individuare l'oggetto della presente disamina, è necessario ricordare che le risultanze investigative acquisite afferiscono, come si rileva dalla richiesta del P.M., alle vicende oggetto dei procedimenti di seguito indicati:

PROCEDIMENTO PENALE **N.8711/07/21**

Il fascicolo veniva iscritto a seguito del passaggio dal mod.45 al mod.21 del procedimento n. 2484/07/45, al quale era preventivamente riunito il n.2485/07/45.

Fonti della notizia di reato:

@ nota di trasmissione del 26 maggio 2007 a firma del Procuratore Generale F.F. presso la Corte d'Appello di Catanzaro Dr. Dolcino FAVI; relativi allegati; ® istanza del 31 marzo 2007, con cui la Dr. Felicia GENOVESE, Magistrato in servizio presso la Procura del Tribunale di Potenza, richiede al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro l'avocazione delle indagini relative al p.p. 444/05/21 a carico della predetta per il reato di cui all'art. 323 c.p.; relativi allegati; ® relazioni del 14 maggio 2007, 31 marzo 2007, 4 aprile 2007, 20 aprile 2007 della Dr. Felicia GENOVESE, trasmesse a questo Ufficio con nota del 28 maggio 2007 a firma del Procuratore Generale F.F. presso la Corte d'Appello di Catanzaro Dr. Dolcino FAVI; ® istanza del 23 maggio 2007 a firma della Dr. Felicia GENOVESE diretta al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza.

Nell'ambito del procedimento penale n. 8711/07/21, sono iscritti nella qualità di indagati:

DE MAGISTRIS LUIGI, in relazione a:
a) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 323 c.p., *perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di Magistrato in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni di Sostituto Procuratore, delegato ex art. 11 c.p.p. alla trattazione del p.p. 444/05/21, agendo in violazione di norme di legge (artt. 407 e 335 c.p.p.; artt. 352/354 c.p.p.), segnatamente, disponendo con decreto del 17.02.2007 e, pertanto, in epoca successiva alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, atti di perquisizione locale e sequestro eseguiti in data 27.02.2007 nei confronti degli indagati Dr. FELICIA GENOVESE, Magistrato in servizio presso il Tribunale di Potenza con funzioni di Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia e del marito Dr. MICHELE CANNIZZARO, Direttore Generale dell'Ospedale San Carlo di Potenza, intenzionalmente arrecava ai predetti un ingiusto danno, derivante dal compimento di atti investigativi illegittimi invasivi della propria sfera di libertà personale.*
Fatto commesso in Catanzaro il 27.02.2007.

PAPALEO STEFANIA in relazione a:
b) reato di cui agli ***artt. 110,*** *326* ***c.p.,*** *perché, in concorso con pubblici ufficiali da identificare, divulgava* <u>*notizie relative ad atti coperti dal segreto*</u> *inerenti al p.p. 444/05/21 pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, oggetto di pubblicazione sul giornale "IL*

QUOTIDIANO", edizioni della Calabria e della Basilicata, del 3.02.2007, nell'artìcolo dal titolo "Un fascicolo nelle mani della Procura di Catanzaro e della DDA - Massoneria e Sanità, un 'indagine coinvolge il Reggino e la Basilicata ", nonché nell 'articolo dal titolo "Al vaglio dei magistrati della Procura di Catanzaro la vicenda della presunta incompatibilità di un giudice - un filo invisibile unisce la Calabria e la Basilicata ". Fatti commessi Catanzaro e altri luoghi da accertare il 3.02.2007.

AMENDOLARA FABIO, in relazione a:
c) ***reato di cui agli arti. 110, 326 c.p.,*** *perché, in concorso con pubblici ufficiali da identificare, divulgava* *<u>notìzie relative ad atti coperti da segreto</u>* *inerenti ai pp.pp. 444/05/21 e 3750/03/21 pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, oggetto di pubblicazione sull'edizione de "IL QUOTIDIANO" del 31.03.2007 nell'articolo dal titolo "Magistrati informati sui fatti -* Il *PM di Vallettopoli Woodcock e i GIP Iannuzzi e Pavese sentiti a Catanzaro ".*
Fatto commesso in Catanzaro il 31.03.2007.

VULPIO CARLO e MACRI' CARLO, in relazione **a:**
d) reato di cui agli artt 81 comma 2,110, 326 c.p., *perché, in concorso tra loro e con pubblici ufficiali da identificare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,* *<u>divulgavano notizie relative ad atti coperti da segreto</u>* *istruttorio inerenti al p.p.444/05/21 pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, oggetto di pubblicazione sull'edizione de "IL CORRIERE DELLA SERA"del26.02.2007, 3.03.2007, 1°.04.2007, 15.04.2007;*
In Catanzaro il26.02.2007, 3.03.2007, 1°.04.2007, 15.04.2007.

SPAGNOLO ANNACHIARA, in relazione a:
e) ***reato di cui agli artt. 110, 326 c.p.,*** *perché, in concorso con pubblici ufficiali da identificare, divulgava* *<u>notìzie relative ad atti investigativi coperti da segreto</u>* *inerenti ai p.p. 444/05/21 e 3750/03/21 pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, oggetto di pubblicazione sull 'edizione de "IL QUOTIDIANO " del 20.04.2007 nell 'articolo dal titolo "In pericolo l'inchiesta lucana - Il PM indagato Felicia Genovese chiede che l'incarico venga tolto a Luigi De MAGISTRIS".*
Fatto commesso in Catanzaro il 20.04.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, in relazione a.
f) reato di cui agli artt 81 comma *2,* ***110, 328 c.p.,*** *in relazione alla mancata iscrizione del reato di calunnia a carico di GIUSEPPE PANIO in seguito alla trasmissione alla Procura di Catanzaro in data 23.06.2005 e 6.12.2005 delle denunce presentate dalla Dr. Felicia Angelica GENOVESE in data 23.06.2005 al Procuratore Generale di Potenza e in data 15.11.2005 al Procuratore di Potenza.*
Fatti commessi in Catanzaro dal 23.06.2005 e 6.12.2005.

****

PROCEDIMENTO PENALE **7024/07/21**

Fonte della notizia di reato:

@ atto di querela dell'8 giugno 2007 a firma della Dr. Felicia Angelica GENOVESE.

Nell'ambito del procedimento penale 7024/07/21, risultano iscritti in qualità di persone sottoposte alle indagini:

DE MAGISTRIS LUIGI in relazione a:
a) reato di cui all'art. 323 c.p., *perchè, nella qualità di Magistrato in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni di Sostituto Procuratore, delegato ex art. 11 c.p.p. alla trattazione dei procedimenti penali. 444/05721 e 3750/03/21 a carico - tra gli altri - della Dr. GENOVESE FEL1CIA ANGELICA, Magistrato in servizio presso il Tribunale di Potenza con funzioni dì Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia e del marito Dr. CANNIZZARO MICHELE, Direttore Generale dell'Ospedale San Carlo di Potenza, agendo in violazione di norme di legge (artt. 407 e 335 c.p.p.), segnatamente, procedendo alla escussione dei Magistrati del Tribunale di Potenza Dott.ri MONTEMURRO VINCENZO, WOODCOCK JOHN HENRY, IANNUZZI ALBERTO, PAVESE ROCCO in data 30.03.2007 e 4.04.2007 e, pertanto, in epoca successiva alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari del p.p. 444/05/21, sulla base di esiti (inutilizzabili) di precedente decreto di perquisizione e sequestro del 17.02.2007 emesso nei confronti dei coniugi GENOVESE/CANNIZZARO, poi annullato dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 29.03.2007, nonché disponendo in data 18.04.2007 1'iscrizione del nominativo della GENOVESE nel registro degli indagati per il reato di cui agli artt. 321/319 ter c.p., intenzionalmente arrecava a GENOVESE FELICIA e CANNIZZARO MICHELE un ingiusto danno, derivante dalla illegittima sottoposizione a procedimento penale e dall'essere i predetti destinatari di atti investigativi illegittimi invasivi della propria sfera di libertà personale. Fatto commesso in Catanzaro sino al 18.04.2007.*

DE MAGISTRIS LUIGI,
MASSARI ANTONIO
in relazione **a:**
b) reato di cui agli artt. 110, 326 *c.p., perché, DE MAGISTRIS LUIGI, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, in concorso con* ***MASSARI ANTONIO,*** *giornalista del quotidiano LA STAMPA, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di notizie d'ufficio coperte da segreto relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e 3750/03/21, che divenivano oggetto di indebita pubblicazione sull 'edizione de LA STAMPA del 22.05.2007.*
Fatto commesso in Catanzaro il 22.05.2007

DE MAGISTRIS LUIGI
VULPIO CARLO
in relazione a:
c) ***reato di cui agli artt. 81 comma 2, HO, 326 c.p.,*** *perché, DE MAGISTRIS LUIGI nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, in concorso con* ***VULPIO CARLO,*** *giornalista del CORRIERE DELLA SERA, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati dì notizie d' ufficio coperte da segreto relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e 3750/03/21, in particolare, del contenuto delle dichiarazioni rese nell 'ambito dei predetti procedimenti dai Magistrati*

<u>Dott.ri</u> *PAVESE ROCCO e IANNUZZI ALBERTO, oggetto di indebita pubblicazione sulle edizioni de IL CORRIERE DELLA SERA del 14.05.2007 e 28.05.2007. Fatti commessi in Catanzaro il 14.05.2007 e 28.05.2007.*

****

PROCEDIMENTO PENALE **7025/07/21**

Fonte della notizia di reato:

@ denuncia a firma della Dr. Felicia Angelica GENOVESE e dei marito Dr. Michele CANNIZZARO del 2 luglio 2007 pervenuta alla Procura di Salerno il 3 luglio 2007 e relativi allegati; 1) relazione a firma di Felicia Angelica GENOVESE depositata al Ministero della Giustizia il 27 giugno 2007 e documenti allegati; 2) decreto di perquisizione P.M. De MAGISTRIS del 5 giugno 2007 (p.p.3570/03/21 proc. Catanzaro).

Nell'ambito del procedimento penale 7025/07/21, dal quale, come ricordato in epigrafe, sono <u>state separate del posizioni dei magistrati dottori Montemurro. Pavese. Iannuzzi. nonché quella delio stesso dottor De Magistris, relativamente agli originari capi a) e b).</u> essi assumevano la qualità di persone sottoposte alle indagini in relazione a:

DE MAGISTRIS LUIGI

c) ***reato di cui agli artt. 81 comma 2, 323 c.p,*** *perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di Magistrato in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni di Sostituto Procuratore delegato ex art. 11 c.p.p. alla trattazione dei p.p. 444/05721 e 3750/03/21 a carico - tra gli altri - della Dr. GENOVESE FELICIA, già Magistrato in servizio presso il Tribunale di Potenza con funzioni di Sostituto Procuratore e al marito CANNIZZARO MICHELE, Direttore Generale dell 'Ospedale San Carlo di Potenza, agendo in violazione di norme di legge (artt. 407 e 335 c.p.p.), e, segnatamente, procedendo, direttamente o tramite Polizia Giudiziaria delegata, alla escussione dei D.ttori MONTEMURRO VINCENZO in data 4.04.2007, 12.05.2007, 17.05.2007, 24.05.2007, IANNUZZI ALBERTO in data 30.03.2007, PAVESE ROCCO in data 30.03.2007, 12.05.2007, 24.05.2007, ricevendo l'esposto del Dr. IANNUZZI del 12.05.2007, nonché procedendo alla esecuzione di atti di perquisizione e sequestro nei confronti degli indagati Dr. TUFANO VINCENZO, Dr. FASANO LUISA, Aw. LABRIOLA GIUSEPPE e Arch. BUBBICO FILIPPO in data 7.06.2007, cioè, in epoca successiva alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari del p.p. 444/05/21, sulla base di esiti (inutilizzabili) di precedente decreto di perquisizione e sequestro del 17.02.2007 emesso nei confronti dei coniugi GENOVESE/CANNIZZARO, poi annullato dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 29.03.2007, intenzionalmente arrecava ai predetti un ingiusto danno, derivante dal compimento di atti investigativi illegittimi invasivi della propria sfera di libertà personale. Fatti commesso in Catanzaro dal 30.03.2007 al 3.07.2007 (data della presentazione della querela).*

DE MAGISTRIS LUIGI

d) reato di cui agli artt 81 comma 2, 326 c.p, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di

notizie d' ufficio coperte da segreto istruttorio relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e 3750/03/21, in particolare delle dichiarazioni rese nell'ambito dei predetti procedimenti dai Magistrati Dott.ri MONTEMURRO VINCENZO, IANNUZZ1 ALBERTO, PAVESE ROCCO, nonché del contenuto di ulteriori atti investigativi, che divenivano oggetto di indebita pubblicazione sulla stampa. ***Fatti commessi in Catanzaro dal 30.03.2007 al 3.07.2007 (data della presentazione della querela).***

Pertanto, a seguito delle disposte separazioni, l'Ufficio è chiamato a decidere, oggi, sulle sole ipotesi contestate al dottor De Magistris ai capi c) e d).

*****

PROCEDIMENTO PENALE **N.7026/07/21**
Fonte della notizia:

© nota del 30 maggio 2007 a firma del Procuratore Generale F.F. presso la Corte d'Appello di Catanzaro Dr. Dolcino FAVI

Nell'ambito di tale procedimento il Dr. **DE MAGISTRIS LUIGI** assume la qualità di indagato in relazione a:

a) reato di cui agli artt 110, 326 c.p, *perché, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, in concorso con altri pubblici ufficiali da identificare e con* ***PETRASSO PABLO,*** *giornalista del quotidiano CALABRIA ORA, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza di notizie d'ufficio coperte da segreto istruttorio relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e 3750/03/21, in particolare, del contenuto della richiesta di consegna atti emessa in data 21.05.2007 nei confronti dell 'Ufficio della Procura di Potenza, che diveniva oggetto di indebita divulgazione sul quotidiano CALABRIA ORA del 25.05.2007 dal titolo "ACQUE TORBIDE IN PROCURA - TOGHE LUCANE, DE MAGISTRIS: LA GENOVESE INQUINA LE INDAGINI" a firma dello stesso PETRASSO. In Catanzaro il 25.05.2007.*

*****

PROCEDIMENTO PENALE **n. 7027/07/21**
Fonte della notizia:

@ nota del 22 maggio 2007 a firma del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza Dr. Gaetano BONOMI

Nell'ambito di tale procedimento il Dr. **DE MAGISTRIS LUIGI** riveste la qualità di indagato in relazione a:

a) reato di cui all'art *323* ***c.p,*** *perché, nella qualità di Magistrato in servizio presso il Tribunale di Catanzaro delegato ex art. 11 e.p.p. alla trattazione del p.p. 3750/03/21 e, pertanto, quale pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni, agendo in violazione di norme di legge e, segnatamente, procedendo nell'ambito del p.p. n.3750/03/21, pur in presenza di un obbligo di astensione, al compimento di atti investigativi nei confronti del Dr. BONOMI GAETANO, Sostituto Procuratore*

O

Generale presso la Corte d'Appello di Potenza, intenzionalmente arrecava al predetto un ingiusto danno.
Fatto commesso in Catanzaro accertato nel maggio 2007.

b) reato di cui agli artt. 110, 326 c.p., *perché, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, in concorso con* ***VULPIO CARLO,*** *giornalista del quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o, comunque, abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di* notizie d'ufficio coperte da segreto *relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e 3750/03/21, in particolare, del contenuto delle dichiarazioni rese nell'ambito dei predetti procedimenti dal Magistrato Dr. Rocco PAVESE, che divenivano oggetto di indebita pubblicazione sull'edizione de IL CORRIERE DELLA SERA del 14.05.2007. Fatto commesso in Catanzaro il 14.05.2007.*

c) ***reato di cui agli artt. 110, 326 c.p.,*** *perché, DE MAGISTRIS LUIGI, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, in concorso con* ***MASSARI ANTONIO,*** *giornalista del quotidiano LA STAMPA, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di notizie d'ufficio coperte da segreto relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e 3750/03/21, che divenivano oggetto di indebita pubblicazione sull'edizione de LA STAMPA del 22.05.2007. Fatto commesso in Catanzaro il 22.05.2007*

Il procedimento penale n. 7027/07/21 e il procedimento n. 704/08/21 venivano riuniti al procedimento penale n. 5184/07/21 in quanto afferenti ad identiche vicende.

PROCEDIMENTO PENALE n.7023/07/21
Fonti delle notizie di reato:

©• denuncia del 12 giugno 2007 a firma del Dr. Vincenzo TOFANO, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza; ©• memoria del 7 luglio 2007 a firma del Dr. Vincenzo TOFANO, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza; © memoria del 21 luglio 2007 a firma del Dr. Vincenzo TOFANO, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza; © esposto del 26 ottobre 2007 a firma del Dr. Vincenzo TUFANO, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza.

Nell'ambito di tale procedimento il Dr. DE MAGISTRIS LUIGI assume la qualità di indagato in relazione a:

a) reato di *cui agli* ***artt.. 81 comma 2,*** *323* ***c.p,*** *perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di Magistrato in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni di Sostituto Procuratore co-delegato ex art. 11*

c.p.p, alla trattazione del p.p. 3750/03/21, agendo in violazione di norme di legge (artt. 352/354 e.p.p.), e, segnatamente, procedendo in data 7.06.2007 alla esecuzione di atti di perquisizione e sequestro nei confronti di TUFANO VINCENZO, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza, intenzionalmente arrecava al predetto un ingiusto danno, derivante dal compimento di atti investigativi illegittimi invasivi della propria sfera di libertà personale. Fatti commessi in Catanzaro il 5 e 7.06.2007.

b) reato di cui agli arti. 110, 326 c.p., *perché, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, in concorso con altri pubblici ufficiali da identificare, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o, comunque, abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava a terzi non autorizzati la conoscenza di notizie d'ufficio coperte da segreto relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e 3750/03/21, in particolare, del contenuto del decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 5.06.2007 ed eseguito in data 7.06.2007 nei confronti di TUFANO VINCENZO, Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Potenza. Fatti commessi in Catanzaro in epoca anteriore e successiva al 5 e 7.06.2007.*

*****

Procedimento separato, nei confronti di Pulvino. Forti, Martino, all'udienza del 14.1.2009.

PROCEDIMENTO PENALE n.7017/07/21

Fonte della notizia di reato:

© denuncia del 16 luglio 2007 della Dr. Luisa FASANO.

Nell'ambito del procedimento penale 7017/07/21, sono stati iscritti nella qualità di persone sottoposte alle indagini:

DE MAGISTRIS LUIGI
MARTINO SALVATORE
FORTI FILIPPO
PULVINO DOMENICO
in relazione a:
a) reato di cui agli artt. 110, *323* ***c.p.,*** *perché, in concorso tra loro, il Dr. DE MAGISTRIS LUIGI, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro co-delegato ex art. 11 c.p.p. alla trattazione del p.p. 3750/03/21,* ***MARTINO SALVATORE, FORTI FILIPPO e PULVINO DOMENICO,*** *nella qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Guardia di Finanza - Polizia Tributaria di Catanzaro e, pertanto, quali pubblici ufficiali, nello svolgimento delle loro funzioni, agendo in violazione di norme di legge (art. 68 Cost., 352/354 c.p.p.), segnatamente, procedendo, nell'ambito del p.p. n. 3 750/03/21, in data 7.06.2007, alla esecuzione di atti di perquisizione e sequestro nei confronti della Dr. FASANO LUISA, Dirigente della Squadra Mobile di Potenza e moglie del Parlamentare On.de MARGIOTTA SERGIO, intenzionalmente arrecava ai predetti un ingiusto danno, derivante dal compimento di atti investigativi illegìttimi invasivi della propria sfera di libertà personale.*
Fatti commesso in Catanzaro il 7.06.2007.

/

*****

PROCEDIMENTO PENALE n.7733/07/21
Fonti di prova:

© nota del 13 luglio 2007, pervenuta a questo Ufficio in data 6.08.2007, a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica di Potenza Dr. Francesco BASENTINI.

Nell'ambito di tale procedimento , il Dr. **DE MAGISTRIS LUIGI** assume la qualità di indagato in relazione a:

a) reato di cui all'art.326 c.p., *perchè, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di notizie d' ufficio coperte da segreto, richiamando nel decreto di perquisizione* ***e*** *sequestro del 5.06.2007 emesso nell'ambito del p.p. 3750/03/21 il contenuto di un provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati emesso in data 23.05.2007 dal P.M. Dr. BASENTINI FRANCESCO nell'ambito del procedimento 985/04/21, relativo ai nominativi di LABRIOLA GIUSEPPE (Avvocato del Foro di Potenza) ed EUGENIA LONIGRO (funzionario in servizio presso la Corte d'Appello di Potenza) indagati per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 90 DPR 570/60 consumato in Scarnano Jonico dal marzo al 18 aprile 2005. In Catanzaro, denuncia del 13.07.2007.*

PROCEDIMENTO PENALE n. 9275/07/21

Fonti di prova:

© procedimento penale n. 3433/07/21 (derivante da stralcio del procedimento penale 2751/2006/21) trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera.

Nell'ambito del procedimento penale 9275/07/21, il Dr. **DE MAGISTRIS LUIGI** riveste la qualità di persona sottoposta alle indagini in relazione a:

a) reato di cui agli artt 81 comma 2, 326, 684 *c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di notizie d' ufficio coperte da segreto relative ai procedimenti da lui stesso istruiti, in particolare, del contenuto degli atti di perquisizione e sequestro disposti con decreto del 5.06.2007 nei confronti degli indagati TUFANO VINCENZO, FASANO LUISA, LABRIOLA GIUSEPPE, BUBBICO FILIPPO nell 'ambito del p.p. 3750/03/21, che divenivano oggetto di indebita diffusione sulla stampa. In Catanzaro, nel 2007.*

*****

PROCEDIMENTO PENALE n. 9399/07/21

Fonti di prova:

© procedimenti penali n. 2720/07/21 + altri trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Nell'ambito di tale procedimento il dr. de Magistris riveste la qualità di indagato in relazione a:

a) reato di cui agli artt 81 comma 2, 326 c.p., *perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale dì Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di notizie d'ufficio coperte da segreto relative ai procedimenti da lui stesso istruiti, in particolare, del contenuto degli atti di perquisizione e sequestro disposti con decreto del 5.06.2007 nei confronti degli indagati Dr. TUFANO VINCENZO, Dr. FASANO LUISA, Aw. LABRIOLA GIUSEPPE, Arch.BUBBICO FILIPPO nell'ambito del p.p. 3750/03/21, nonché di atti investigativi relativi al procedimento penale n. 2057/07/21 (c.d. WHY NOI), che divenivano oggetto di indebita diffusione sulla stampa. In Catanzaro, nel giugno/luglio 2007.*

SPAGNOLO ANNACHIARA, GIACOIA EMANUELE, DODARO ANTONELLA, generalizzati in atti, indagati nell 'ambito del procedimento penale n. 9399/07/21 in ordine a: - reati di cui agli artt. HO, 326, 684 c.p. in Catanzaro il 15 luglio 2007.

****

Le denunce dei coniugi Cannizzaro/Genovese

I coniugi Cannizaro/Genovese, in sintesi, si dolgono del danno a loro derivato dall'avere subito, in data 27.2.2007, una perquisizione, disposta dal P.M. procedente con decreto del 17.2.2007, che attingeva i domicilii privati degli opponenti, l'autovettura, e gli uffici pubblici nei quali esercitavano le rispettive funzioni, in un'epoca in cui risultavano ampiamente scaduti, per la dottoressa Genovese, i termini massimi per le indagini a suo carico nell 'ambito del proc. n 444/07, pendente presso la Procura di Catanzaro, titolare dr. de Magistris (poi riunito al pro. 3750/03 c.d. Toghe Lucane); d'altro canto, secondo la denuncia, il P.M. procedente aveva iscritto strumentalmente il dr. Cannizzaro il giorno prima della perquisizione, laddove gli elementi a suo carico sarebbero stati evidenti fin dalle poca in cui era stato scritto il nominativo della dottoressa Genovese, rispetto alla quale, in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p., il coniuge assumeva la posizione di concorrente *extraneus.* A sostegno delle loro doglianze essi invocano l'annullamento del provvedimento di sequestro conseguente alla perquisizione, pronunciato per due volte dal Tribunale del Riesame di Catanzaro; con precisione, la prima volta, con ordinanza del 27.3.2007, il Tribunale di Catanzaro annullava il decreto di sequestro per violazione dell'art. 407 co. 2 c.p.p. (attività di ricerca della prova svolta dopo la scadenza dei termini per le indagini); tale decisione veniva annullata con rinvio dalla Suprema Corte con decisione del 10.10.207; con la seconda decisione il Tribunale di Catanzaro annullava il provvedimento di sequestro operato a carico dei coniugi Cannizzaro/Genovese non ravvisando il c.d. *fumus commissi delieti* del reato di cui all'art. 323 c.p. a loro ascritto. Il successivo ricorso in Cassazione del P.M. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.

Nonostante tale pronuncia, il dr. de Magistris aveva, però, proseguito le indagini a carico dei coniugi Cannizzaro/Genovese, sentendo a s.i.t. alcuni magistrati di Potenza, a fine marzo 2007 e, a seguito di tali dichiarazioni, aveva poi iscritto la dottoressa

Genovese ed il coniuge per il reato di corruzione in atti giudiziari. Proprio per tali condotte la dott.ssa Genovese aveva invitato il dr. de Magistris all'astensione non ritenendolo in condizioni di condurre le indagini a suo carico con serenità, essendo egli mosso dall'intento di danneggiarla, per favorire, per altro verso, il collega dr. Montemurro; tra quest'ultimo e la dottoressa Genovese era sorto, infatti, da tempo, all'interno della Procura di Potenza, un forte contrasto personale (che ha portato al trasferimento per incompatibilità ambientale sia della dott.ssa Genovese che del dr. Montemurro); per questo, il 18.4.2007, sperimentataa la impraticabilità di un sereno interrogtorio fissato proprio per quel giorno, aveva chiesto al Procuratore Generale di Catanzaro di valutare l'avocazione del procedimento. Ancora, il dr. de Magistris aveva eseguito il 7.6.2007 un ulteriore decreto di perquisizione e sequestro, che non attingeva direttamente i coniugi Cannizzaro/ Genovese, ma nel quale erano stati inseriti, a costituire il corpo motivazionale, ampi stralci delle dichiarazioni rese dai magistrati potentini anche a carico di loro denudanti, ed aventi contenuto diffamatorio, sicché essi ritengono che il dottor de Magistris abbia formato un atto dal contenuto oggettivamente esorbitante rispetto alla natura ed alla funzione. A tanto si aggiungeva il danno proveniente da articoli, pubblicati su giornali nazionali e locali, nei quali venivano riportati atti e fatti del procedimento ancora coperti dal segreto istruttorio, in alcuni caso a contenuto diffamatorio e calunniatorio (ma per tali ultimi episodi è competente altra A.G.), le cui rivelazioni erano riconducibili proprio al dr. de Magistris. La prima denuncia è del 5.3.2007 (proc. n. 3120/07+7028/07). nei confronti dei giornalisti Stefania Papaleo, Carlo Vulpio e Carlo Macrì', in concorso con pubblici ufficiali da identificare per i reati di rivelazione di segreti d'ufficio e diffamazione aggravata in relazione alle pubblicazioni sulle edizioni de *IL QUOTIDIANO* del **3.02.2007** (Papaleo) e de *IL CORRIERE DELLA SERA* del **26.02.2007** e **3.03.2007 (Vulpio** e **Macrì)** di notizie concernenti l'esistenza ed il contenuto di procedimenti penali avviati dalla Procura di Catanzaro nei confronti degli stessi denuncianti.

Nel procedimento n. 8711/07 è confluita la richiesta di avocazione del procedimento n. 444/07 (poi riunito al proc. n. 3750/03 c.d. Toghe Lucane). In tale istanza il magistrato potentino riferiva di avere appreso da notizie di stampa del 31.03.2007, anticipate dall'ANSA del 30.03.2007, che il Dr. de Magistris aveva proceduto, il giorno precedente, 30.03.2007, ad escutere come persone informate sulle vicende di Potenza, tra cui quella che la riguardava, alcuni magistrati di Potenza, il Sostituto Dr. Woodcock, i Giudici per le Indagini Preliminari Dott.ri Iannuzzi e Pavese. Denunciava l'anticipazione di notizie sulle indagini svolte dalla Procura di Catanzaro a carico di lei e del marito con la pubblicazione di articolo a firma di Stefania PAPALEO da parte del *"QUOTIDIANO DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA "* **del 3.02.2007,** pochi giorni dopo la nomina della Dr. Genovese alla Commissione Parlamentare Antimafia. Ancora, lamentava che, in data **26.02.2007,** prima ancora della esecuzione, in data 27.02.2007, delle perquisizioni disposte dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale n. 444/05/21, il *"CORRIERE DELLA SERA "* avesse anticipato, con dovizia di particolari ritenuti diffamatori, l'indagine della Procura di Catanzaro, anche con riguardo alla posizione della Dr. Genovese.

Sempre nel proc. 8711/07 è confluita la nota del 28 maggio 2007 con cui il Procuratore Generale F.F. presso la Corte d'Appello di Catanzaro trasmetteva all'Ufficio Inquirente salernitano, ex art. 11 c.p.p., quattro relazioni a firma della dottoressa Genovese, in quanto - si legge nella nota - "il *Dr. Luigi De MAGISTRIS, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Catanzaro, potrebbe assumere in ipotesi la qualità di parte offesa, ovvero di indiziato ".*

Nelle quattro relazioni del 31.3.2007, 4.4.200, 20.4.2007, 14.5.2007 la dottoressa Genovese ripercorreva gli argomenti delle precedenti denunce, elencando le singole illegittimità che il dottor de Magistris avrebbe commesso nella conduzione delle indagini a carico suo e del marito, abusi finalizzati a danneggiarli, con previo concerto con i magistrati potentini di cui chiedeva che fossero verificate le modalità di

convocazione per le audizioni, desumendo da fatti avvenuti all'interno degli uffici della Procura di Potenza nel maggio 2007 positivi riscontri in ordine al rapporto pregresso di conoscenza degli stessi con il dottor de Magistris, donde trarne argomenti per il sostenuto concerto sottostante alle indagini a suo carico. La dottoressa Genovese stigmatizzava la pubblicazione di notizie attinenti all'audizione dei magistrati potentini (// *Quotidiano* del 31.03.2007 ed // *Corriere della Sera* del 1°.04.2007), e riteneva che soprattutto la fuga di notizie e la propalazione delle stesse sugli organi di stampa avessero toccato l'apice con la pubblicazione, in data **15.04.2007** sul *CORRIERE DELLA SERA*, e sempre in un articolo a firma di Carlo Vulpio, riportante stralci delle dichiarazioni del Sostituto Procuratore di Potenza Dr. Vincenzo Montemurro al Dr. de Magistris: pubblicazione quest'ultima avvenuta due giorni prima dell'audizione della Dr. Genovese e dello stesso Dr. Montemurro dinanzi al CSM nel procedimento, a loro carico, di trasferimento per incompatibilità ambientale determinata da presunti contrasti esistenti tra i due Pubblici Ministeri. Anche le dichiarazioni del Dr. Montemurro al CSM sarebbero state poi diffuse per denigrare la dottoressa Genovese, la quale evidenziava che il dato di fatto delle continue fughe di notizie raccolte e divulgate dalla stampa fosse indicativo, quanto meno, di una grave assenza di cautela nella gestione del segreto delle indagini.

Altra pubblicazione illecita sarebbe avvenuta in data 20.04.2007 ad opera de *IL QUOTIDIANO* con l'articolo a firma di Chiara Spagnuolo sul contenuto dell'interrogatorio della Dr. Genovese reso dinanzi ai Pubblici Ministeri di Catanzaro Dr. Lombardi e Dr. De Magistris in data 18.04.2007.

Nella **relazione dei 14 maggio 2007** la Dr. Genovese, in particolare, segnalava l'esistenza di rapporti di natura personale tra il dott. de Magistris, delegato alle indagini e i Sostituti Procuratori di Potenza Dott.ri Woodcock e Montemurro, che avevano reso dichiarazioni accusatorie contro di lei.

Indicativi di tali rapporti sarebbero stati due episodi verificatisi nei giorni 11 e 12 maggio 2007 presso gli uffici giudiziari di Potenza presso i quali il dr. de Magistris si era recato, incontrandosi con i suddetti magistrati.

In data 7 giugno 2007 la dr. ssa Genovese sottoscriveva atto di querela, nei confronti di magistrati in servizio presso la Procura di Catanzaro che, in concorso con altre persone, in particolare con i giornalisti dei quotidiani *"LA STAMPA "* e *"IL CORRIERE DELLA SERA"* avrebbe rivelato notizie concernenti procedimenti penali in corso. In tale querela (che dava origine al proc. 7024/07) la dottoressa Genovese ripeteva i propri rilievi a carico del dr. de Magistris, il quale avrebbe ulteriormente abusato del proprio ufficio quando, dal marzo 2007, assumeva, nel procedimento Toghe Lucane, a s.i.t., alcuni magistrati in servizio negli uffici giudiziari potentini - e segnatamente i dottori Montemurro e Woodckock (Sostituti Procuratori della Repubblica a Potenza), ed i giudici Pavese e Iannuzzi (all'epoca entrambi in servizio presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari di Potenza) - e ciò ancora una volta in violazione delle previsioni codicistiche in tema di durata dei termini per le indagini preliminari, con condotta tanto più censurabile in quanto fondata sugli esiti della precedente perquisizione/sequestro, e finanche successiva alla decisione con la quale il Tribunale del Riesame, il 27.3.2007, aveva già annullato, proprio per tale violazione, il sequestro precedentemente adottato dal dr. de Magistris ai danni dei coniugi Cannizzaro/Genovese il 27.2.2007. Con la medesima querela la dott.ssa Genovese presentava denuncia per il reato di cui all'art. 326 c.p. a carico di pubblico ufficiale da identificarsi e dei giornalisti Antonio Massari, autore dell'articolo pubblicato sul quotidiano LA STAMPA del 22.5.2007 (riportante notizie relative ad attività investigative svolte dal P.M. Dr. de Magistris nell'ambito del procedimento penale n. 3750/03/21), e Carlo Vulpio, autore degli articoli pubblicati sul quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA del **14.5.2007** *("IL VERBALE - POTENZA, LE ACCUSE DEL GIUDICE: "PROCESSI LENTI, PATTI CON AVVOCATI". INDAGATO IL*

PROCURATORE GENERALE. PROTAGONISTI E VITTIME". : nell'articolo venivano riportati ampi stralci delle dichiarazioni rese dal Dr. Pavese al magistrato di Catanzaro nel corso della sua escussione nell'ambito del procedimento penale n.3570/03/21.*)* e del **28.5.2008** (in cui veniva pubblicato il verbale delle dichiarazioni rese in data 31 marzo 2007 nell'ambito del procedimento penale 3750/03/21 dal Dr. IANNUZZI). Con la **querela del 3.7.2007** (che dava origine al proc. n. 7025/07) i coniugi Cannizzaro/Genovese lamentano che nel decreto di perquisizione e sequestro eseguito dalla Procura di Catanzaro in data 7.6.2007 - che non attingeva peraltro i denuncianti - venivano riversate le dichiarazioni rese al P.M. procedente dai magistrati potentini, contenenti dichiarazioni diffamatorie e calunniose a loro carico, con condotta abusiva del de Magistris, per avere redatto un provvedimento esorbitate dai limiti e dalla funzione sua propria, attraverso il quale rivelava anche notizie coperte da segreto istruttorio.

Il 25 maggio 2007 il quotidiano CALABRIA ORA pubblicava un articolo a firma Pablo Petrasso dal titolo *"ACQUE TORBIDE IN PROCURA - TOGHE LUCANE, DE MAGISTRIS: LA GENOVESE INQUINA LE INDAGINI"*, nel quale venivano riportati stralci del provvedimento di consegna atti emesso dal Dr. de Magistris in data 21 maggio 2007.

L'articolo veniva trasmesso alla Procura di Salerno dal Procuratore Generale di Catanzaro con nota del 30.5.2007, dando vita al procedimento n. 7026/07.

Denunce dei Procuratore Generale di Potenza, dr. Vincenzo Tufano.

Il dr. Tufano, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza, ha presentato la prima denuncia, ex art. 11 c.p.p., nei confronti del dr. de Magistris per il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e di rivelazione del segreto di ufficio (art. 326 c.p.) in data 12.6.2007, che dava origine al procedimento n. 7023/07. Successivamente, egli ha depositato due memorie, il 7.7.2007 ed il 21.7.2007; il 26.10.2007 ha inoltrato un esposto per ulteriori fatti -reato ascrivibili al dr. De Magistris.

Con l'esposto trasmesso con nota n. 4448 ris. del 12 giugno 2007 il Dr. Tufano, indagato nell'ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, si doleva del comportamento del Pubblico Ministero in relazione al decreto di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confronti in data 5 giugno 2007 ed eseguito il 7 giugno 2007.

Esponeva il Dr. Tufano che da anni, con riguardo a diverse vicende giudiziarie gestite dalla Procura della Repubblica di Potenza, inoltrava agli organi disciplinari e alla Procura della Repubblica di Catanzaro - competente ex art. 11 c.p.p. - informative e segnalazioni a carico dei magistrati del distretto lucano, e ciò sia in adempimento del potere-dovere di vigilanza, sia a seguito di esposti o richieste di accertamento degli organi disciplinari.

Citava a mero titolo esemplificativo un esposto della Camera Penale di Basilicata (ed. libro Bianco) sulla gestione di alcune indagini, tra cui quella denominata "JENA 2"; un esposto del Generale Comandante la Regione Carabinieri Basilicata sui rapporti dell'Arma con la Procura della Repubblica di Potenza; l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata da tale Panio Giuseppe; richieste e deleghe di accertamento del Vice Presidente del C.S.M. on. Rognoni, dell'Ispettorato Generale del Ministero e della Procura Generale presso la Suprema Corte sulla gestione delle indagini e dei media nel c.d. caso "Savoiagate"; richieste e deleghe di accertamento dell'Ispettorato Generale del

Ministero e della Procura Generale presso la Suprema Corte sulla gestione delle indagini e dei media nel c.d. caso "Vallettopoli". Tanto segnalava il dr. Tufano, per confutare l'assunto, contenuto nella prospettazione accusatoria trasfusa nel decreto di perquisizione del 7.6.2007 a suo carico, secondo il quale egli, nello svolgimento delle sue funzioni di Procuratore Generale della Repubblica a Potenza, avrebbe agito abusando del suo ufficio assumendo un atteggiamento censorio nei confronti solo di alcuni magistrati sottoposti alla sua vigilanza, e con salvezza di altri. A riprova della correttezza istituzionale del suo comportamento il dr. Tufano osservava che sarebbe stato sufficiente accertare quanto risultante per *tabu/as*, e cioè che tutte le segnalazioni e i rilievi per le gravi irregolarità da lui riscontrate avevano trovato puntuale ed integrale conferma e condivisione da parte degli organi disciplinari e paradisciplinari, i quali avevano proceduto a contestazioni disciplinari ovvero alla apertura di pratiche di trasferimento per incompatibilità nei confronti del Procuratore di Potenza Dr. Giuseppe Galante, del Sostituto Procuratore DDA Dr. Felicia Genovese, del Sostituto Procuratore DDA Dr. Vincenzo Montemurro, del Sostituto Procuratore Dr. Henry John Woodcock.

Evidenziava il dr. Tufano che, sino alla sua audizione del 19 marzo 2007 dinanzi alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, mai era stata posta in dubbio la correttezza dei suoi interventi, la loro doverosità e la assoluta conformità a legge. Solo con la successiva inopinata pubblicazione del contenuto dell'audizione suddetta si apriva un'inquietante manovra di delegittimazione del Procuratore Generale e di strumentalizzazione dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva in calendario diverse decisioni sulle questioni disciplinari dei magistrati sopra indicati, offrendo il destro per preannunziare, sempre sulla stampa, denunzie e querele contro lo stesso Procuratore Generale per le affermazioni rese dinanzi al C.S.M. Seguiva, infatti, la pubblicazione della denunzia presentata dal dr. Montemurro, quindi delle dichiarazioni, coperte da segreto, rese al Pubblico Ministero di Catanzaro dai

colleghi Montemurro, Pavese, Iannuzzi. Per questo, il denunciante lamentava la strumentalità e falsità delle accuse mosse nei suoi confronti, richiamando, a dimostrazione di ciò, i numerosi seguiti trasmessi al C.S.M. a seguito di tali pubblicazioni, ma, soprattutto, le informazioni rese al Vice Capo dell'Ispettorato in data 8 giugno 2007 e la documentazione in tale sede esibita, di cui chiedeva l'acquisizione. Stigmatizzava negativamente la condotta processuale del dr. de Magistris, che, in data 24 maggio 2007, tramite ufficiali del Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro, gli aveva notificato un'informazione di garanzia, disponendo l'acquisizione presso gli Uffici della Procura Generale dei soli atti di vigilanza redatti nei confronti della Dr. Genovese e relativi alla vicenda c.d. "PANIO" che la vedeva protagonista *(come se per le altre accuse non vi fosse alcunché da accertare né vi fossero acquisizioni da effettuare).* Inopinatamente, perciò, lo stesso Pubblico Ministero aveva poi adottato il 5.6.2007, anche a suo carico, un decreto di perquisizione, che veniva eseguito il successivo 7.6.2007, attingendo la propria abitazione di Potenza, quella di Napoli, le proprie autovetture e l'Ufficio della Procura Generale, operazioni di perquisizione giustificate dalla necessità di verificare l'ipotesi delittuosa di concorso in abuso d'ufficio ipotizzata a suo carico. Rilevava il denunciante che, nel corso della perquisizione presso la Procura Generale a Potenza, veniva acquisita documentazione varia, ma non gli atti di ufficio supposti come illegittimi.

Tutto ciò mentre, a pochi metri di distanza, il Vice Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia Dr. Gianfranco Mantelli procedeva al compimento delle attività ispettive volte ad accertare il contenuto delle accuse mosse dai dottori Montemurro, Pavese, Iannuzzi, e la loro sistematica propalazione a mezzo stampa, con continuata violazione del segreto investigativo.

L'iniziativa investigativa del Pubblico Ministero trovava ampia eco presso i media, ma il denunciante esprimeva perplessità sulla necessità di un atto investigativo tanto invasivo, potendo la prova del reato conseguirsi anche soltanto mediante l'acquisizione

e l'esame degli atti concorrenti ad integrare l'ipotizzato abuso d'ufficio; nonché sulle modalità di esecuzione, tenuto conto che si era svolta una operazione di polizia articolata e spettacolare, *con la sistematica presenza dei media e con la distruzione mediatica di una persona e di una professionalità illibata.*

Quanto al merito degli assunti a lui mossi nel suddetto decreto di perquisizione, ed in particolare alla accusa di avere tenuto, in relazione alla sua attività di vigilanza, una condotta abusiva finalizzata esclusivamente a danneggiare le persone dei dottori Montemurro, Woodcock e Iannuzzi, e comunque espressiva di intromissione in prerogative istituzionali affidate ad altro organo (Il Presidente della Corte di Appello, relativamente al giudice Iannuzzi) asseriva nell'esposto il dr. Tufano che sarebbe stato agevole per l'Inquirente rilevare che la iniziativa disciplinare da lui intrapresa in relazione all'arresto immotivato di n. 17 persone (essendo stata l'ordinanza del gip annullata, per loro, dal Tribunale del Riesame) aveva ad oggetto innanzitutto il P.M. richiedente e, di conseguenza, il gip (dr. Iannuzzi) che aveva accolto la richiesta, potendosi a suo caro profilare illeciti di natura penale, con conseguente obbligo di denuncia.

Obiettava, dunque, il Procuratore Generale che alcuna violazione di legge vi era stata nella propria condotta, e lamentava la unidirezionalità dell'indagine condotta dal dr. de Magistris la cui ipotesi accusatoria a suo carico si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese da Magistrati del distretto di Potenza coinvolti da rilievi disciplinari, ovvero da persone a loro estremamente vicine, mentre nessuno degli altri magistrati in servizio a Potenza era stato ascoltato in ordine alla falsità delle accuse rivolte al Procuratore Generale e alla fondatezza dei rilievi da lui mossi, puntualmente confermati dagli organi disciplinari. Osservava ancora il dr. Tufano che questo "singolare" modo di procedere, attuato nella imminenza delle decisioni del C.S.M., avrebbe destato più di una preoccupazione, per la sua dirompenza e per la sua capacità di incidere sullo

svolgersi dei procedimenti istituzionali, invertendo surrettiziamente i ruoli tra accusatori ed accusati.

Alla luce delle dedotte circostanze, il Dr. Tufano chiedeva di accertare se nei fatti esposti si ravvisassero profili di illiceità penale, non esclusa la violazione sistematica del segreto investigativo, sì che il tutto non potesse ricondursi a causali diverse dalla mancanza di diligenza.

Nella memoria del 21 luglio 2007 (a cui erano allegati 16 raccoglitori contenenti i documenti indicati nella memoria) venivano ripresi analoghi argomenti, soffermandosi in particolare il denunciante sulla inattendibilità dei magistrati di Potenza escussi dal dr. De Magistris a partire dal 30.3.2007 (ad eccezione del dr. Woodcock autore di legittime e civili rimostranze originate dalla lettura di false notizie riportate dai giornali), essendo essi destinatari di rilievi disciplinari da parte del dr. Tufano, con la conseguenza che le accuse da loro rivolte al Procuratore Generale non potevano che costituire una sorta di "reazione" con finalità "delegittimatorie" alle dichiarazioni dallo stesso rese alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 marzo 2007, oggetto di indebita pubblicazione sul quotidiano "IL GIORNALE" del 22 marzo 2007 (il dr. Tufano paria di *"concordato ammutinamento",* operato attraverso *"un 'operazione combinata sul piano giudiziario e massmediatico"* finalizzata a proporlo come indagato al fine di indurne la incompatibilità presso il distretto giudiziario di Potenza). Negava, con riferimento alle dichiarazioni del dr. Pavese, di avere mai rivolto, in colloqui informali, aspre critiche sull'operato dei dottori Montemurro e Iannuzzi; e, d'altro canto, nell'avvio dei procedimenti disciplinari e/o penali a carico de magistrati potentini, egli aveva agito sempre su segnalazioni e sollecitazioni esterne mai *motu proprio,* nell'adempimento, dunque, dei doveri di vigilanza connessi alla propria funzione. Così era accaduto anche per la segnalazione a carico della dottoressa Genovese, in relazione alla denuncia del dr. Panio, per la mancata astensione della stessa nel procedimento originato proprio dalla denuncia di

quest'ultimo: il dr. Tufano, infatti, aveva trasmesso la denuncia, ex art. 11 c.p.p. , alla Procura di Catanzaro fin dal 23.6.2005, un anno prima che lo facess e il dr. Iannuzzi. I tempi e le modalità con cui il Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. deMagistris avrebbe proceduto all'escussione testimoniale dei Magistrati potentini, il contenuto delle loro accuse, i rapporti intercorrenti tra costoro, il magistrato inquirente ed altri testi dell'Accusa, denoterebbero l'esistenza di un "complotto" giudiziario finalizzato a delegittimare l'operato del Procuratore Generale nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, per provocarne l'allontanamento dalla sede di Potenza. Quanto ai contrasti insorti tra i magistrati degli uffici giudiziari di Potenza, il dr. Tufano li riconduceva alla esecuzione delle misure cautelari adottate nell'ambito del procedimento c.d. Iena 2, da lui fatto oggetto di critiche anche in occasione dell'intervento all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, con giudizio condiviso da autorevoli parlamentari della Repubblica, dal presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane e da altre autorità, circostanza che, dunque, smentiva del tutto la accusa di una sua assonanza con alcuni esponenti della classe forense locale, atteso che, invece, le sue prese di posizione, connesse al ruolo istituzionale, trovando ampia ed autorevole eco, non potevano fondatamente considerarsi "partigiane" o "interessate". Ricusava poi una per una tutte le accuse a lui rivolte dai magistrati potentini, nel corso delle audizioni presso la Procura di Catanzaro, relativamente al suo modo di esercitare il potere di sorveglianza, diretto a favorire alcuni magistrati, nei confronti dei quali ometteva di prendere iniziative (dott.ssa Genovese, dott.ssa Apicella), ed a colpire, danneggiandoli, invece, altri, anche esorbitando da propri poteri, determinandosi a fare rilievi nei confronti di giudici, così sostituendosi e sovrapponendosi ai poteri ed alle prerogative del Presidente della Corte di Appello.

In particolare, con riferimento alla dottoressa Genovese, ed alla sua mancata, rectius tardiva, astensione nel proc. ed. Panio, riteneva che, avendo trasmesso informativa ex

art. 11 c.p.p. al Procuratore di Catanzaro, il dovere di segnalazione disciplinare spettasse a quest'ultimo.

Nulla sapeva - né gli era stato segnalato da alcuno, neppure dai magistrati potentini che ne avevano fatto oggetto delle rispettive propalazioni al dr. de Magistris nel procedimento Toghe Lucane - di altri fatti e circostanze, riportate nel decreto di perquisizione ed a lui addebitate; si riferiva, in particolare, ai ritardi nella definizione del procedimento c.d. Basilischi; all'andamento processuale del proc. c.d. Silletti - dal titolare di un centro clinico in concorrenza con quello facente capo alla famiglia della dottoressa Genovese (Centro Camillo Genovese) - nel quale, pure, si era avuto l'annullamento di molteplici ordinanze cautelari emesse dai gip; ma in quella occasione, replicando ai magistrati potentini che avevano riferito alla procura di Catanzaro che il P.G. non era intervenuto a censurare l'operato dei magistrati (P.M. e gip), precisava il dottor Tufano che, nonostante gli annullamenti pronunciati dal Tribunale del Riesame, non si era prodotto il clamore e la *"vera e propria rivolta sociale, politica, dei ceti professionali e dell'avvocatura"* derivati dal proc. c.d. Jena 2; ignorava, d'altro canto, la esistenza di una situazione concorrenziale del centro medico Silletti con quello gestito dai familiari della collega; così come non era a conoscenza di altra vicenda, che pure gli veniva addebitata dai suoi detrattori, e cioè la mancata iscrizione di alcuni nominativi nel rgnr nell'ambito dell'indagine relativa ai brogli elettorali di Scanzano Jonico, né conosceva la circostanza che la dott.ssa Genovese si fosse interessata di procedimenti contro la P.A. pur dopo la nomina alla DDA. Nulla sapeva di rapporti personali - amicali o sentimentali - eventualmente esistenti tra i vari magistrati del distretto, tali da doverne determinare il suo intervento, poiché nessuno, neppure i colleglli che ne avevano poi invece riferito al dr. De Magistris gliene aveva mai fatto cenno. Ricordava il dr. Tufano che, dalla operazione "Jena 2" sarebbe poi derivata la "guerra" interna alla Procura tra il dr Montemurro e la dottoressa Genovese, a cui si aggiunsero gii scontri tra gli avvocati della regione - che indissero 30 giorni di sciopero alla fine dell'anno

2004, e ripropostosi dopo la pubblicazione delle dichiarazioni rese, nell'ambito del procedimento Toghe Lucane, dai magistrati potentini - ; lo scontro con l'Arma dei Carabinieri , che condusse il Generale Comandante della Regione a presentare un esposto contro la Procura di Potenza. Quanto al contrasto tra Procura di Potenza e Procura Generale del distretto, secondo il dr.Tufano, si trattava di uno scontro inesistente, ostentato esclusivamente al fine di delegittimarlo.

Dedicava lunghe argomentazioni nell'intento di dimostrare la totale inattendibilità del teste don Marcello Cozzi, definito "intimo amico" del dr. Montemurro, escusso anche dal dr. De Magistris; a sostegno del suo dire il dr. Tufano richiamava i propri interventi alle cerimonie di inaugurazione degli anni giudiziari del 2005, 2006, 2007 ed altre occasioni ufficiali in cui aveva parimenti stigmatizzato la totale inattendibilità del sacerdote cosiddetto "antisura". Chiariva il dr. Tufano che i suoi rapporti con il dr. Cannizzaro trovavano origine nei gravi problemi di salute che lo avevano costretto a ripetuti ricoveri presso l'ospedale San Carlo di Potenza, dove aveva subito un delicato intervento cardiochirurgico. Proprio in ragione di plurimi ricoveri ed accessi per visite ed esami si erano instaurati rapporti cordiali con il personale sanitario, ivi compreso il direttore il dr. Cannizzaro, nei confronti dei quali tutti nutriva sentimenti di riconoscenza che lo avevano indotto a rivolgere, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, pubblico ringraziamento per l'assistenza e le cure ricevute.

Il 26.10.2007 il dr. Tufano denunciava ulteriori fatti gravissimi, a suo danno, accaduti successivamente all'esecuzione del sequestro del 7.6.2007. Egli si riferiva all'esito dell'attività ispettiva svolta a carico del dr. De Magistris, per cui era stato richiesto il trasferimento cautelare del magistrato ad altra sede e funzione; d'altro canto gli ispettori ministeriali avevano, per un verso, "squalificato" i magistrati potentini accusatori del Procuratore Generale e, per altro verso, censurato i rapporti del dr. de Magistris con la stampa ed in particolare con i giornalisti Vulpio, Macrì e Massari con i quali

(

l'Inquirente di Catanzaro era risultato essere in costante contatto, come rivelavano le intercettazioni eseguite, in altro procedimento, dalla Procura di Matera, i cui esiti erano stati portati a conoscenza del Procuratore Generale per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del capitano C.C. Zacheo, comandante della Compagnia Carabinieri di Policoro, coinvolto in quel procedimento, avente ad oggetto il reato di associazione a delinquere finalizzato alla diffamazione a mezzo stampa, ed instaurato a seguito di plurime denunce/querela sporte dall'avv. senatore Nicola Emilio Buccico, anche lui vittima, in quel circondario, di una campagna stampa diffamatoria e dai contenuti minacciosi, finalizzata ad estrometterlo, o meglio ad indurlo a rinunciare alla corsa per la carico di sindaco della città lucana. Il dr. Tufano ripercorreva il contenuto delle intercettazioni eseguite a carico di alcuni giornalisti, Vulpio, Piccenna e Carbone, dalle quali desumeva il diretto coinvolgimento del Pubblico Ministero dr. de Magistris nelle *"ripetute e devastanti fughe di notizie""* riguardanti le indagini da lui stesso condotte. Secondo lui, tali condotte costituivano la conferma della già paventata esistenza di un "complotto" con finalità di delegittimazione dell 'operato dei Procuratore Generale e riconducibile ai magistrati potentini Woodcock, Iannuzzi, Montemurro, Pavese, allo stesso De Magistris ed ad alcuni giornalisti della stampa nazionale vicini al magistrato di Catanzaro. Per questo andava verificata, in relazione al decreto di perquisizione eseguito a suo carico nel giugno 2007, la condotta del dr. de Magistris sia in relazione al delitto di cui all'art. 326 c.p., sia a quello di abuso di ufficio ex art. 323 c.p.

Con nota del 30 aprile 2008, il dr. Tufano chiedeva al dr. De Magistris di voler acquisire ai procedimento penale n. 3750/03/21 (Toghe Lucane), ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 c.p.p., copia delle due relazioni dell'Ispettore del Ministero della Giustizia, dr. MANTELLI - prot. 454/IN/07-3882 ris. del 7.09.2007 e prot. n.516/IN/07 ris. dell'8.09.2007 e di tutti i relativi atti delle due inchieste e di *"volerne trarre le conseguenze" così* come già richiesto con nota del 10 novembre 2007.

Il dr. De Magistris veniva invitato all'astensione dalla conduzione delle indagini che vedevano coinvolto il Dr. Tufano, attese le evidenti ragioni di interesse personale al merito delle medesime, soprattutto reso evidente dal contenuto della memoria presentata alla Corte di Cassazione a seguito del ricorso avverso la sentenza disciplinare.

****

- Denunce del dr. Gaetano Bonomi (Sostituto Procuratore Generale a Potenza)

Con nota del 5 giugno 2007 il Procuratore della Repubblica di Catanzaro trasmetteva la denuncia del 22 maggio 2007 del Sostituto Procuratore Generale di Potenza Dr. Gaetano Bonomi nei confronti di magistrati in servizio presso la Procura di Catanzaro per reati di cui agli artt. 323 e 326 c.p.. Veniva iscritto il procedimento penale n. 7027/07/21.

Nel corpo della denuncia il Dr. Bonomi rappresentava di aver appreso *"come era verosimile e prevedibile anche alla stregua di quanto emerge da recenti documenti dell'A.N.M. di Catanzaro e della Sezione di M.I. di Catanzaro"*, attraverso organi di informazione, precisamente "LA STAMPA" di Torino del 22.05.2007, di essere indagato con accusa di abuso d'ufficio per un presunto "comitato d'affari" di Potenza oggetto di attività d'indagine da parte del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS. Si vedeva, pertanto, costretto oltre che *a denunziare lo stesso magistrato per tutti i reati ravvisabili e connessi alla avvenuta pubblicazione di tali notizie*, a rinnovare nei suoi confronti gli inviti ad astenersi dalle indagini lo che riguardassero come indagato o parte lesa, già formulati e notificati in data 13.10.2005 e 3.05.2007. La richiesta di astensione formulata dal dr. Bonomi (indagato in Toghe Lucane) nei confronti del P.M. titolare delle indagini, si fondava sulla circostanza che lo stesso Bonomi avesse operato presso l'Ispettorato del Ministero per oltre dieci anni, dal 1987 al 1998, circostanza questa che andava posta in relazione con l'inchiesta, a carico del dottor De Magistris, che quel medesimo organo stava portando avanti al tempo in cui il dr. Bonomi veniva indagato a Catanzaro.

In particolare, l'invito al Pubblico Ministero veniva fondato su seguenti elementi:

a) *motivi già esplicitati nelle note in data 13.10.2005 e 2.5.2007 attinenti sostanzialmente alla inopportunità che un magistrato inquisito dall'Ispettorato Generale con verosimili conseguenti proposte a suo carico oltre che raggiunto da interrogazioni parlamentari, pure portate a conoscenza di vari Organismi titolari di poteri dì controllo e disciplinari, si occupi di vicende riguardanti un magistrato (lo scrivente) che ha lavorato presso l' Ispettorato per circa dieci anni;*
b) *per tutto quanto emerge da documenti emessi nell'aprile 2007 dall'Associazione Nazionale Magistrati e dalla Sezione M.I. di Catanzaro in relazione al dr. de Magistris;*
c) *per tutto quanto emerge dal documento redatto dall'Assemblea degli Avvocati del Foro di Potenza del 18.5.2007 con cui veniva sostanzialmente denunciata tra l'altro "una continua violazione del segreto istruttorio perpetrata anche attraverso l'utilizzo strumentale dei mezzi di comunicazione" con riferimento sempre ad indagini condotte dalla Procura di Catanzaro nella persona del Dr. De Magistris.*

Quanto ai riferimenti, contenuti nell'articolo pubblicato da LA STAMPA, ai colloqui intercorsi tra i Magistrati di Potenza Dr.ssa Magariello e Dr. De Luca nell'ambito di accertamenti condotti dalla Procura Generale di Potenza sullo stato e sul funzionamento della Procura di Potenza, il Dr. Bonomi riteneva sufficiente allegare una nota della Dr. Claudia De Luca a lui diretta per conoscenza, nella quale riteneva trovassero smentita le asserzioni riportate nell 'articolo.

****

Al dottor de Magistris è anche imputato l'abuso di ufficio in relazione alle attività di perquisizioni eseguite a carico della dottoressa Luisa Fasano, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Potenza, presso il domicilio in cui coabito con il parlamentare, on.

Salvatore Margiotta. Il procedimento nasce dalla denuncia del 16.7.2008 con cui la dottoressa Fasano denunciava il dr. de Magistris, e gli ufficiali di p.g -Guardia di Finanza - Polizia Tributaria di Catanzaro (per i quali si procede separatamente) per il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. in relazione a presunte violazioni dell'art. 68 della Costituzione in materia di immunità parlamentari.

Il dottor de Magistris è raggiunto anche dalla denuncia, per violazione del segreto investigativo con riferimento al contenuto del decreto di perquisizione del 5-7.6.2007, relativamente alla parte in cui si fa riferimento alla avvenuta iscrizione nel rgnr di alcuni indagati di altro procedimento pendente presso la Procura di Potenza, e segnatamente dei nominativi dell'avvocato Labriola e del cancelliere della Corte di Appello Lonigro, (proc. N. 7733/07). Infatti, con nota del 13 luglio 2007, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Potenza Dr. Francesco Basentini, denunciava il Dr. Luigi De Magistris per il reato di cui all'art. 326 c.p., per aver disvelato nel decreto di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007 un atto riservato della Procura di Potenza, segnatamente gli estremi di un provvedimento di iscrizione emesso dal Dr. Basentini in data 23 maggio 2007 nell'ambito del procedimento 985/04/21 a carico di Giuseppe Labriola (Avvocato del Foro di Potenza) ed Eugenia Lonigro (funzionaria in servizio presso la Corte d'Appello di Potenza) per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 90 DPR 570/60 consumato in Scanzano Jonico dal marzo al 18 aprile 2005.

****

LA **RICHIESTA DEL** P.M.

Al termine delle indagini il P.M. ha richiesto l'archiviazione con un atto nel quale riversava il contenuto di moltissime attività compiute durante le indagini, nell'ambito dei singoli procedimenti, inizialmente iscritti in relazione a ciascuna notizia di reato, e poi riuniti al presente fascicolo, per ragioni d connessione.
Nella propria richiesta il P.M., ritenendo infondate le accuse rivolte al dr. De Magistris, relativamente alle condotte abusive a lui ascritte negli esposti/denunce/querele degli opponenti, e dei denuncianti dottori Basentini, Bonomi, e Fasano, concludendo per la insussistenza del reato di cui all'art. **323** c.p. non avendo riscontrato, nel compimento delle indagini svolte dal suddetto magistrato, nella gestione del procedimento c.d. Toghe Lucane, condotte contrastanti con la normativa processuale delineata nel codice di rito, né essendo emerse pregresse ragioni di astio/inimicizia del magistrato inquirente con gli opponenti, indagati nel procedimento n. 3750/03/21 della Procura di Catanzaro, in grado di intaccare la imparzialità del Pubblico Ministero, nella gestione degli affari giudiziari. Neppure il P.M. ha ritenuto riscontrata la circostanza di un accordo, intercorso tra il dr. De Magistris, i colleghi di Potenza che egli chiamò a rendere s.i.t., e alcuni giornalisti, avente natura complottistica, finalizzato a delegittimare alcuni magistrati potentini - tra cui la dottoressa Genovese (in forte contrasto personale soprattutto con il dr. Montemurro) e il Procuratore Generale dr. Tufano, che aveva intrapreso iniziative disciplinari nei confronti dello stesso dr. Montemurro e del dr. Woodcock, e censurato la professionalità di due giudici, i dottori Pavese e Iannuzzi - i quali si trovavano opposti a quelli, nell'ambito di un aspro conflitto interno che si era venuto a creare da alcuni anni all'interno degli uffici giudiziari di Potenza. Anche con riferimento al reato di cui all'art. 326 c.p. il P.M. ha richiesto l'archiviazione del procedimento ritenendo che le pur oggettive rivelazioni di notizie riservate, riguardanti l'andamento delle indagini in corso, contenute in alcuni articoli di stampa,

non siano ascrivibili al dr. De Magistris, né ai giornalisti, autori delle pubblicazioni, che con lui avrebbero concorso.

La tesi dell'Ufficio della Procura della Repubblica è che l'atteggiamento delegittimatorio abbia attinto, piuttosto, proprio il dr. De Magistris, che presso la Procura di Catanzaro si è trovato ad operare in un clima difficilissimo nel quale gli stessi vertici dell'Ufficio Inquirente - coloro ai quali, cioè, è affidato dall'ordinamento il controllo di legalità sul territorio - mantenevano relazioni, intessute anche di cointeressenze economiche, con persone - anche esponenti politici - coinvolti anche in delicatissime indagini, ivi comprese quelle curate dal dr. De Magistris, nell'ambito dei procedimenti Poseidone, Why Not, non avendo essi magistrati disdegnato neanche di esporsi in loro compagnia nel corso di pubbliche assemblee di stampo prettamente politico.

Il riferimento è al Procuratore della Repubblica dr. Lombardi ed al Procuratore Aggiunto dr. Salvatore Murone, il primo autore della revoca della delega in favore del dr. De Magistris nell'ambito del procedimento Poseidone, e il secondo ispiratore dell'avocazione del procedimento Why Not. Entrambe le iniziative, apparentemente legittime, dei due vertici dell'ufficio Inquirente catanzarese, sarebbero state, invece, ispirate, secondo la ricostruzione della Procura di Salerno, da ragioni estranee al corretto esercizio delle funzioni direttive loro attribuite.

Invero, era accaduto che il 29.3.2007 il dr. Lombardi avesse revocato la delega al dr. De Magistris nell'ambito del procedimento Poseidone, poi astenendosi immediatamente dopo adducendo ventennali rapporti di amicizia con uno degli indagati di quel procedimento, Giacarlo Pittelli, avvocato e Senatore della Repubblica. In realtà i legami erano ben più radicati, con coinvolgimenti in attività di natura imprenditoriale del senatore/indagato da parte di familiari del suddetto Procuratore Capo, tali da imporne *ab initio* la astensione, e da indurre fondatamente, sulla base delle risultanze investigative di cui il P.M. ha dato ampia ricostruzione nella propria richiesta, a ritenere

che egli possa essere stato l'autore di una gravissima violazione del segreto istruttorio. Risulta, infatti, che il suddetto avvocato/senatore fosse a conoscenza, prima della sua esecuzione, di una perquisizione disposta, nell'ambito del procedimento c.d. Poseidone, dal dr. De Magistris, a carico, tra gli altri, di uno degli indagati, il dr. Chiaravalloti, (ex magistrato che aveva ricoperto negli uffici giudiziari della Calabria ruoli di vertice, quale Avvocato Generale e Procuratore Generale, poi, in politica, avendo presieduto la Giunta Regionale della Calabria) a quel tempo assistito proprio dall'avvocato amico del Procuratore, quest'ultimo essendo co-delegato al procedimento; e, dopo la denuncia del dr. De Magistris, i riscontri provenienti dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti, tra cui giornalisti, magistrati ed esponenti delle Forze dell'ordine, indirizzano nel senso che la notizia dell'imminente atto investigativo possa essere stata anticipata all 'avvocato/senatore proprio dal Vertice della Procura a cui il sostituto co-delegato, il dottor de Magistris, aveva fornito copia del provvedimento.
Sono sempre magistrati all'epoca in servizio presso la Procura di Catanzaro - molti di loro - sentiti durante le indagini, a descrivere il clima "di sospetto" che si instaurò presso quell'ufficio a seguito dell'insediamento, nell'estate 2005, quale procuratore aggiunto, del dr. Salvatore Murone. Invero, essi hanno riferito come nella gestione dell'Ufficio da lui diretto il Procuratore Lombardi - che si interessava poco dell'andamento delle indagini dei propri sostituti, salva l'occasione in cui esse coinvolsero l'aw. Pittelli, - aveva sempre conferito, di fatto, ampia delega all'Aggiunto, prima al dottor Spagnuolo (che aveva, però, mantenuto un clima sereno nell'ufficio) e, poi, appunto, al dr. Murone. Questi, imponendo una gestione sostanzialmente più autoritaria e verticistica dell'ufficio, si era attirato le critiche dei colleghi che avevano espresso il proprio dissenso anche con note scritte. Ottimi, invece, erano i rapporti tra i sostituti, ivi compreso quelli del e col dottor De Magistris, almeno fino all'estate del 2007.

Invero - osserva il P.M. - erano di pubblico dominio i rapporti di abituale frequentazione e anche di comunanza politica dei dottori Murone e Lombardi con il senatore avvocato Giancarlo Pittelli - anche attestati da frequentazioni pubbliche e partecipazioni a consessi di natura politica, nonchè i rapporti con altro avocato, il senatore Nicola Emilio Buccicio, già componente laico del C.S.M., che aveva fortemente propugnato ed ottenuto la nomina del dr. Murone a Procuratore Aggiunto a Catanzaro (che era, in quell'occasione, prevalso sull'altro candidato, il dr. Garbati), e ciò, nonostante ,all 'esito di pregresse attività ispettive, il'Ufficio Ministeriale avesse segnalato la sussistenza di profili di incompatibilità ambientale del dr. Murone a svolgere le funzioni giudiziarie in ambito Lametino (area geografica di cui era nativo e rientrante nella competenza distrettuale della Procura di Catanzaro). Il P.M. teneva anche ad evidenziare che tutte le interrogazioni parlamentari di cui fu oggetto il dr. De Magistris in ragione delle inchieste da lui condotte, avevano come comune denominatore il coinvolgimento del dr. Chiaravalloti, più volte indagato nei procedimenti del dr. De Magistris; anche il dr. Chiaravalloti era difeso dall'avvocato Pittelli.

Notori ed attestati da plurime fonti dichiarative, compresi molti magistrati operanti nel distretto di Catanzaro, i rapporti tra il dr. Murone ed il Procuratore Generale f.f. dr. Dolcino Favi, che si rese autore della avocazione del procedimento *Why Not* nell'autunno del 2007.

Come detto, la Procura di Salerno, sulla base dei risultati delle indagini, e in particolare in ragione delle dichiarazioni rese da alcuni magistrati del distretto di Catanzaro, tra cui alcuni di coloro che furono poi delegati all'inchiesta, dopo la avocazione, considera il dr. Murone l'ispiratore della suddetta avocazione, finalizzata sostanzialmente a sottrarre l'inchiesta al dr. de Magistris, al fine di conseguirne, ab externo, il controllo delle indagini, attraverso i successivi magistrati delegati, alcuni dei quali da lui personalmente scelti, e comunque avendo condizionato la scelta dello stesso P.G, cui

era legato da vincoli amicali; e ciò in ragione di acclarati rapporti, non solo amicali, del suddetto magistrato con alcuni indagati nel procedimento, tra cui il dr. Saladino e l'avvocato Pittelli, a cui era notoriamente legato da anni. Significative in tal senso sono anche le dichiarazioni rese il 28.12.2007, del responsabile della sez p.g. della G.d.F. della Procura di Catanzaro (a riscontro delle dichiarazioni del dr. de Magistris) il quale ha riferito di come lo stesso Lombardi ritenesse che il dr. Murone manifestasse l'intento di defenestrare il dr. De Magistris dalla conduzione delle indagini, tanto che - come gli aveva confidato - spinto proprio dal dr. Murone, a seguito della iscrizione dell'avvocato Buccico nel procedimento Toghe Lucane, aveva pensato di revocare la delega di indagini al dr. De Magistris anche in tale inchiesta,
Più di uno dei magistrati sentiti ascrive la responsabilità per le **fughe di notizie** relative ai fascicoli gestiti dalla Procura di Catanzaro al Procuratore Aggiunto dr. Murone. Tali dichiarazioni sono, peraltro, in linea con il contenuto dell'intervista resa dal dr. De Magistris al Corriere della Sera, pubblicata il 17.7.2007, (si tratta dell'intervista per la quale il giornalista Carlo Vulpio si recò a Parigi, dove si trovava il dr. De Magistris in vacanza) relativa alla fuga di notizia della iscrizione nel procedimento Why Not dell'allora Premier Romano Prodi, in cui egli ricorda che della iscrizione erano a conoscenza sia Lombardi che Murone
Il P.M. procedente, nell'escludere la responsabilità del dr. De Magistris nelle fughe di notizie che accompagnarono molte attività investigative da lui seguite, e che riguardarono non solo il procedimento Toghe Lucane, considera che da esse il dr. De Magistris non ricavò alcun giovamento, atteso che in alcuni casi si rivelarono pregiudizievoli per le indagini, come quando il 17.6.2007, il quotidiano Calabria Ora, attraverso un articolo di Paolo Pollicchieni, pubblicò la notizia della perquisizione c.d. San Marino, eseguita il giorno successivo nell'ambito del proc. Why Not. La perquisizione del giorno seguente, infatti, ebbe un esito pressocchè negativo. D'altro canto, osserva sempre il P.M, fin quando il dr de Magistris è rimasto l'unico depositario

della conoscenza di determinate attività investigative, nessuna notizia è mai emersa ali 'esterno; le rivelazioni si sono registrate sempre dopo che singoli atti o attività erano state trasmesse alla p.g. per la esecuzione, o dopo essere state portate a conoscenza dei vertici della Procura per dovere di informativa. Infine, il dr. De Magistris aveva sempre informato, con apposite note, il Procuratore della Repubblica della pubblicazione di notizie coperte da segreto istruttorio. Tutti i giornalisti sentiti durante le indagini, d'altro canto, hanno escluso che il dr. De Magistris abbia mai rivelato loro notizie relative ai procedimenti di cui era titolare.

Ritiene, invece, il P.M. che anche le fughe di notizie rientrassero nel più ampio disegno di delegittimazione del dr. de Magistris messo in atto da un certo momento in poi al fine di determinare, attraverso tali strumentali condotte, apparentemente riconducibili allo stesso magistrato inquirente, iniziative disciplinari finalizzate a radicarne la incompatibilità ambientale che ne producesse, come avvenuto, l'allontanamento dalla Procura di Catanzaro.

Tra i soggetti interessati a conseguire tale risultato, secondo il P.M., vi era, appunto, l'avvocato Pittelli, indagato nel procedimento Poseidone e poi in Why Not, dal dr. de Magistris, e difensore di molti degli indagati "eccellenti" delle inchieste condotte dal dottor De Magistris. Anche nell'ambito del procedimento Toghe Lucane, tra i magistrati coinvolti nella indagine, egli assiste alcuni indagati, la dottoressa Granese e i coniugi Cannizzaro/Genovese, la quale ultima, attraverso il suddetto difensore, aveva chiesto al dr. Lombardi, in occasione dell'interrogatorio fissato per il 31.3.2007, che l'atto fosse raccolto, appunto, dal Procuratore della Repubblica, sebbene, proprio il giorno 29.3.2007, il suddetto magistrato avesse presentato dichiarazione di astensione nell'ambito del procedimento Poseidone, in ragione dei suoi rapporti con l'avvocato Pittelli.

Cosi, nella magistratura calabrese mostrava insofferenza alle indagini del dottor De Magistris, che egli conduceva senza riguardi anche nei confronti degli esponenti delle

più alte cariche istituzionali e politiche, anche il Procuratore Generale facente funzioni dr. Dolcino Favi che, nell'ottobre 2007, su segnalazione dell'Aggiunto Salvatore Murone, a seguito della iscrizione nel rgnr del nominativo dell'allora Ministro Guardasigilli - che, poche settimane prima, aveva chiesto al CSM la adozione di provvedimenti disciplinari, anche cautelari nei confronti del dr. De Magistris - adottava un illegittimo provvedimento di avocazione dell'indagine c.d. Why Not, in assenza dei presupposti di legge, non sussistendo, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, il dovere di astensione da parte del dr. De Magistris in ragione delle indagini che aveva in corso a carico dei Ministro Guardasigilli, nei cui confronti erano emerse notizie di reato, fondanti la iscrizione, già prima di tali iniziative. Al contrario doveva ritenersi che anche le iniziative disciplinari fossero in realtà finalizzate ad estromettere il dr. de Magistris da inchieste che vedevano coinvolti esponenti della politica, della imprenditoria, della stessa magistratura, con coinvolgimenti anche di esponenti della massoneria e dei servizi segreti.
Le inchieste disciplinari di cui era stato fatto oggetto il dottor De Magistris, a cominciare dall'anno 2005, sempre sollecitate da interventi di parlamentari che ripetutamente nel corso degli anni si sono interessati delle inchieste del magistrato catanzarese mettendone in luce gli insuccessi, si erano sempre concluse favorevolmente al dott. De Magistris. Nel 2007, invece, l'attività ispettiva a suo carico, sollecitata da più parti, dai vertici della Procura Catanzarese, dalle segnalazioni dei colleghi indagati nel procedimento Toghe Lucane, da magistrati della Procura di Matera, avevano portato ai rilievi ispettivi di cui alla relazione a firma del dr. Mantelli del settembre 2007 e, poi, alla condanna da parte del Consiglio Superiore con la sentenza del 19.1.2008. Secondo la ricostruzione della Procura salernitana, non sono estranei all'esito di tali ultime attività disciplinari i rapporti di alcuni magistrati coinvolti nell'inchiesta Toghe Lucane con rappresentanti dell'Ufficio dell'Ispettorato, con esponenti della magistratura associata e dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura.

Con riferimento alle vicende che hanno riguardato il procedimento Toghe Lucane, il P.M. osserva, in sintesi, - richiamato e valutato il compendio investigativo oggetto del procedimento, nel quale si faceva riferimento, quale tema di indagine, ad un comitato di affari che, attraverso ramificazioni nei settori dell'avvocatura, della pubblica amministrazione, ivi comprese la magistratura e la sanità, dominava l'intera Regione Basilicata - che anche in tale procedimento siano state attuate a danno del Dr. de Magistris manovre di delegittimazione, anche attraverso anomale interferenze investigative da parte degli uffici giudiziari lucani - sulla base di strumentali denunce/querele di indagati nel procedimento Toghe Lucane, attraverso le quali si giungeva anche ad attivare servizi di intercettazione che finivano per attingere anche il dottor de Magistris, e cioè lo stesso P.M. inquirente che stava indagando proprio su di loro.

Quanto alle indagini svolte dal dr. De Magistris nell'ambito di tale procedimento, per quei che qui rileva, vengono in considerazione - nella valutazione della sussistenza dei profili di illiceità penale denunciati - le operazioni di perquisizione svolte il 27.2.2007 ed il 7.6.2007 e gli atti investigativi compiuti medio tempore dal dr. de Magistris, su cui si è concentrata anche l'attenzione dei media locali e nazionali, dando luogo ad alcuni articoli, oggetto di censura da parte degli opponenti, i quali denunciano, oltre al loro carattere diffamatorio e/o calunnioso - aspetti, tuttavia, estranei al presente procedimento - anche le sottostanti e presupposte condotte illecite di rivelazione di segreto istruttorio che hanno consentito ai giornalisti autori di siffatti articoli di rendere pubblici atti/fatti attinenti ad indagini in corso e, dunque, coperti da segreto istruttorio.

La conclusione del P.M. si fonda sul contenuto delle dichiarazioni rese dai magistrati potentini sentiti dal dr. de Magistris a partire dal marzo 2007 (dottori Iannuzzi, Montemurro, Woodcock, Pavese), sugli accertamenti del consulente del P.M., il dr. Genchi, sui riscontri provenienti dai tabulati telefonici, e da alcune intercettazioni, nonché da altre fonti dichiarative. Vengono evidenziati dal P.M. i legami del dr.

Cannizzaro con gli ambienti massonici e della criminalità organizzata (fatti, questi ultimi, per cui era stato anche sottoposto a procedimento penale poi giunto all'archiviazione decretata dall'A.G. di Salerno), la circostanza che la moglie, la dott.ssa Genovese , magistrato con delega alla DDA, e, prima, alla P.A. presso la locale Procura della Repubblica, mantenesse non disinteressati rapporti con esponenti politici, come il senatore, già componente laico del CSM, avvocato Nicola Buccico, essendo ella interessata alla nomina di componente Nazionale Antimafia, nomina che il magistrato conseguì. I legami della dottoressa Genovese con gli ambienti politici locali, d'altro canto, avevano anche altre ragioni, legate alla carriera ed alle aspirazioni professionali del proprio coniuge, il dottor Cannizzaro. Per questo, la dottoressa Genovese manteneva, omettendo di astenersi, la delega nel procedimento c.d. Panio (nato dalla denuncia di quest'ultimo, per vicende attinenti alla Sanità della Regione) nei confronti dei componenti della Giunta Regionale della Basilicata, organo competente alla nomina del direttore della principale Azienda Ospedaliera della Basilicata, l'Ospedale San Carlo di Potenza, a cui concorreva, appunto, il dr. Cannizzaro, che tale nomina ottenne. La dottoressa Genovese che, proprio in ragione delle indagini in corso nel proc. Toghe Lucane (in particolare , come detto, nel proc. n. 444/05/21, poi riunito al proc. n. 3750/03), aveva fatto richiesta ai vertici della Procura di essere esnerata da tutti i procedimenti che avessero ad oggetto esponenti della Regione, aveva trattenuto, tuttavia, il suddetto procedimento nel quale formulava richiesta di archiviazione, poi astenendosi solo dopo che il gip ebbe rigettato la richiesta restituendo gli atti per nuove indagini. La successiva evoluzione del processo (che, dopo altra richiesta di archiviazione formulata dal dr. Galante, e rigettata nuovamente dal gip dr. Iannuzzi che ne ordinava la imputazione coatta, giungeva alla fase dibattimentale,) sarebbe stata caratterizzata da altre anomalie, connesse alla circostanza che il processo si sarebbe celebrato, nella fase iniziale, in presenza di una situazione di conflitto di interessi tra giudice e P.M. di udienza (con richiamo ai riscontri provenienti dai tabulati telefonici);

P.M. che risultava anche legato da vincoli amicali con la dottoressa Genovese (in tal senso i tabulati telefonici attestanti conversazioni con la dottoressa Genovese, in concomitanza con la celebrazione delie udienze).

11 processo c.d. Panio, in primo grado, si è concluso con sentenza assolutoria nei confronti di tutti gli imputati, allegata agli atti.

L'iscrizione della dottoressa Genovese per il reato di corruzione in atti giudiziari, sopravvenuta nell'aprile 2007, trovava fondamento pur sempre nei legami della dottoressa Genovese con il senatore avvocato Buccico.

Invero, tale iscrizione era stata determinata dalla condotta del magistrato in altra vicenda giudiziaria della quale si era interessata, quale delegato alla DDA - prima che il procedimento fosse trasferito alla Procura di Matera, per competenza territoriale, avendo escluso il Tribunale del Riesame la sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 1. 203/91 (che aveva radicato originariamente, appunto, la competenza distrettuale) - e riguardante i cc.dd. brogli elettorali di Scanzano Jonico, in cui erano state emesse, su richiesta proprio della dottoressa Genovese, numerose ordinanze cautelari che avevano attinto anche il sindaco p.t. del paese della costa jonica. In quel procedimento, infatti, erano risultati coinvolti anche un noto esponente del foro potentino, l'avvocato Labriola - politicamente legato all'avvocato Buccico - e una dipendente della Corte di Appello di Potenza, Eugenia Lonigro, i quali erano stati oggetto di intercettazioni dalie quali risultavano accordi per la individuazione di presidenti di seggio "compiacenti". Tuttavia, nei loro confronti era stata omessa la iscrizione nel rgnr, artatamente, secondo quanto sostenuto dai magistrati potentini sentiti dal dr. De Magistris a partire dal 30.3.2007, proprio in ragione del legame dell'avvocato Labriola con l'avvocato Buccico, e sempre, sostanzialmente, perché la dottoressa Genovese, che conduceva le indagini, era interessata a non contrastare il suo "sostenitore" in Parlamento per la nomina alla Commissione Antimafia. L'iscrizione sarà poi effettuata dal dott. Basentini, sostituto procuratore della Repubblica a Potenza, che ereditò il procedimento. Per questi

fatti il dottor de Magistris, nel decreto di perquisizione del 26.2.2007, aveva elevato la imputazione di corruzione in atti giudiziari a carico della dottoressa Genovese. Attestati dalle indagini erano anche i rapporti della dottoressa Genovese con magistrati ricoprenti cariche nell'ANM, nonché con componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Anche tale profilo veniva ricondotto dal P.M. all'ampio contesto nel quale sarebbe maturato l'intento di delegittimazione del dr. de Magistris. A tale contesto non sarebbe stato estraneo, d'altro canto, neppure il Procuratore Generale di Potenza, il dr. Tufano il quale - in ragione dei propri rapporti con i coniugi Cannizzaro (a cui era legato in ragione delle sue condizioni di salute che lo avevano costretto a plurimi ricoveri presso l'Ospedale San Carlo) - e Genovese (come attestato, oltre che dalle dichiarazioni dei magistrati di Potenza sentiti dal dr. de Magistris, anche da tabulati telefonici e intercettazioni telefoniche (cfr. la conversazione tra i due a proposito di una puntata della trasmissione televisiva Chi L'ha Visto?), nonché con esponenti della classe forense locale, e per i legami con rappresentanti dell'ispettorato del Ministero - avrebbe operato in violazione dei suoi doveri di imparzialità e terzietà nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui magistrati del distretto. Egli, infatti, da un lato, si era dimostrato in molte occasioni, anche pubbliche (vedi interventi alla inaugurazione dell'Anno Giudiziario dal 2005 al 2007), fortemente critico sulle modalità investigative e sulle scelte processuali di alcuni magistrati potentini, in particolare i dottori Montemurro e Woodcock, e poi i giudici Jannuzzi e Pavese, e anche del Procuratore della Repubblica, Galante, (a cui ascriveva un'inadeguata gestione dell'Ufficio, ritenendolo di fatto responsabile dello scontro interno alla Procura che si era creato tra la dottoressa Genovese ed il dottor Montemurro e che porterà al trasferimento per incompatibilità ambientale di entrambi); dall'altro, il P.G. nessuna iniziativa aveva ritenuto, invece, di intraprendere, in ambito disciplinare, a carico della dottoressa Genovese, in relazione alle modalità con cui aveva gestito, in fase investigativa e nelle determinazioni conclusive, i procedimenti a lei affidati nelle

occasioni prima descritte, anche sottovalutando, il dr Tufano, le indagini interne che la stessa aveva condotto in ordine all'accesso del dottor de Magistris presso gli uffici della Procura di Potenza nel maggio 2007 (avendo la dottoressa Genovese acquisito informazioni presso il personale amministrativo, a cui aveva chiesto, ottenendole, adeguate relazioni sui movimenti del magistrato catanzarese all'interno degli uffici di Potenza), con condotta significativa del perseguimento di intenti personali e privati, estranei alla pubblica funzione in quei luoghi esercitata. Analoga inerzia il dr. Tufano aveva manifestato omettendo di intervenire per verificare nel delicato processo "Panio", a carico di tutti i componenti della Giunta Regionale della Basilicata (in cui si era già verificata la situazione di incompatibilità della dott.ssa Genovese, che aveva inizialmente condotto le indagini) l'idoneità a sostenere l'accusa in dibattimento del magistrato del Pubblico Ministero delegato, rispetto alla quale si paventava la sussistenza di un situazione di incompatibilità con il presidente del collegio. Invero, secondo la ricostruzione del P.M., tali inerzie non potevano considerarsi casuali, o frutto di mera negligenza, poiché, invece, anche il dr. Tufano risultava motivato, nei suoi comportamenti istituzionali, da rapporti non trasparenti con esponenti delle istituzioni. In particolare, egli, secondo il racconto che proveniva dalle dichiarazioni dei magistrati potentini, risultava sensibile alle istanze della classe forense, di cui aveva pubblicamente condiviso le proteste attuate nei confronti della Procura della Repubblica, (anche registrando, per tale presa di posizione, il dissenso di alcuni consiglieri del CSM), posizione particolarmente accentuatasi soprattutto in occasione della esecuzione di ordinanze cautelari nei procedimenti denominati Jena e Jena 2, Savoiagate; d'altro canto, l'omesso intervento disciplinare nei confronti della dottoressa Genovese era riconducibile al rapporto fiduciario dell'Alto Magistrato con il marito di quest'ultima, direttore generale dell'Ospedale che più volte lo aveva accolto, a cui aveva rivolto pubblico ringraziamento. Dalle indagini, e, segnatamente, dalle dichiarazioni dei magistrati potentini, e riscontrate da altre fonti dichiarative, emerge

che il dr. Tufano ebbe a prendere posizione in favore di un ufficiale di p.g., indagato dalla Procura di Potenza, non avendo esitato ad indicare all'inquisito un avvocato in grado di "fare guerra" al magistrato inquirente, che egli non riusciva a tenere a freno nelle inchieste che portava avanti.

In sintesi, secondo il P.M., il trasversale progetto di delegittimazione del dr. de Magistris, che si fondava soprattutto sulle istanze degli stessi inquisiti del magistrato, ha prodotto l'esito perseguito, poiché il dr. de Magistris , nell'arco di poco meno di un anno, dal marzo 2007, si è visto prima estromesso, sulla base di due provvedimenti illegittimi - atteso che la revoca della delega nel procedimento Poseidone era stata adottata dal Procuratore Lombardi un attimo prima di astenersi egli stesso per gravi ragioni di convenienza, mentre l'avocazione si fondava su presupposti di incompatibilità insussistenti - da due importanti inchieste giudiziarie che avevano ad oggetto la illegittima gestione di finanziamenti pubblici, anche provenienti dalla comunità europea, nei settori della tutela delle acque dall'inquinamento e in quelli dell'informatica e del lavoro interinale; intanto, il magistrato di Catanzaro veniva indagato dalla Procura salernitana a cui erano pervenute numerosissime denunce piovute sull'ufficio dal maggio 2007, e, contemporaneamente, veniva inquisito e condannato dalla Sezione Disciplinare del C.S.M., che, ritenendolo incompatibile all'espletamento delle funzioni requirenti, nel gennaio 2008 lo condannava alla censura e lo trasferiva al Tribunale di Napoli. Oggi il dr. De Magistris è in aspettativa elettorale.

Quanto al procedimento Toghe Lucane, per il quale invece il dottor de Magistris ha mantenuto la delega fino al suo trasferimento ad altro ufficio giudiziario, giungendo ad emettere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 8.8.2008, allegato agli atti, occorre premetterne, per una migliore comprensione, la genesi e effettuare un sintetico richiamo al contenuto dell'indagine.

Il procedimento n. 3750/03 fu iscritto a carico della dottoressa Granese Iside (Presidente del Tribunale di Matera) +7 il 16.12.2003. Si aggiunse, il 7.2.2007, sulla base della informativa GdF - Sezione Tributaria di Catanzaro del 21.12.2006, il nominativo di Buccico Nicola Emilio (per artt. 323,378 c.p.).

Il 15.2.2005 i due PP.MM. allora titolari, dottori De Magistris e Spagnuolo, separavano alcuni atti che davano vita a due autonomi procedimenti:

- a) **1812/05/44** per 323 c.p. accertato il 9.2.005, poi passato a noti proc. **n. 949/06/21** il 6.4.2006 con iscrizione ex art. 323 c.p. a carico del dr. Chieco, p.o. società Marinagri spa. - Delegato dr. De Magistris
- b) **444/05/21** iscritto il 15.12.2005 a carico della dott.ssa Genovese per il reato di cui agli artt. 110-323 c.p. accertato il 27.1.2005 (relativamente alla mancata astensione nel procedimento c.d. Panio) delegati de Magistris e Spagnuolo. In tale procedimento il dr. de Magistris, il 17.2.2007, procedeva ad iscrivere anche il dr. Cannizzaro Michele per il reato di cui agli artt. 110-323 c.p. (quale concorrente extraneus della moglie) e Galante Giuseppe (Procuratore di Potenza) per il reato di cui agli art. 110-323 c.p.. Al fascicolo veniva delegato, in luogo del dr. Spagnuolo, il Procuratore dr. Lombardi.
- Il 16.4.2007 venivano iscritti i coniugi Cannizzaro/Genovese per il reato di cui agli artt. 319 ter e 321 c.p. sulla base delle risultanze investigative provenienti da ulteriori atti e , segnatamente, sulla base delle dichiarazioni rese dai magistrati potentini escussi dal 30.3.2007.

Tali due procedimenti (il proc. n. 949/06 per la vicenda Marinagri, a carico di Chieco , Bubbico, Spitz Elisabetta, Pepe Giuseppe, Viceconte Felice, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 323 , 640 bis c.p.; ed il proc. n. 444/05 a carico di Genovese /Cannizzaro per 323 - 319 ter - 321 c.p.) sono poi confluiti, con provvedimento del dr. De Magistris del 3.5.2007, nel proc. Toghe Lucane, n. 3750/03/21.

Il 4.5.2007 il dr. De Magistris iscriveva nel proc. n. 3750/03 il dr. Tufano, per il reato di cui agli art. 110, 323 c.p. , nel quale erano stati già iscritti Bonomi, Barbieri Vincenzo, Costanza Biagio, per 323 e 326 c.p. accertati il 7.11.2006, iscritti il 16.1.2007, sulla base della trasmissione il 22.12.2006 del proc. 3703/06 da parte della Procura di Potenza.

Il 5.6.2007 veniva iscritto il reato di cui all'art. 416 c.p. a carico di Granese, Galante, Chieco, Buccico, Genovese, Cannizzaro, Vitale, Gentili Piero, Bubbico Filippo, sulla base della informativa n. 17036 GdF CZ del 1.6.2007. Venivano anche iscritti Fasano Luisa, per 110, 323 c.p., in Potenza; Labriola per 319 ter, 321, 416 c.p. in Matera, Autera Vincenzo per 110,323 c.p.. Seguivano altre iscrizioni, fino all'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale sono configurate due diverse associazioni a delinquere (capi A) e B) e plurime ipotesi di corruzione, truffa, falso, abuso di ufficio, ed altro.

Il Procedimento Disciplinare a carico del dr. De Magistris

Si è già detto che il dr. De Magistris, sottoposto a procedimento disciplinare anche in relazione ad atti ed attività compiuti nel procedimento Toghe Lucane, ha subito, dal Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza divenuta definitiva, la condanna alla censura ed alla sanzione accessoria del trasferimento di sede e funzioni. Con riferimento alle vicende oggetto del procedimento Toghe Lucane il Consiglio Superiore della Magistratura ha censurato il magistrato con riferimento alle caratteristiche del decreto di perquisizione del 5-7 giugno 2007. Ci si riferisce alla imputazione contenuto alla lettera B) della incolpazione disciplinare, come si legge nella sentenza del 19.1.2008, per avere egli emesso un decreto di perquisizione locale nei confronti del dr. Tufano ed altri *"connotato da gravi anomalìe, quali l'evidente non pertinenza della motivazione (attestata altresì dal successivo annullamento del Tribunale del riesame con ordinanza in data 3.7.2007) nella parte in cui richiamava*

procedimenti penali sforniti di qualsivoglia attinenza ai reati ipotizzati, e violazione del diritto al riservatezza delle persone impropriamente nominate...omissis..", oltre che per avere mancato di dare comunicazione al proprio Procuratore della Repubblica della emissione del suddetto decreto di perquisizione.

Per tali fatti, trattati nelle pagine da 14 a 19 della sentenza disciplinare, il dottor De Magistris è stato condannato per avere violato il dovere di diligenza nell 'accertamento dei fatti, avendo omesso di verificare la fondatezza di quanto dichiarato dal dr. Iannuzzi a proposito della omessa vigilanza del dr. Tufano in merito alla esistenza di rapporti idonei a fondare ragioni di incompatibilità tra magistrati coinvolti nella gestione del processo c.d. Panio, in tal modo ledendo la dignità , l'onore ed il decoro del detto Procuratore Generale, su cui ha gettato discredito con riguardo all'esercizio dei compiti di vigilanza di sua precipua spettanza. Invero, come si legge nella sentenza del CSM, tale danno *"sarebbe giustificato se, una volta compiuto un accertamento del fatto caratterizzato da adeguata diligenza, il dottor De Magistris, dandone conto, lo avesse giudicato tale da integrare, sia pure unitamente ad altri elementi, "il fondato motivo di ritenere" che l'art. 247 c.p.p. indica come presupposto della perquisizione...".* Invece, premesso che, in sede di sindacato disciplinare, deve essere vagliato se il magistrato, nel riportare circostanze che possono arrecare ingiusto danno alle parti, abbia usato la necessaria diligenza nei relativi accertamenti, il Consiglio conclude che *"la sommarietà dell'accertamento e così la violazione del dovere di diligenza - inescusabile in considerazione del rilievo che le affermazioni evidentemente assumevano per tutte le persone coinvolte - incidendo sulla possibilità dì vagliare adeguatamente quanto rappresentato, ne rende ingiustificato il richiamo ed ingiusto il danno che ne è conseguito",* ritenendo responsabile della violazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) d. igs. 109/2006 limitatamente alia persona del dottor Tufano.

Con riferimento al contenuto dell'atto di perquisizione in argomento, il C.S.M. ha censurato anche la non pertinenza, rispetto alle finalità dell'atto, di alcuni richiami a

coinvolgimenti di persone in fatti risalenti ad oltre dieci anni prima, omettendone, o comunque non dandone conto in motivazione, gli accertamenti sull'archiviazione che pure gli era stata segnalata, non ritenendo il Consiglio valida la giustificazione fornita dall'incolpato di avere voluto perseguire finalità di ampia discovery del materiale accolto per consentire adeguata difesa agli interessati, non essendo conforme al vigente sistema processuale affidare alla perquisizione, mezzo di ricerca della prova caratterizzato dalla sorpresa, tale finalità.

Il dottor De Magistris è stato invece assolto, in sede disciplinare, dalla incolpazione di avere omesse adeguate cautele a tutela del segreto istruttorio, con riferimento alla fuga di notizie avvenute in occasione della perquisizione a carico di Luigi Bisignani, il 5.7.2007, e della iscrizione del nominativo dell'allora Presidente del Consiglio on. Romano Prodi (capo I), per non essere stato riscontrato uno specifico comportamento negligente ed imprudente addebitabile al magistrato incolpato, anche in considerazione delle dichiarazioni rese dal dottor Lombardi che, dopo avere rappresentato che le fughe di notizie in relazione ad indagini condotte a Catanzaro erano sempre state segnalate alla Procura di Salerno, aveva aggiunto di non avere elementi per imputarle al sostituto; mentre, con rifermento alla trasmissione, via mail, del decreto di perquisizione del 7 giugno 2007 al capitano Zacheo (che poi lo trasmise al giornalista Caro Vulpio), anche per tale fatto il dr. De Magistris è stato assolto, trattandosi di atto già notificato ed eseguito. Quanto a colloqui tra il magistrato ed il giornalista Vulpio, contestati al capo L), risultanti dalle intercettazioni eseguite dalla Procura di Matera, essi, pure assidui, non sono stati ritenuti inopportuni né idonei a scalfire la riservatezza delle indagini. Ancora, egli è stato assolto dal capo M) in cui era contestata l'omissione del dovere di diligenza al fine di evitare la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui fosse vietata la pubblicazione, non essendo emersi concreti comportamenti, ascrivibili al magistrato, espressivi di tale omissione.

DIRITTO

Ammissibilità dell'opposizione delle pp.oo.

- L'orientamento sostanzialmente unanime della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che la persona offesa del reato di cui all'art. 326 sia solo ed esclusivamente la P.A.. Si ritiene, infatti, che il bene protetto dalla disposizione dei primi due commi sia costituito dal normale funzionamento della pubblica amministrazione in senso lato, con particolare riferimento all'osservanza del segreto di ufficio inerente al rapporto funzionale che intercorre tra pubblico funzionario e ramministrazione. La tutela del segreto rappresenta, infatti, uno strumento attraverso il quale assicurare l'efficacia dell'azione dell'ente pubblico, che potrebbe essere pregiudicato dalla rivelazione di notizie destinate a rimanere segrete nell'interesse dell'amministrazione e, di riflesso, della collettività. La dottrina maggioritaria e la consolidata giurisprudenza ritengono che l'unico soggetto passivo del reato sia la pubblica amministrazione , con la conseguenza che si esclude il diritto del demandante ad essere informato della richiesta di archiviazione e l'inammissibilità del ricorso per cassazione di un privato avverso l'ordinanza di archiviazione del gip in ordine a tale reato, nel procedimento promosso a seguito di denuncia da parte dello stesso ricorrente (cfr. cass. Sez. 6, 24.9.1998, Piccirilli; n. 2675 del 24.9.1999; n. 19307 del 22.4.2008 , P.G. conforme). Ne consegue che *V* opposizione all'archiviazione formulata, sul punto dalle persone offese deve essere dichiarata inammissibile.
- Analoga conclusione si impone anche relativamente al reato di omissione di atti dell'ufficio, (art. 328 c.p.), poiché, come affermato anche recentemente dalla Suprema Corte, "nel reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p., persona offesa è soltanto la P.A. e non il privato , che può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale. Ne

consegue che il soggetto privato, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.. (cass. sez. 6, ord. N. 40594 del 29.5.2008 in proc. Napolitano e altro). Anche qui perciò la opposizione deve essere dichiarata inammissibile.

- Diversamente, in tema di abuso di ufficio, la giurisprudenza più recente si è orientata nel senso che, mentre l'abuso finalizzato al conseguimento di un vantaggio patrimoniale ingiusto, lede solo i beni del buon andamento, dell 'imparzialità e della trasparenza della P.A., cosicché il denunciante non possa essere considerato persona offesa, nel caso in cui il reato si realizzi arrecando un danno ingiusto a terzi, anche quest'ultimo - in quanto titolare del concorrente interesse a non essere turbato ne sui dritti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale, rivesta la qualifica di persona offesa, come tale legittimata a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione del P.M. (cfr. Cass. Sez. 6, 10.4.2008 N. 17642; cass. Sez. 6, 3.11.1999, Cambi; 1.4.2003, Megna) ed a proporre opposizione contro di essa (cfr. cass sez. 6,11.11.1998, Messineo; 8.4.1999 Vitalone; 6.5.1999, Del Giudice).
- Anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 684 c.p., si ritiene in giurisprudenza che tale previsione debba ritenersi a carattere purioffensivo, essendo preordinata a garanzia non solo dell'interesse dello Stato al retto funzionamento dell'attività giudiziaria ma anche delle posizioni delle parti processuali, e, comunque, della reputazione di esse. (da ultimo cass. sez 1, n. 42269 del 21.9.2004)ln tal senso si è infatti espressa anche la Corte Costituzionale che ha individuato il bene tutelato anche nella serenità ed indipendenza del giudice e nella riservatezza e reputazione di coloro che sotto diverse vesti partecipano al processo. Secondo questa impostazione la fattispecie in esame finisce per tutelare anche la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 c.cost. (corte cost. 457/1987).

****

Preliminare alla valutazione di merito è la delimitazione dell'ambito nel quale si muoverà l'analisi demandata a questo Ufficio, e cioè al giudice penale. Ciò che si chiede, nella presente fase del procedimento è la valutazione della sussistenza di elementi idonei e sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento , sulla base del materiale probatorio già raccolto. Compete poi al giudice penale valutare se le indagini svolte dall'Ufficio Inquirente, anche alla luce delle osservazioni e richieste delle persone offese opponenti, siano incomplete ed indicarne, in caso affermativo, quelle ulteriori da compiersi.

L'analisi, nello specifico, involge direttamente il *modus procedendi* del magistrato inquirente di Catanzaro, il dottor de Magistris, nella gestione delle indagini in procedimenti a lui originariamente assegnati, e, soprattutto, nel procedimento Toghe Lucane, essendo a lui contestato di avere tenuto, in tale contesto, comportamenti integranti plurime ipotesi di abuso di ufficio. In tale analisi, peraltro, sarà anche necessario procedere ad una rivalutazione, seppure di tipo incidentale e nella prospettiva che si è indicata, delle condotte tenute da altri magistrati, gli opponenti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, che costituivano oggetto della indagine del dr. de Magistris.

In conseguenza - stante il principio, sancito nell'art. 104 cost. dell'autonomia e dell' indipendenza della magistratura, anche di quella inquirente, e, per altro verso, quello - fissato nell'art. 112 cost. - dell'obbligatorietà dell'azione penale, - come è agevole comprendere, la presente indagine deve attestarsi sulla linea di confine tra l'uso legittimo del potere discrezionale dell'inquirente - titolare delle indagini e autonomo, nei limiti fissati dalla legge, nelle scelte investigative e nelle determinazioni conclusive delle indagini - e l'abuso della funzione, laddove quest'ultima venga di fatto esercitata seguendo percorsi arbitrari, perchè esterni al perimetro di legalità tracciato dal legislatore. Solo in tale ultimo caso, infatti, venendo in rilievo la concreta possibilità di commissione di illeciti di natura penale, è ammissibile il sindacato giurisdizionale

sull'indagine svolta da altra A.G. Si deve anche premettere, per circoscrivere l'ambito ed i limiti del controllo che il giudice *ad quem* (a cui siano cioè stati trasmessi gli atti provenienti da altro procedimento e che debbano essere da questi valutate) può compiere sulla legalità degli atti compiuti nel procedimento a quo, che si tratta naturalmente di valutazioni incidentali le quali, quindi, non spiegano alcuna efficacia nel procedimento *a quo (* cfr. sez. un. N. 45189 del 17.11.2004).

E' doveroso anche ricordare la completa autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale, i quali, nella vicenda in esame, si sono incrociati, e anche sovrapposti, senza che, tuttavia, l'una valutazione possa incidere, influenzandola, sull'altra.

ABUSO DI UFFICIO (art. 323 c.p.)

Passando al merito, va ricordato che al dr. de Mgistris si contesta di avere abusato delle proprie funzioni, con la finalità di arrecare ingiusto danno agii opponenti eseguendo attività investigative, anche invasive delle sfere di libertà dei soggetti che le subivano, quando i termini per le indagini preliminari erano scaduti, e, segnatamente, per avere disposto ed eseguito attività di perquisizione a carico dei coniugi Cannizzaro/Genovese, in data 17.22007, per avere escusso, a decorrere dal 3.3.2007, alcuni magistrati di Potenza, sempre in violazione dell'art. 407 c.p.p., e pur dopo l'avvenuto annullamento da parte del Tribunale del Riesame di Catanzaro del decreto di sequestro eseguito il 17.2.2007, pronuncia fondata proprio sull'inosservanza della suddetta disposizione normativa; ed ancora, per avere eseguito il successivo 7.6.2007 un ulteriore decreto di perquisizione e sequestro, a carico di coindagati nel medesimo procedimento Toghe Lucane, e segnatamente del dr. Tufano ed altri, fondato su elementi provenienti da attività investigative svolte oltre il termine per le indagini preliminari, ed in assenza dei presupposti legittimanti l'esecuzione di tale invasiva attività investigativa, tenuto conto dei fatti di cui veniva ricercata la prova.
Si contesta altresì al dr de Magistris di avere omesso di astenersi a seguito dell'invito formulatogli dal dr. Bonomi, anche lui indagato in Toghe Lucane, richiesta fondata sulla circostanza che il predetto magistrato fosse stato destinato all'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia, per oltre dieci anni, fino al 1999, e cioè presso quel medesimo Ufficio che, contestualmente alle indagini compiute dal dr de Magistris in Toghe Lucane, aveva in corso attività ispettiva a carico del dr. de Magistris stesso. Così come inviti all'astensione gli erano stati rivolti anche dalla dottoressa Genovese e dal dr. Tufano, da ultimo, nell'aprile 2008, sulla considerazione che egli sottoposto e condannato dalla Sezione disciplinare del CSM per comportamenti tenuti nel compimento di atti di indagine nel procedimento Toghe Lucane, fosse portatore, nella

conduzione delle indagine, di un conflitto di interesse incidente . Occorre premettere che, effettivamente quando il dr. de Magistris, nell'ambito del procedimento n. 444/05 (successivamente riunito a quello ed. Toghe Lucane, n. 3750/07) iscritto a carico dei coniugi Cannizzaro/Genovese per il reato di cui al'art. 323 c.p., eseguì un perquisizione che attinse la abitazione privata e gli uffici pubblici rispettivamente occupati, nell'esercizio delle loro funzioni, in data 27.2.2007, il termine per l'espletamento delle indagini preliminari risultava scaduto, fin dal novembre 2006, nei confronti della dott.ssa Genovese, a carico della quale, solamente, il procedimento, all'inizio era stato iscritto. Successivamente, infatti, e proprio il giorno in cui fu emesso il decreto, il 17.2.2007, era stata aggiunta la iscrizione anche del coniuge, dottor Cannizzaro, e del dottor Galante.

Quanto alla fondatezza, in termini di fumus idoneo a legittimare una attività di perquisizione da parte dell'Inquirente, occorre ricordare che il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con la ordinanza emessa successivamente all'annullamento con rinvio pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ha annullato nuovamente il decreto di sequestro adottato dal dr. de Magistris a carico dei coniugi Cannizzao/Genovese il 17.2.2007, ritenendo, appunto, la insussistenza del suddetto presupposto. Su tale decisone si è appuntata la difesa per sostenere l'intento persecutorio del dr de Magistris. L'attività perquisiti va, dunque, è stata ritenuta illegittima. Occorre ora valutare se sussistano i presupposti per ritenerla anche illecita penalmente. Orbene - (a prescindere da ogni considerazione di merito in ordine alla riscontrabilità del fumus per il reato di abuso di ufficio, all'epoca in cui l'atto perquisitivo fu adottato) - è doveroso richiamare i principi affermati costantemente dalla Suprema Corte in ordine all'art. **407** co. 3 **cp.p..** , ai quali si è attenuto lo stesso Supremo Collegio (decisione del 12.10.2007) decidendo sul ricorso del dottor de Magistris avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 27.3.2007 (con cui era stato annullato il sequestro a carico dei coniugi Cannizzaro/Genovese) , *laddove ha*

censurato la decisione del collegio di merito fondata, appunto, sulla inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine, proprio sulla base del costante indirizzo della Corte che "è costante nel senso che l'inutilizzabilità prevista dall 'art. 407 comma 3 c.p.p. (oltre a non poter essere equiparata a quella di cui all 'art. 191 dello stesso codice, con la conseguenza che, con riferimento agli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine, non opera il principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma il diverso principi della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe avere anche un interesse opposto alla inutilizzabilità: cfr. Cass. 17 marzo 1992, Ballerini; cass. 28 aprile 1998, Maggi), comporta non l'invalidità dell'atto ma l'inutilizzabilità degli atti successivi a tale iscrizione. " Riaffermava ancora la Corte il principio che, nel caso di omessa iscrizione tempestiva, il computo del termine deve farsi decorrere comunque dal momento della effettiva iscrizione, anche in ragione della circostanza che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nella esclusiva valutazione discrezionale del Pubblico Ministero ed è sottratto al sindacato del giudice, salvo a configurare ipotesi di illeciti disciplinari o anche penale, ove ne sussistano gli ulteriori presupposti. Ricordava, infine, la Corte che il procedimento risultava iscritto anche a carico del Cannizzaro, per il quale il termine per le indagini preliminari era ampiamente in atto, e che pertanto validi e in atto erano i presupposti processuali per eseguire le perquisizioni.

Tanto premesso, occorre ricordare che l'indagine c.d. Toghe Lucane prendeva le mosse da plurime denunce provenienti dal giornalista Nicola Piccenna a cominciare dal 27.3.2003, da annotazioni di p.g. a firma del capitano Zacheo, a decorrere dall'aprile 2005, oltre che dalla denuncia del Panio, trasmessa a Catanzaro dallo stesso Procuratore Generale il 23.6.2005 su segnalazione della diretta interessata la dottoressa Genovese. A tali elementi iniziali si aggiungeranno, come detto, le dichiarazioni dei magistrati potentini nel marzo 2007.

In particolare, la iscrizione della dottoressa Genovese avvenne il 15.2.2005 sulla base della informativa della gdf del giorno 1.2.2005 (in cui era allegato un esposto del giornalista Piccenna del 27.1.2005) e della comunicazione del 9.2.2005 della compagnia ce. di Policoro, come si rileva dagli atti prodotti dal dr de Magistris il 3.12.2007. 11 reato di cui all'art. 323 c.p. venne iscritto a carico del magistrato, quale sostituto con delega alla dda, in relazione alla gestione di alcuni procedimenti nei quali lo stesso magistrato aveva interessi personali e familiari, anche di natura economica, connessi ai rapporti di convenzione pubblica del centro fisioterapico denominato "Camillo Genovese" diretto dal proprio coniuge, il quale, per altro verso, aveva conseguito la nomina a direttore generale della Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza. Il procedimento Panio, che era oggetto di indagini da parte della Procura di Catanzaro, in quanto facente parte delle suddette informative, e che era stato gestito, durante le indagini dalla dottoressa Genovese, era nato dalla denuncia del dr. Panio, direttore Generale della ASL di Venosa.

A quel tempo, dunque, sussistevano tutti i presupposti per iscrivere il magistrato denunciato nel registro degli indagati. D'altro canto, di li a qualche mese, il 23.6.2005, anche il dr. Tufano, trasmetterà una missiva, ex art. 11 c.p.p., avente ad oggetto appunto la denuncia del Panio a carico della dottoressa Genovese (sebbene egli, sulla base della nota che la stessa dottoressa Genovese gli aveva trasmesso, indirizzasse il destinatario anche nel senso di valutare una calunnia a danno della stessa Genovese). A carico del dottor Cannizzaro, che risultava sostanzialmente beneficiario delle condotte illecite della consorte, non venivano, tuttavia, adombrati neppure generici sospetti idonei a fondarne la iscrizione quale concorrente, estraneo, nel reato proprio attribuibile, invece, alla moglie. Così come non se ne ravvisavano a carico del Procuratore della Repubblica dr. Galante. Successivamente - alla luce del contenuto del provvedimento del 25.5.2006, con il quale il gip lannuzzi (sulla base dell'atto di,opposizione del Panio in data 29.4.2005) rigettava la richiesta di archiviazione formulata in quel procedimento dalla

\

dottoressa Genovese - laddove, alla pg. 10, il giudice richiamava il contenuto dell'esposto in data 2.5.2005 (quindi successivo agli atti che avevano fondato la iniziale iscrizione della dottoressa Genovese) dello stesso Panio, oltre al contenuto dell'atto di opposizione - a carico dello stesso magistrato, il cui coniuge aveva conseguito un incarico dalla stessa Giunta oggetto delle indagini, provvedimento che lo stesso gip trasmetteva ex art. 11 c.p.p. alla Procura di Catanzaro - il dr. de Magistris, che intanto aveva ricevuto altre informative di p.g. il 24.7.2006, (in risposta alla delega del 23.2.2005) ed il 21.12.2006, in cui si riferivano elementi anche a carico del dr. Galante (che aveva formulato, dopo la astensione della dottoressa Genovese, la seconda richiesta di archiviazione, rigettata anch'essa dal gip), disponeva la iscrizione anche del Cannizzaro e del Galante per il reato di cui all'at. 323 c.p.. Qui vale la pena di ricordare che le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di chiarire che "/ *'obbligo di iscrizione nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti'*" (s.u. n. 16/2000). La successiva iscrizione a carico dei coniugi Cannizzaro, avvenute il 16.4.2007, per i reati di cui agli artt. 319 ter e 321 c.p. si fondano sulle ulteriori dichiarazioni rese dai magistrati potentini a partire dal marzo 2007, da cui emergevano presunti illeciti, compiuti dalla dottoressa Genovese, nell'ambito di un altro procedimento di cui pure era stata titolare, quello relativo alla gestione dei ed. Brogli Elettorali di Scanzano Ionico, illeciti sostanzialmente consistiti nella omessa iscrizione del nominativo di alcuni indagati, (iscrizione poi effettuata da altro magistrato, per violazione della legge elettorale, succeduto nella gestione del procedimento, il dr. Basentini), e segnatamente dell'avv. Labriola e di un cancelliere della Corte di Appello, nei cui confronti erano invece emersi elementi di reato. Secondo la tesi dei magistrati potentini, tale condotta omissiva era da collegare ai legami personali e politici dell'avvocato Labriola al senatore Buccico, ed al coniuge della dottoressa Genovese, la quale, in cambio di tale omissione, avrebbe ricevuto l'impegno dell'avvocato Buccico alla nomina quale

componente della commissione parlamentare antimafia, nomina effettivamente conseguita e sostenuta, come riconosce la stessa dottoressa Genovese, dal suddetto senatore. Dunque, la nuova iscrizione trovava fondamento in fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli che avevano portato alla originaria iscrizione per il reato di abuso di ufficio, non potendosi, sul punto, condividere gli argomenti difensivi tesi a sostenere che, non di fatto nuovo si trattasse, ma di diversa qualificazione del medesimo fatto, circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto far retroagire il termine per le indagini preliminari al tempo della prima iscrizione. Non determinante la circostanza che il Tribunale del Riesame non abbia ravvisato il fumus del reato corruttivo, contestato ali'avv. Labriola, in sede di perquisizione, dal dottor de Magistris, annullando il decreto di sequestro a carico di quest'ultimo; invero, dal contenuto delle intercettazioni svolte nel procedimento per i brogli di Scanzano, emergevano comunque indizi di altro reato, per cui vi fu in seguito la iscrizione.

Mentre in relazione alla circostanza che la perquisizione del 17.6.2007 sia stata eseguita anche a carico della dottoressa Genovese quando, nei suoi confronti, i termini per le indagini in relazione al reato ivi ipotizzato erano scaduti - richiamate le osservazioni della Suprema Corte che ha osservato come " *resta tuttora aperta la questione concernente l'adottabilità del sequestro probatorio* - *connotato di norma dal requisito della urgenza e, quindi, (almeno in apparenza) , non assoggettabile alla complessa procedura della riaperta delle indagini* - *dopo la scadenza del termine per le indagini, se e e sempreché l'atto venga emesso sulla base di atti compiuti entro il termine per le indagine* - è agevole argomentare come la decisione di procedere alla perquisizione sia stata la conseguenza delle ulteriori acquisizioni provenienti dalla decisione presa dal gip sulla richiesta di archiviazione nel procedimento ed Panio (chela rigettò ordinando nuove indagini) e dalle ulteriori informative di p.g. che fondavano la iscrizione anche a carico del Cannizzaro e del Galante; la scelta del dottor de Magistris di procedere alla perquisizione si fondava, dunque, su ulteriori elementi di valutazione, che, con il

prospettato coinvolgimento di altri soggetti, conferivano un disvalore penale maggiore. Dunque, il percorso acquisitivo delle ulteriori informazioni che hanno condotto alla iscrizione di altri soggetti, oltre la dottoressa Genovese, si è articolato nel tempo, ed ha consentito di trasformare i sospetti originari in specifici elementi indizianti posti alla base della iscrizione anche degli altri nominativi.

In sintesi, a fronte di una denuncia proveniente da una persona interna alle logiche denunciate e, dunque, affidabile nelle conoscenze e negli argomenti che prospettava, e in considerazione delle concorrenti denunce provenienti da un giornalista attento alle vicende relative alla gestione della cosa pubblica, esposti che apparivano idonei alla integrazione di fattispecie di natura penale e, segnatamente di quella abusiva delineata dall'art. 323 c.p., non è prospettabile che il magistrato inquirente potesse o dovesse omettere ogni accertamento utile ali 'accertamento della verità.

Invero, la sussistenza di ragioni di opportunità che sconsigliavano il mantenimento della delega da parte della dottoressa Genovese, in procedimenti che vedevano coinvolti esponenti della Giunta Regionale, in ragione del ruolo istituzionale ricoperto dal coniuge, era di tale evidenza che lo stesso magistrato aveva chiesto di essere autorizzata ali 'astensione per ogni altro procedimento per indagini a carico di costoro. Assume la dottoressa Genovese di avere omesso analoga iniziativa nel procedimento ed. Panio, poiché, in quest'ultimo, aveva formulato richiesta di archiviazione prima che il marito presentasse domanda per la nomina a cui era interessato. Ebbene, premesso che, come anche ha osservato l'Ispettorato Generale, si tratta di circostanza oggettiva ma non dirimente, tenuto conto dei tempi in cui tali condotte si sono manifestate, a ridosso proprio della formale presentazione della domanda, (e che analoga valutazione è stata operata dal giudice che ha pronunciato la sentenza di proscioglimento nei confronti del giornalista Nicola Piccenna ed altri, denunciati dalla dottoressa Genovese per il reato di calunnia in relazione a tali fatti), è , tuttavia, necessario osservare che, all'epoca in cui fu svolta la perquisizione, tali argomenti non erano conosciuti al dottor de Magistris, e,

comunque, essi non potevano di per sé soli indurre ad omettere maggiori approfondimenti investigativi, finalizzati a fugare ogni dubbio sull'uso distorto della funzione giurisdizionale che costitutiva, come si è detto, oggetto delle denunce. Ora, è pur vero che, ali 'epoca della perquisizione, a carico dei coniugi Cannizzaro era ipotizzata la sola fattispecie abusiva di cui all'art. 323 cp., essendo emersi solo successivamente gli elementi che indussero il P.M. dr. de Magistris alia ulteriore contestazione della fattispecie corruttiva, e, poi, di quanto altro contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; tuttavia, già a quel tempo, per come venivano prospettati i fatti in denuncia, si delincava (tenuto conto, oltre che del prestigio personale e professionale che ne sarebbe derivato al coniuge, anche delle implicazioni economiche connesse alla nomina alla quale quest'ultimo aspirava) un interesse privato (proprio e del coniuge) di non trascurabile consistenza in capo al magistrato inquirente titolare del procedimento, idoneo, in astratto, (tenuto conto del profilo indiziario che costituisce *ex lege* il presupposto per il compimento della attività investigativa privilegiata dal doti de Magistris,) a fondare il conflitto su cui si innesta, ex art. 323 c.p. il dovere di astensione del p.u., ivi compreso il magistrato del P.M., soprattutto al momento di assumere la determinazione finale della fase procedimentale, al momento, cioè, di decidere, in presenza della opposizione della persona offesa, se richiedere l'archiviazione oppure esercitare l'azione penale, quest'ultima poi ordinata dal gip (con successivo rinvio a giudizio da parte del gup) da ciò potendosi desumere che la richiesta da archiviazione per la quale optò la dottoressa Genovese non costituiva affatto una scelta scontata.

E' opportuno ricordare, a questo punto, che, quanto al **soggetto attivo** del reato, si è affrontata in dottrina la questione se tra essi potessero annoverarsi i magistrati, che una parte tendeva ad escludere sulla considerazione che il concetto di abuso implichi la natura amministrativa dell'atto. Ma la dottrina più recente e la giurisprudenza ritengono che l'art. 323 c.p. abbia una portata generale sicché la fattispecie incriminatrice può

applicarsi anche agli abusi commessi dai magistrati (e dai parlamentari) (cfr. cass. Sez. Un. 20.6.1990, Monaco).

Tuttavia, tenuto conto che l'atto giurisdizionale è, per sua definizione, atto discrezionale, rispetto **all'atto adottato dal magistrato,** deve porsi il problema della configurabilità del delitto di abuso di ufficio rispetto all'atto discrezionale ed alla attuale discussa rilevanza della figura dell'eccesso di potere, essendo comunque pacifico che, rispetto all'atto adottato dal magistrato, non è possibile fare riferimento ai vizi tipici dell'atto amministrativo. Invero, l'abuso compiuto dal magistrato nell'esercizio della funzione giudiziaria si presenta, di solito, come contrasto tra il comportamento del p.u. e le norme processuali o altri canoni normativi ai quali egli è tenuto ad ispirarsi; ma, non essendo necessario che l'atto sia affetto da nullità (come nel caso di una motivazione falsa adottata al fine di danneggiare , con una pronuncia di condanna, un imputato della cui innocenza il giudice sia consapevole), si ritiene che , qualora l'abuso sia compiuto attraverso l'adozione di un atto giurisdizionale, al giudice penale non possa essere sottratta la possibilità di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto medesimo, sotto ogni profilo, e di superare la presunzione di conformità a legge connessa alla sua definitività (cfr. cass. Sez. 6, 27.111996, Fornace). Circa la natura delle norme di legge o regolamento la cui violazione può dare luogo all'abuso, si registra n contrasto di opinioni, relativamente alla rilevanza penale delle norme di legge in materia meramente procedimentale. Secondo un non secondario orientamento la violazione di norme procedurali, quali sono quelle destinate a svolgere le loro funzioni solo all'interno del procedimento, senza incidere sulla fase decisoria di composizione dei conflitti materiali, oggetto della valutazione amministrativa non può integrare il reato di abuso d'ufficio (cfr. cass. sez. 2, 4.12.1997, Tsches; sez. 6, 28.4.1999, Nacci; sez. 6, 1.3.1999, Scari). Più recenti pronunce, invece, sembrano orientate in senso opposto, in linea con il significato letterale della norma (cass. sez. 6,4.11.2004, Palascino). Quanto all'ipotesi in cui il delitto sia connesso alla omessa

astensione da parte del p.u., la giurisprudenza ha chiarito, in una piuttosto recente decisione, che l'art. 323 c.p., nella nuova formulazione, ha riordinato la disciplina dell'obbligo di astensione, dettando una norma di carattere generale e coordinando con quella le norme speciali che prevedono casi diversi e ulteriori in cui detto obbligo rimane vigente. In altri termini *il* richiamo - esteso secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione - delinea un sistema in cui l'ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie ad un effetto parzialmente abrogante, che esclude ogni possibile contrasto. Il risultato, per quanto riguarda l'art. 52 c.pp., consiste nella abrogazione della **facoltà, sostituita dall'obbligo di astenersi** in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, che rientrano con ogni evidenza nelle gravi ragioni di convenienza, (cfìr. cass. Sez. 6, 19.10.2004 n. 79992). *E'* doveroso anche dare atto della opinione contraria, sostenuta da autorevole dottrina, la quale osserva che, per un verso, se così fosse, il legislatore non avrebbe usato la locuzione "nei casi prescritti"; e, d'altro canto, che, anche tale ipotesi abusiva, deve fondarsi pur sempre sulla violazione di una norma di legge o di regolamento cui l'art. 323 c.p. rinvia.

Né - tornando al merito - può ritenersi sindacabile la scelta del magistrato inquirente, il dottor de Magistris, nel ricorrere all'uno piuttosto che all'altro strumento di ricerca della prova, trattandosi, come è noto, di scelta discrezionale rimessa alla libera valutazione dell'Inquirente indipendente dalla condivisione che ciascuno possa avere ordine a tecniche d conduzione delle indagini più o meno aggressive, purché conformi ai modelli legali. In assenza di elementi oggettivamente sintomatici di intenti persecutori (come assumono gli opponenti), e, dunque, diversi da quelli connessi all'esatto espletamento delle proprie funzioni, conferite nell'interesse esclusivo del regolare e corretto svolgimento delle indagini, a garanzia dei diritti e delle libertà degli individui coinvolti , non è consentito censurare, fino al punto di doverne ravvisare

!

l'illiceità penale, il comportamento del dr. de Magistris nello svolgimento delle indagini a lui. affidate, e segnatamente nell 'inchiesta denominata Toghe Lucane. Tali intenti illeciti non possono trarsi dalla piuttosto evanescente prospettazione complottistica delle parti, le quali ricostruiscono la convergenza mediatico-giudiziaria a loro danno registratasi (ma le due cose, spesso, come si sa, vanno di pari passo) mettendo insieme piani di indagine completamente diversi, e cioè, da un lato, autonome inchieste giudiziarie - fondate su plurime denunce, confortate da più fonti dichiarative, che non potevano sic et simpliciter essere messe da parte dall'Inquirente - e, dall'altro, iniziative di tipo giornalistico, che, evidentemente, pur traendo spunto da quelle inchieste giudiziarie, pervenivano, in altra ottica, a valutazioni e prospettazioni, condivisibili o meno nelle modalità oltre che nei contenuti, (e, per questo, eventualmente, esposte all'esercizio del diritto di querela dell'interessato-danneggiato), costituenti espressione di prospettive del tutto diverse dal rigore accertativo delle indagini penali, e con le quali non possono essere confuse.
Né può assumere rilievo la circostanza dell'accesso del dr de Magistris presso gli uffici della Procura di Potenza nel maggio 2007, e che fu oggetto di un accertamento intemo da parte della dottoressa Genovese, la quale da fugaci incontri che, in quella occasione, il magistrato ebbe con alcuni colleghi che, nelle settimane precedenti, aveva escusso a Catanzaro, trae la conclusione, rectius, la prova di loro precedenti accordi finalizzati a danneggiarla, per favorire il dr. Montemurro, con cui era in conflitto da tempo. Si tratta, con tutta evidenza, di attività legittima, inidonea, per la sua assoluta neutralità, a fondare ipotesi di pregressi accordi di natura criminosa tra lo stesso magistrato inquirente ed i colleghi potentini. L'incontro nei corridoi dell'Ufficio giudiziario, finalizzato, secondo quanto riferito dagli interessati, al coordinamento investigativo, appaiono immuni da censura di qualsiasi genere, non dovendosi dimenticare che il dottor de Magistris aveva già assunto a sit i suddetti colleghi, e dagli stessi aveva ricevuto allarmanti dichiarazioni sull'esercizio della giurisdizione nel distretto. Sicché,

neanche appare irragionevole che egli abbia voluto personalmente prendere atto dell 'ambiente (tenuto conto che gli erano stati prospettati profondi e radicati conflitti interni), e contattare nuovamente i colleghi informati sui fatti. Impropria, piuttosto, e immotivata è la iniziativa della dottoressa Genovese, circa l'indagine che ritenne di disporre attraverso personale di cancelleria, a fronte della presenza di un magistrato negli Uffici Giudiziari sui quali, non si dimentichi, egli aveva competenza funzionale. E' bene anche ricordare che sia il dottor Iannuzzi che il suo collega d'ufficio Pavese -con i quali non risultano esistenti pregresse ragioni di conflitto o di rancore, diversi da ordinari contrasti valutativi nell'esercizio delle rispettive funzioni giurisdizionali - hanno riferito di avere conosciuto il dottor de Magistris in occasione delle loro escussioni. Circostanza dalla quale è ulteriormente lecito desumere che, alla data del 27.2.2007, quando il dottor de Magistris firmò il decreto di perquisizione, il supposto "complotto" tra inquirente e testimoni, a carico della dottoressa Genovese, non avrebbe potuto perfezionarsi. Alla luce di tali valutazioni, occorre affermare che in quella occasione il dottor de Magistris nn compì un abuso, poiché oltre l'atto illegittimo, come dichiarato dal tribunale del Riesame, non sono emersi i presupposti per ritenere che egli agì con l'intenzione di danneggiare i destinatari dell'atto, non risultando in alcun modo riscontrato l'interesse del magistrato in tal senso.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla ulteriore attività investigativa svolta dal magistrato inquirente successivamente, con l'assunzione delle s.i.t. dai magistrati di Potenza. In riferimento a tali circostanze, nessun rilievo è ragionevolmente e fondatamente possibile muovergli in relazione alla circostanza che egli abbia compiuto altri atti di indagine, dopo la scadenza del termine per le indagini, anche a carico della dottoressa Genovese, in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p., attesi i già richiamati orientamenti giurisprudenziali, e tenuto conto che la inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini, sancito dall'art. 407 co. 3 c.p.p., si riferisce alla fase dibattimentale, ed attiene, evidentemente,

alla circostanza che esse non possano essere utilizzate in sede di contestazioni, mentre non risulta impedita, in quella sede, la prova testimoniale avente ad oggetto i medesimi fatti e circostanze già riferite durante le indagini. Analogamente, tali attività istruttorie ben potrebbero essere poste a fondamento di sentenza resa ai sensi dell'art. 438 c.p.p., secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza Tammaro) che ha distinto, a tal fini, tra inutilizzabilità fisiologica (tra cui rientrano appunto anche le prove assunte a termini scaduti, se rinnovabili in dibattimento) e inutilizzabilità patologica, relativa esclusivamente alle prove assunta *contra legem (* come è il caso delle dichiarazioni rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore).

D'altro canto è orientamento pacifico quello secondo cui gli atti compiuti dopo la scadenza dei termini per le indagini ben possono essere considerati quali *notitia crimìnis* idonea a fondare la corrispondente iscrizione.

C'è un'altra circostanza, denunciata dalla dottoressa Genovese, e che riguarda le audizioni dei quattro magistrati di Potenza che, a suo dire, sarebbero avvenute mediante convocazioni non rituali, e in presenza di una anomala coincidenza, rappresentata dalla circostanza che essi furono sentiti a pochi giorni di distanza dall'annullamento, da parte del Tribunale del Riesame, del decreto di sequestro eseguito il 27.2.2007; da tale circostanza ella desume, non una mera coincidenza, ma il segno dell' ulteriore accordo tra il dr. de Magistris ed i magistrati potentini sentiti dal 31.3.2007 in poi. Ma, ancora una volta, occorre osservare che si tratta di una mera ricostruzione di parte, sprovvista di fondamento, alla luce di quanto accertato (conformi essendo le dichiarazioni dei magistrati potentini) e ricostruito puntualmente nella richiesta di archiviazione; è stato, infatti, accertato che la convocazione dei dottori Iannuzzi, Woodcock e Pavese, in via informale, ma legittima, risaliva al mese precedente, all'epoca della perquisizione a carico dei coniugi Genovese/Cannizzaro, occasione nella quale si registrò la presenza del dottor de Magistris a Potenza al quale, evidentemente, i colleghi potentini, o alcuni

di loro, dovettero rappresentare/anticipare la rispettiva intenzione di rendere dichiarazioni utili nel procedimento. Solo successiva è peraltro la formale convocazione del dottor Montemurro, peraltro sollecitata al dr. de Magistris dall'ufficio dell'Ispettorato presso il Ministero.

Nessun fondamento hanno neppure le doglianze della dottoressa Genovese in relazione all'interrogatorio, o meglio, all'omesso suo interrogatorio, del 18.4.2007, programmato presso gli uffici della procura di Catanzaro, essendo sufficiente osservare che, all'atto, presenziò, come da lei richiesto, anche il Procuratore della Repubblica dr. Lombardi, il quale, nonostante l'espressa istanza della collega di venire interrogata solo alla sua presenza, volle che il dr. de Magistris, con lui co - delegato nel procedimento, partecipasse all'atto lasciandogli l'iniziativa. La successiva richiesta di avocazione, contestualmente presentata al Procuratore Generale, dottore D. Favi, non trovò accesso presso quell'organo, che pure di lì a qualche mese adotterà la discussa avocazione delle indagini nel procedimento Why Not. Sicché, evidentemente, non vennero ravvisate anomalie nella gestione dell'atto e delle indagini, dall'allora Procuratore Lombardi, che era co-delegato al fascicolo con il dr. de Magstris, e di cui condivideva dichiaratamente la linea investigativa, atteso che all'atto dell'interrogatorio non smentì il collega sostituto né da questi dissentì in alcun modo, nonostante le doglianza, già in quella sede esplicitata, della dottssa Genovese; né le sue istanze trovarono condivisione presso il Procuratore Generale di Catanzaro.

Neppure fondate possono considerarsi le doglianze relative al contenuto dell'atto perquisitivo che venne adottato il 5.6.2007 (eseguito il 7.6.2007) che, pur non attingendo i coniugi Cannizzaro/Genovese, riportava, al suo interno, fatti e circostanze ritenuti diffamatori e calunniosi dagli opponenti, oltre che esorbitanti i limiti di legalità dell 'atto, fino ad integrare la fattispecie abusiva.

D'altro canto in relazione a tale atto analoga e più forte doglianza esprime il Procuratore Generale dott. Tufano, destinatario, invece, della perquisizione, per lui disposta in

relazione al reato di cui all'art. 323 c.p.; con riferimento a tale atto l'Alto Magistrato lamenta che sia stata svolta una attività assolutamente esorbitante rispetto alle finalità sue proprie,in relazione alla situazione concreta. In particolare, come si è visto, egli esprime perplessità sulla necessità di un atto investigativo tanto invasivo, potendo la prova del reato conseguirsi anche soltanto mediante l'acquisizione e l'esame degli atti concorrenti ad integrare l'ipotizzato abuso d'ufficio; nonché sulle modalità di esecuzione, tenuto conto che si era svolta una operazione di polizia articolata e spettacolare, *con la sistematica presenza dei media e con la distruzione mediatica di una persona e di una professionalità illibata.*

Al dottor Tufano, con il suddetto atto perquisivo veniva imputato di essere " *il punto di riferimento di taluni avvocati e magistrati alfine di esercitare le proprie funzioni per danneggiare altri magistrati ed altri avvocati, che, nell 'ambito delle loro funzioni si sono trovati ad avere a che fare con i "poteri forti"operanti in modo anche occulto in Basilicata. "*

Al riguardo va preliminarmente ricordato che il dr. de Magistris, con riferimento alle modalità di redazione dei propri provvedimenti, o meglio del decreto di perquisizione del 5-7- giugno 2007, ha subito condanna dall'organo disciplinare che ne ha censurato gli aspetti esorbitanti, e non pertinenti, anche aventi contenuto lesivo delle persone che vi venivano richiamate; ma si tratta di valutazione basata su elementi e presupposti diversi da quelli oggetto del presente esame. La sentenza è anche definitiva, sicché , sotto tale profilo nulla occorre aggiungere senza esorbitare dalle proprie prerogative. Venendo alla valutazione penale, si è già detto come sia legittimo, per il P.M., esercitare, nella propria discrezionalità, il potere investigativo individuando lo strumento di ricerca della prova ritenuto più idoneo nel caso concreto, dovendosi, sotto tale profilo, rinunciare a qualsivoglia sindacato sull'autonomia del magistrato per non sconfinare in una deviante, e, comunque, non consentita invasione delle prerogative assicurate dalla Carta Costituzionale. Ed è noto che la perquisizione possa essere

adottata quando sia stato già individuato il tema di indagine, nel cui ambito inserire la ricerca concreto del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti, essendo sufficiente che il P.M. , mediante la imputazione, indichi le fattispecie contestate ed i fatti specifici in relazione ai quali si muove la ricerca, senza limitarsi ad una mera indicazione degli articoli del codice penale, che si assumono violati dall'indagato nei cui confronti l'atto è attuato; l'atto perquisitivo, in sintesi, deve contenere una indicazione anche sommaria delle imputazioni su cui si fonda la ricerca e enunciare in forma approssimativa le ragioni per le quali si ritiene che esse si trovino in un determinato luogo. Ebbene, nel corpo del provvedimento (composto di 128 pagine) sono riportate le dichiarazioni rese al dr. de Magistris dai magistrati potentini i quali, quando fu eseguita la perquisizione, avevano, in sintesi dichiarato quanto segue:

- Il dottor Iannuzzi aveva riferito, dell'anomalo ed incomprensibile condotta del dr. Tufano, che, quale Procuratore Generale aveva mostrato nei suoi riguardi, a partire dalla esecuzione dell'ordinanza cautelare nel procedimento ed. Iena 2, una intensa attenzione di tipo censorio, riservata ai suoi provvedimenti, al loro contenuto, alle modalità di redazione, alla "tenuta" in sede di controllo da parte del Tribunale del Riesame, e prendendo le parti dell'avvocatura, quando, a seguito dell'esecuzione di ordinanze cautelari emesse nel proc. ed. Iena 2, era stato proclamato, per protestare contro l'arresto del Presidente del Presidente della Camera Penale locale, Vito Bardi (poi scarcerato dal Tribunale del Riesame) un lungo sciopero; in quel contesto era accaduto che il CSM avesse rappresentato, attraverso alcuni suoi consiglieri, la necessità di aprire una pratica a tutela del dr. Woodcock, censurando gli atteggiamenti del dr. Tufano, a cui seguì una reazione della Camera Penale con un monito al CSM a non interferire nelle funzioni del Procuratore Generale. Segnalava il dichiarante che analoga vigilanza l'Alto Magistrato non aveva svolto nei confronti di altro gip, spesso gravemente censurata dal Tribunale, in relazione ad ordinanze cautelari, adottate, peraltro, con il ricorso alla tecnica del copia e incolla, sottolineando come si trattasse di

una collega legata da vincoli amicali con la dottoressa Genovese, tanto da essersi astenuta dalla trattazione di alcuni procedimenti; evidenziava, tuttavia, in merito, che analoga astensione non si era registrata quando il suddetto magistrato, in funzione di gip, si era occupata di un procedimento a carico dei responsabili di un centro clinico in concorrenza con quello gestito dal marito della dottoressa Genovese (ed. proc. Silletti). A proposito della dottoressa Genovese riferiva come, pur essendo rimasta coinvolta in più procedimenti, per gravissimi delitti accaduti in Basilicata, indagata per concorso esterno in associazione a delinquere ai sensi degli articoli 110 - 416 bis c.p., unitamente al marito, (anche lui indagato quale mandante di un omicidio di stampo mafioso) risultando acclarati rapporti di familiarità ed amicali con esponenti della criminalità associata calabrese (cfh richiesta di archiviazione della Procura di Salerno in data 1.8.2001), così come era risultato che egli fosse in compagnia della vittima di un agguato camorristica la sera precedente l'omicidio, anche accusato (ma scagionato dalla richiesta di archiviazione dell'1.8.2001, accolta dal gip) di coinvolgimenti nella scomparsa giovane Elisa Claps per favoreggiamento, (per tali fatti il collaboratore di giustizia Cappiello che lo aveva accusato è stato condannato in primo grado per calunnia), non fosse stata, tuttavia, destinataria di alcun rilievo da parte del Procuratore Tufano. Segnalava anche come,in altri procedimenti, da lui trattati, fosse emersa la appartenenza del Cannizzaro a loggia Massonica. In sostanza, il dr. Iannuzzi evidenziava come il dr. Tufano, giunto a Potenza nel 2001, non avesse intrapreso alcuna iniziativa di controllo sulla dottoressa Genovese che ricopriva il delicato incarico di magistrato addetto ala DDA e in precedenza al settore dei reati contro la P.A:; eppure, sapeva dal dr Pavese delle espresse valutazioni critiche fatte dal dr. Tufano nei suoi(del dottor Iannuzzi) riguardi durante le riunioni del Consiglio Giudiziario; riferiva anche delle situazioni plurime di incompatibilità anche ambientali nelle quali si trovava la dottoressa Genovese, sia in ragione dei suoi interessi economico - familiari in un importante entro clinico, convenzionato con la Regione Basilicata, gestito dal marito,

sia a seguito della vicenda della nomina di quest'ultimo a direttore generale dell 'Ospedale, nomina fatta dalla Regione in costanza delle indagini svolte dalla stessa Genovese nei confronti proprio della Giunta Regionale; anche in relazione a tale vicenda , in cui il dr. Panio aveva sollevato il dubbio di un patto di natura corruttiva tra il magistrato ed esponenti della giunta, notizia che aveva avuto ampio clamore, il dr. Tufano alcuna iniziativa aveva intrapreso, salvo a trasmettere all' A. G. di Catanzaro una nota in cui evidenziava aspetti calunniosi a carico del Panio. Riferiva anche di un altro episodio, anche quello ripreso dalla stampa nazionale, afferente al Sostituto Procuratore Generale di Potenza il dr. Bonomi, che aveva presenziato ad un pubblico consesso di natura politica, ripreso anche dalle telecamere delle televisioni pubbliche, senza che il dr. Tufano, neppure in tale circostanza, avesse intravisto rilievi possibili; e, d'altro canto, il dr. Bonomi, in due occasioni, su istanze di ricusazione dell'avv. Bardi (il medesimo che era stato raggiunto da ordinanza cautelare adottata dal dotto. Iannuzzi nel proc. Iena 2) e del sindaco di Campione d'Italia (nel procedimento Savoiagate) che lo riguardavano, aveva espresso parere favorevole, sebbene poi la Corte di Appello avesse ritenuto inammissibili le istanze. Riferiva dell'omessa iscrizione di alcuni indagati nel proc. Brogli di Sscanzano, su cui in articoli di giornale era stata adombrato il collegamento con la nomina del magistrato alla commissione antimafia. Stigmatizzava il comportamento avuto dal dr. Tufano in occasione delle verifiche su tempi di redazione della ordinanza Savoiagate; evidenziava, per tali iniziative a suo danno del dr. Tufano, la violazione dell'art. 6 D. Lvo n. 106/2006 in ordine alla competenza del Presidente della Corte di Appello nell'attività di vigilanza sui giudici del distretto. Segnalava l'assonanza tra i rilievi mossi dal dr. Tufano ed il contenuto del ed Libro Bianco, redatto dagli avvocati lucani, a seguito dell'arresto dell'avv. Bardi, contro una parte della magistratura lucana, e la circostanza che il dr. Tufano fosse considerato da tali avvocato un loro paladino. Neppure il dr. Tufano si era interessato di verificare l'esistenza di una relazione sentimentale tra un giudice ed un P.M., coinvolti nella

gestione del processo Panio; evidenziava ancora che la pratica relativa alla propria progressione in carriera era irragionevolmente ferma da tempo, anche a ragione della immotivata richiesta del dr. Tufano, a lui diretta, di conoscere se egli (il dr. Iannuzzi) avesse presentato denunce nei confronti del Procuratore Generale. **Il dottor** Pavese rendeva dichiarazioni analoghe, confermando l'atteggiamento censorio del dr. Tufano rispetto ai dottori Montemurro, Woodcock e Iannuzzi, manifestato durante le riunioni in Consiglio Giudiziario; il P.G. rimproverava in particolare, al dr. Woodcok, eccesiva vicinanza con la stampa ed alcuni giornalisti soprattutto; al dr. Iannuzzi l'appiattimento sulle richieste del P.M.; al dr. Montemurro ambigui rapporti con don Marcello Cozzi, con cui organizzerebbe "trame" non meglio definite; confermava la vicinanza tra il suddetto P.G. e gli avvocati ispiratori del ed. Libro Bianco, tra i quali certamente inseriva l'aw. Bardi e l'avv. Francesca Sassano, condannata per bancarotta , la quale aveva motivi di risentimento con il dr. Woodcock che aveva sostenuto l'accusa a suo carico; stigmatizzava, a carico del Procuratore Generale, un atteggiamento di vigilanza di tipo unilaterale, rilevando l'omessa attenzione che riservava ai lunghissimi tempi di celebrazione dei dibattimenti, con conseguenze economiche rilevanti a sensi della ed. legge Pinto, situazione pure evidenziata in sede di Consiglio Giudiziario dal propalante;

Concludeva ascrivendo al dr. Tufano una preordinata condotta discriminatoria nei suoi riguardi, che era iniziata dall'epoca del procedimento Iena 2, e per questo ingiusta e dannosa, anche perché le istanze del Procuratore erano state indirizzate ad autorità diverse dai previsti destinatari di segnalazioni disciplinari, il tutto con danno derivante da accertamenti disciplinari disposti a suo carico,conclusisi però con il proscioglimento. **Il dottor Woodcock** lamentava la propria sorpresa nel leggere, su alcuni quotidiani dei giorni precedenti la sua audizione (30.3.2007), del contenuto delle dichiarazioni del P.G. alla Commissione disciplinare del CSM, avvenuta il 19.3.2007, in cui avrebbe definito un gruppo di vigili urbani utilizzati normalmente per attività di p.g. dallo stesso

dottor Woodcock quali appartenenti a "strutture parallele" create proprio dal suddetto magistrato del P.M; così come era sorprendente la questione della "password" , riferita dalla stampa, che egli Woodcock avrebbe consegnato ad alcuni giornalisti per accedere ad atti riservati, vicenda che aveva determinato l'intervento di alte cariche dello Stato, e che, invece, si era rivelata assolutamente infondata (la ricostruzione data dalla stampa è stata smentita dal Prefetto Mauriello, in dine al coinvolgimento del dr. Tufano); riferiva di una vicenda relativa ad un procedimento a carico del Colonnello Gentili, il quale, ricevuto l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., spedito dal dr. Woodcock, aveva inizialmente scelto l'avvocato Cimadomo, noto nel foro locale per la propria preparazione giuridica e, poi, su suggerimento proprio del dottor Tufano e del sostituto procuratore generale Roca, che lo ritenevano poco adatto a "urlare" contro il P.M., aveva optato per l'aw. Pace. Ricordava che , all'indomani dell'esecuzione delle misure cautelari nel procedimento Iena 2, il P.G. aveva inoltrato una nota al procuratore Galante, nella quale formulava richieste attinenti alle ragioni di alcune scelte procedimentali effettuate, che, a suo dire, costituivano interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale perché involgevano valutazioni di carattere procedimentale e non amministrativo, e per questo, nel corso di una riunione con i colleghi dell'Ufficio, aveva espresso il parere di rispondere con una nota interlocutoria, ma fu posto in minoranza e, in quella occasione, il Procuratore fornì ogni spiegazione; tuttavia, in seguito, tale atteggiamento mutò poiché si evidenziò, come era noto in città, l'attrito tra i due vertici ; specificava, in merito, che i rapporti tra i due vertici degli uffici Inquirenti non erano mai stati cordiali, attribuendo la cosa ai rispettivi caratteri dei due magistrati. Riferiva anche, non sapendone spiegare le ragioni, di una convocazione, fatta dal P.G. ,presente anche il dottor Roca, negli uffici della Procura Generale, del dottor Spina, estensore dell'ordinanza del Tribunale del Riesame con cui venivano confermati i gravi indizi di colpevolezza a carico del Principe Vittorio Emanuele, occasione nella quale chiedevano al magistrato delucidazioni sulla vicenda, dovendo relazionare il dottor Tufano al

Ministero. La convocazione non trovava giustificazione, ad avviso dei dr. Woodcock, in ragione dei numero di pagine (circa 20,30) di cui si componeva l'ordinanza, che, dunque, richiedeva una veloce lettura.

Dagli accertamenti disposti dal dr. de Magistris emergeva che, effettivamente il sindaco di Potenza aveva insistentemente richiesto, ed in parte ottenuto il rientro presso gli uffici comunali degli agenti distaccati alla p.g. presso la Procura; e ciò in un momento di forte impegno investigativo. Dall'audizione dei vigili interessati emergeva che il Dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale aveva loro riferito della necessità di rientrare presso gli uffici comunali, per evitare di trovarsi coinvolti in un conflitto interno alla quale essi, come ufficio, erano estranei. Ed invero, nel marzo 2007 due di loro avevano ricevuto l'ordine di rientrare.

IJ dottor Montemurro confermava l'atteggiamento discriminatorio tenuto dal P.G. nei confronti solo di alcuni magistrati, ed in particolare, del favore utilizzato nei confronti della dott.ssa Genovese, a discapito suo e del dottor Woodcock; riferiva che , negli screzi tra i dottori Tufano e Galante, la collega aveva sempre preso le parti del primo, sicchè era divenuta l'interlocutore privilegiato del P.G. in Procura; ricordava della partecipazione del dottor Bonomi al convegno pubblico ripreso dalle televisioni locali; riferiva anche lui della continua richiesta di chiarimenti, di indicazione di dati proveniente dal P.G. , dopo 1' "esecuzione delle ordinanze nel proc. Iena 2, a seguito di istanze ed esposti da parte di un gruppo ristretto di avvocati del foro potentino, che il magistrato definisce "un gruppo affiatato" con i rappresentanti della Procura Generale; tali richieste, tuttavia, non avrebbero mai riguardato la dottoressa Genovese, sebbene ricordasse che in più occasioni, alla sua presenza, il Procuratore Galante avesse invitato la stessa ad aggiornare le iscrizioni nel procedimento dei Brogli di Scanzano Ionico, facendo riferimento alle conversazioni intercettate. Confermava l'episodio dell'avvocato Cimadomo, sostituito, nella difesa del col. Gentili dall'avv. Pace, ricordando che , successivamente, il col. Gentili era divenuto responsabile della

sicurezza dei villaggio Marinagli, oggetto delle indagini della Procura di Catanzaro che ne aveva disposto il sequestro, nell'ambito delle quali indagini risulta coinvolto anche il Procuratore della Repubblica di Matera Chieco, la stessa dottoressa Genovese, il coniuge, quest'ultimo indicato come finanziatore del progetto. Ma anche con riferimento a tale vicenda non si era registrato alcun atteggiamento di censura del P.G.. Dissentiva dalle valutazioni del P.G. nell'evidenziare l'inidoneità del Procuratore Galante a rivestire il ruolo direttivo affidatogli, in quanto incapace di tenere a bada il dr. Woodcock.

Venivano escusse le persone citate dal dottor Montemurro, e segnatamente l'avvocato Cimadono, e la segretaria del dottor Woodcock, i quali confermavano, rispettivamente, l'episodio narrato in merito alla difesa del col. Gentili, riferendo l'avvocato Cimadomo ce il dottor Tufano parlò della necessità d individuare un legale capace di "fare la guerra" al dr. Woodcock. ; veniva escusso don Marcello Cozzi, il quale riferiva che le istituzioni locali, ed in particolare il Prefetto, il Questore (e per questi anche la dottoressa Fasano) ed il PG. avevano un atteggiamento di chiusura rispetto alle sue denunce sulla piaga dell'usura in Basilicata, ricordando che il P.G. aveva parlato di lui indicandolo come *"chi in questa terra semina allarmante inutilmente riguardo alla presenza dell 'usura"*.

Orbene, è agevole osservare che tali elementi, brevemente sintetizzai, risultano tutti indicativi, nella prospezione proveniente da ben quattro magistrati della Repubblica, (allo stato non raggiunti neppure da sanzioni disciplinari, non risultando che le proposte formulate dall'Ispettorato a loro carico, su iniziativa dello stesso dottor Tufano, abbiano avuto seguito), di un atteggiamento discriminatorio tenuto dal Procuratore Generale ai danni di alcuni magistrati sottoposti alla sua vigilanza, rispetto ad altri, invece, lasciati indenni da rilievi, pur in presenza di oggettive situazioni che potevano e dovevano allertare l'attenzione e la vigilanza dell'organo a ciò preposto; d'altro canto, tale atteggiamento, che viene rappresentato in termini quasi persecutori in alcuni casi, ha

riguardato anche magistrati dell'Ufficio giudicante, sicché comprensibili apparivano le ulteriori doglianze del dottor Pavese, non solo perché tale condotta non sembra in linea con le previsioni ordinamentali, ma anche per il rischio che tali interventi potessero apparire come una indebita prevaricazione delle prerogative altrui, prestando il fianco alle obiezioni a salvaguardia della autonomia ed indipendenza della funzione giudicante. Non si ignora la valutazione operata la diversa valutazione dell'Ispettorato Generale del Ministero che ha concluso per a piena legittimità degli interventi del Procuratore Generale anche nei confronti dei giudici.

Ora, come è evidente, la contestazione mossa al dottor Tufano, nell'ambito del suddetto decreto perquisitivo, attiene direttamente al *modus procederteli* dell'Alto Magistrato nell'espletamento delle proprie prerogative istituzionali, nella funzione di vigilanza sui magistrati Inquirenti connessa al suo ruolo presso la Procura Generale di Potenza . Si trattava, pertanto, per il dr. de Magistris che conduceva e indagini e quelle denunce aveva ricevuto, di valutare, se quelle vicende riferite dai colleghi di Potenza - e che, nei fatti, avevano trovato anche conferma nelle immediate attività di riscontro e verifica che erano state predisposte attraverso l'audizione di altre persone informate sui fatti e le acquisizioni documentali (vedi la richiesta di consegna atti del 21.5.2007) - potessero essere idonee, a configurare, sotto il profilo indiziario, il reato di cui all'art. 323 c.p per cui fu disposta a carico del dr. Tufano la perquisizione. E'chiaro, d'altro canto, che la finalità che poteva avere mosso il P.G. nello svolgimento delle proprie funzioni nel modo distorto rappresentato dai propalanti, altra non era che quella del perseguimento di interessi, comuni anche ad altri magistrati del distretto, e ad alcuni appartenenti della classe forense potentina e delle altre istituzioni, di tipo "politico-giudiziario", estrinsecantesi in atteggiamenti e scelte di favore indirizzate verso gruppi di potere sentiti vicini, a detrimento di altre categorie o gruppi di soggetti, avvertiti come dissonanti rispetto alla propria interpretazione del ruolo. Tale valutazione di merito spetta, naturalmente alla A.G. competente ex art. 11 c.p.p.,; si rende qui necessaria, in

via preliminare, ed in astratto, valutare se dalle parole dei propalanti e dai successivi ed immediati riscontri, il magistrato Inquirente, come sostiene l'opponente, abbia fatto, a sua volta, corretto uso del potere attribuitogli, oppure abbia travalicato i limiti legali entro cui può muoversi l'indagine penale, e ciò nell'ambito dei contorni disegnati dall'art. 323 c.p..

Pertanto - ricordato che l'accertamento dell'abuso ex at 323 c.p. attiene al momento genetico dell'atto, allo scopo di verificare se esso è stato formato obbedendo ad una causa privata, consistendo l'abuso stesso nella deviazione del potere esercitato dal suo scopo istituzionale - è preliminare dare conto, nell 'esplicitare le ragioni del convincimento che fonda la presente decisione, che, dalla lettura delle dichiarazioni dei magistrati potentini che dal marzo 2007 furono più volte sentiti dall'Inquirente di Catanzaro, non è agevole cogliere il significato che, alle chiare accuse di gestione parziale e discriminatoria rivolte al dr. Tufano, i suddetti magistrati intendono dare . Ovvero, mentre è evidente che essi ebbero a percepire come ingiuste e discriminatorie, in qualche caso vessatorie, le esternazioni pubbliche e le prese di posizioni ed i rilievi anche disciplinari che a loro destinò il P.G., a partire dalle vicende che seguirono alla esecuzione delle ordinanze cautelari nel procedimento ed. Iena 2, attraverso le segnalazioni a diversificati organismi ed autorità, viene, invece, lasciato alla interpretazione dell 'Inquirente (ed al lettore), la individuazione delle ragioni fondanti una tale condotta istituzionale del P.G.. Essi, cioè, non rivelano esplicitamente se la condotta del dottor Tufano fosse riconducibile ad una malintesa autoritaria interpretazione delle prerogative istituzionali (integrante un mero abuso della qualità), oppure se il dr. Tufano perseguisse una ben chiara e consapevole strategia delegittimatoria portata avanti nell'intento di agevolare e favorire alcune persone, in danno di altre, per assicurare loro condizioni di favore, consapevole dell'insabbiamento che, in alcuni casi, veniva perseguito nella gestione di procedimenti penali attingenti personaggi inseriti in quel comitato di affari di cui si legge negli atti del procedimento

/ !

//

Toghe Lucane, nella interpretazione privilegiata dall'Inquirente (integrante l'abuso di ufficio).

In tale ultimo senso, per la verità, conduce, innanzitutto la logica considerazione che se quattro magistrati, tutti addetti al settore penale, si determinano a rendere dichiarazioni, di quel tenore, all'ufficio del P.M., evidentemente ritengono di segnalare fatti penalmente illeciti (e non meramente illegittimi); d'altro canto, in tal senso conduce anche l'episodio che vede coinvolto l'avvocato Antonello Cimadoro - in cui al P.G. Tufano si attribuiscono, nell'indirizzare del colonnello Gentile nella scelta del difensore ragioni che destano inquietudine, laddove egli ebbe a rappresentare ai suoi interlocutori la necessità di far cadere tale scelta su un professionista in grado di annientare la personalità del P.M. titolare delle indagini, il dr. Woodcock . Tale valutazione, come rappresentata dai magistrati potentini, e dal professionista protagonista della vicenda, è armonica con quanto riferito, dagli stessi propalanti, a proposito della convinzione dello stesso dr. Tufano circa Ja eccessiva autonomia che quel magistrato si era ritagliato all'interno della Procura, agevolato dalla inerzia del suo vertice, il dr. Galante, e della necessità, dunque, di "fermarlo".

E' evidente, infatti, che nessuna valida ragione, apprezzabile da un punto di vista istituzionale, poteva legittimamente indurre il Procuratore Generale a consigliare, ad un ufficiale di p.g., indagato dalia Procura di cui egli rappresentava la più alta espressione, (circostanza rispetto alla quale, ragioni di doverosa tutela deirirnmagine dell'Ufficio rappresentato, avrebbero imposto un più prudente atteggiamento di equilibrato distacco), di scegliere un difensore dotato della aggressività necessaria per fronteggiare la personalità del magistrato dell'accusa. Si tratta di un episodio che, indubbiamente, fondava l'inquietudine che, infatti, si evince dalle propalazioni delle persone informate, laddove essi, da tale episodio, potevano legittimamente trarre la sensazione di un iniquo esercizio della funzione di controllo a danno di alcuni magistrati invisi al P.G., il quale,

in altre situazioni, riguardanti diversi magistrati pure sottoposti alla sua vigilanza, mostrava incomprensibile inerzia.

Fatte queste valutazioni, sembra ragionevole affermare, anche in relazione alle doglianze del dr. Tufano, che il dr. de Magistris - a fronte delle grave accuse rivolte al P.G. da una pluralità di magistrati, e dei primi riscontri provenienti dalle immediate indagini da lui svolte - non potesse e non dovesse omettere il compimento di attività accertative finalizzate a chiarire i contorni di una vicenda che si presentava allarmante, per come rappresentata dai magistrati potentini, evidentemente ben consapevoli delle responsabilità istituzionali che si assumevano con le proprie dichiarazioni. In proposito non è inutile ricordare che la giurisprudenza più recente ha affermato che la condotta di abuso di ufficio risulta compatibile anche con un comportamento meramente omissivo (cass sez. 6,4.11.2004,Palascino; 1.12.2003,Tessitore;), essendosi precisato che l'azione comandata, il cui mancato compimento integra l'omissione, deve essere prevista da una norma di legge o di regolamento. Naturalmente, il mancato esercizio del potere non è da solo sufficiente per configurare la fattispecie abusiva, dovendo esso essere accompagnato dalla volontà di sfruttare la funzione o il servizio per conseguire uno degli eventi descritti dalla norma (cfr. cass. sez. 6,22.11.1999, Battista, relativa a fattispecie nella quale si è ritenuto rilevante il delitto in esame nella condotta del vigile urbano che aveva elevato una contravvenzione ad un automobilista e non ad un altro i quali si erano resi responsabili della medesima violazione al codice della strada). Ebbene, nella vicenda in esame, non sembra che potesse passare inosservata, al P.G., la circostanza che il coniuge dell'unico magistrato con delega alla dda avesse abituali frequentazioni con persone gravanti neh 'orbita della criminalità organizzata, e che per tali rapporti era anche stato sottoposto, unitamente alla moglie, a procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione in epoca successiva all'arrivo del P.G. a Potenza; così come non sembra che potessero essere considerati irrilevanti i consistenti interessi economici facenti capo alla famiglia della dottoressa Genovese, in ragione della

titolarità di un importante centro clinico, né le indagini svolte dalla Procura proprio nei confronti di un soggetto giuridico portatore di interessi infliggenti con quel centro; o la vicenda Panio. Si trattava, in sostanza, di un complesso di situazioni, che, a prescindere dai rilievi penali, s presentava tuttavia idoneo a incidere sulla credibilità della giurisdizione nel distretto, perchè non passavano inosservati alla cittadinanza, come dimostrano le denunce presentate alle autorità competenti. A proposito della vicenda Panio, e di quanto rappresenta il dr Tufano, il quale assume che, una vola trasmessa la segnalazione alla A.G. competente ex art. 11 c.p.p., nuli'altro era dovuto, spettando ogni niziativa al P.G. presso quella A.G., sembra tuttavia potersi osservare che le due cose siano indipendenti tra loro, poiché il dovere di intervento del P.G. si fonda su presupposti differenti e prescinde dalla commissione di illeciti penali; egli, d'altro canto, è deputato alla vigilanza sui magistrati del distretto, mentre la competenza ex art. 11 c.p. p. attiene ali 'accertamento dei reati.

Deve anche osservare che, dpo le dichiarazioni ricevute dai magistrati di Potenza, il dottor de AMgistris, non solo ha proceduto ad escutere persone informate sui fatti, ma anche provveduto a richiedere al P.G. la consegna di specifica documentazione. Egli infatti ha cercato,attraverso la richiesta di acquisizione del 21.5.2007, un riscontro con riferimento , non alle iniziative disciplinari del dr. Tufano, ma alle inerzie che gli erano state attribuite. Fu questa, con tutta evidenza, la ragione per la quale il dr. de Magistris chiese di avere contezza delle segnalazioni riguardanti la sola dottoressa Genovese, nei cui confronti si erano particolarmente appuntate le osservazioni dei denuncianti. Solo dopo tale accertamento, che, evidentemente diede al magistrato inquirente il significato di una non inattendibilità dei colleghi ascoltati, egli si determinò alla perquisizione. Nessun rimprovero, è, dunque, allo stato, possibile muovere al dr. de Magistris, la cui autonomia valutativa in ordine agli strumenti investigativi da scegliere in concreto non può costituire oggetto di censure di merito trattandosi di prerogative connesse alla autonomia della funzione, non risultando che tale discrezionalità sia stata utilizzata oltre

i confini disegnati dalla legge., poiché invece gli accertamenti descritti consentono di concludere che egli agì perseguendo il solo obiettivo dell'accertamento della verità, avendo ricevuto denunce che, anche sulla base dei primi riscontri, egli non poteva trascurare senza esporsi a comportamenti illeciti.
Ulteriori indagini, in sede penale, aventi ad oggetto i profili segnalati dall'opponente in ordine alla opportunità dell'atto perquisitivo, costituirebbero un indebito e non consentito sconfinamento nell'autonomia determinativa dell'AG. procedente.

Un ulteriore profilo attiene all'invito all'astensione rivolto al dr. de Magistris, dalla dottoressa Genovese, dal dottor Bonomi e dal dr. Tufano, tutti e tre indagati nel procedimento ed. Toghe Lucane. Quest'ultimo, in particolare, nell'aprile 2008, ha fondato l'invito al dr. de Magistris sul contenuto della memoria difensiva che questultimo portò ali 'attenzione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione chiamata a decidere sul suo ricorso avverso la sentenza disciplinare pronunciata il 19.1.2008 (dep. 18.2.2008). In ogni caso, tutti i denuncianti indicati ritengono che il dottor de Magistris, in quanto sottoposto ad iniziative disciplinari, alcune già concluse con la citata sentenza di condanna, divenuta definitiva, fosse portatore di un conflitto di interessi in grado di minare la sua imparzialità nella conduzione delle indagini. Si deve ricordare che anche nella vigenza dell'attuale art. 323 c.p., l'opinione largamente dominante ritiene che la semplice violazione dell'obbligo di astensione non faccia sorgere una responsabilità penale, dovendosi accertare altresì che essa sia stata intenzionalmente commessa per causare il danno o il vantaggio ingiusti, (cass. sez. 6,30.1.2001 Pasino).
E' opportuno ricordare che la modifica del 1997, intervenuta con la legge n. 234/1997, ha trasformato l'abuso di ufficio da reato di mera azione in fattispecie criminosa di evento, richiedendosi oggi che la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che si concreti nella violazione di norme di legge o di regolamento,

determini, secondo l'intenzione dell'agente, un danno ingiusto oppure un altrui vantaggio patrimoniale a soggetto pubblico o a terzi.

Nel perseguire la finalità di porre rimedio alla indeterminatezza della precedente formulazione normativa che aveva consentito interferenze del potere giudiziario in settori tradizionalmente lasciati alla discrezionalità amministrativa, il legislatore della novella ha ristretto, rispetto al passato, l'alveo dei comportamenti antidoverosi penalmente rilevanti. Ciò è desumibile dal dettato letterale della norma dell'art. 323 c.p. dove, in riferimento alla condotta del pubblico funzionario, non si fa più riferimento alla generica attività di abuso dell'ufficio, ma si richiede la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero la omissione del dovere di astensione in presenza di un conflitto di interessi. Quanto all'oggetto giuridico, la giurisprudenza più recente, conformemente alla dottrina prevalente, si è espressa nel senso di ritenere che 1' oggetto giuridico protetto dall'art. 323 c.p. deve identificarsi con gli interessi al buon andamento e arimparzialità della pubblica amministrazione . Quanto alle **violazioni normative rilevanti** ai fini del perfezionamento del reato, a fronte di un iniziale orientamento che tendeva ad escludere dall'area della punibilità l'inosservanza di norme meramente programmatiche, prive di immediata forza precettiva, come quella di cui all'art. 97 cost.., la giurisprudenza ha recentemente mutato tale orientamento, e con alcune recenti pronunce ha affermato che l'art. 97 cost., dettando una regola di autorganizzazione per la pubblica amministrazione, ha immediata natura precettiva che dipende dalla suscettibilità di tale disposizione di essere immediatamente applicabile senza il ricorso alla intermediazione della legge ordinaria, da ciò conseguendo che la sua violazione integri il reato di abuso di ufficio (cfh cass. Sez. 6, 26.2.2002, Marcello). Più in generale, a proposito della rilevanza delle norme a contenuto generico, la Corte ha stabilito che, laddove l'abuso di ufficio sia integrato dall'avere procurato un danno ingiusto, hanno immediata efficacia, ai fini dell'art. 323 cp., non solo le norme che vietano puntualmente il comportamento del pubblico funzionario, ma ogni altra norma,

anche se di natura procedimentale, dalla cui violazione sia derivato un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 ce.

In ragione della sua natura di reato di danno, ai fini della consumazione, è necessario che l'agente, con la propria condotta abusiva, abbia procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale (per sé o per altri) o arrecato un danno ingiusto (ad altri), laddove nella precedente formulazione della norma tale evento rimaneva estraneo alla realizzazione del delitto. La nozione di danno va intesa in una accezione ampia (a differenza del vantaggio che deve avere natura patrimoniale), non essendo necessario che al conseguimento di un danno si accompagni un corrispondente vantaggio patrimoniale per taluno. Sicché, tale requisito risulta integrato da qualsiasi comportamento che realizza un'aggressione ingiusta alla sfera della personalità così come tutelata dai principi costituzionali. Quanto al requisito dell'ingiustizia - che oggi diviene attributo dell'evento , cioè un elemento oggettivo della fattispecie, che impone, sul piano soggettivo, l'accertamento della coscienza dell'ingiustizia da parte dell'agente - si ritiene, in prevalenza, che sia necessaria, per la configurazione del vantaggio o del danno come ingiusto, la doppia condizione che esso sia prodotto *non jure* , ossia per mezzo di un atto illegittimo, e che sia inoltre *contro Jus*, cioè che il risultato dell'atto deve presentarsi come contrario all'ordinamento giuridico, in modo che l'ingiustizia riguardi non solo il fatto causativo, ma anche il risultato dell'azione; si parla , per questo, di doppia ingiustizia. La nozione di ingiustizia intesa come requisito di illiceità speciale è stata accolta dalla giurisprudenza già prima della novella del 1997, affermandosi costantemente che il fatto non può integrare il delitto di abuso di ufficio quando, pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, il risultato perseguito non sia, di per sé, ingiusto, in quanto ricollegabile a posizioni soggettive giuridicamente ed autonomamente tutelate (cfr. ex multiis cass. Sez. 6, 12.3.2004, Mazzucca; 21.2.2003, Giannazza; 14.12.1998, Rossomandi). In tema di elemento soggettivo, la circostanza che la attuale formulazione faccia

riferimento alla intenzionalità dell'ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero del danno ingiusto vale ad escludere dall'ambito delle condotte penalmente rilevanti quelle sorrette dal dolo eventuale (cfh cass. Sez. VI, 28.11 - 15.12.1997, n. 11520; sez. 6, 17.2.2003, Allegra; 24.2.2004, Percoco;); soltanto l'accertata presenza del dolo intenzionale costituisce condizione soggettiva della punibilità, mentre sono penalmente irrilevanti quei casi in cui il funzionario si sia rappresentato l'evento come conseguenza **accessoria della propria condotta** (cfr. cass. Sez. 6 20.9.2002, Cadenzo; sez. 5,5.5.1999, Graci; 6.5.2003, Cangini).

Con riguardo al delicato tema della prova del **dolo intenzionale,** la Corte Regolatrice ha affermato che non è sufficiente a tali fini l'accertamento della violazione di norme di legge o regolamento, da cui consegue il provvedimento illegittimo, ma necessariamente illecito o penalmente rilevante, essendo invece necessario che la prova del dolo provenga da elemento ulteriori, idonei a dimostrare che l'evento realizzato costituiva il fine precipuo preso di mira dall'agente (cass. Sez. 2.12.2003, Stellacelo). Si è recentemente affermato che la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto, certezza che deve trovare conferma in elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente ed il soggetto ed i soggetti che dal provvedimento ricavano vantaggio patrimoniale o subiscono danno (cfr. cass. Sez. 6, 27.6.2007 n. 35814).

Fatte queste necessarie premesse, occorre osservare che, effettivamente, come lamenta in particolare il P.G., il dottor de Magistris , nella memoria alle Sezioni Unite della Corte Suprema, fa richiami ampi al contenuto dell'inchiesta Toghe Lucane, alle indagini svolge, all'interpretazione dei risultati investigativi raggiunti, idonei, nell'ottica del ricorrente, a fondare l'esercizio dell'azione penale e, per questo, l'assenza di responsabilità disciplinare. E, tale comportamento, ma in realtà la stessa circostanza che

il dottor de Magistris sia stato prima sottoposto a procedimento disciplinare e, poi, condannato per il compimento di atti dell'indagine Toghe Lucane, potrebbe considerarsi, in astratto, idoneo a configurare in capo a lui un interesse configgente con quello del sereno ed imparziale esercizio della funzione Inquirente; e ciò per la difficoltà di conciliare il dovere di procedere con serenità nella valutazione dei dati investigativi con la necessità di predisporre, in altra sede la propria difesa, con evidente rischio di sovrapposizione dei due piani. Non è il caso qui di dilungarsi in considerazioni sulla autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale, i quali si muovono su piani diversi, che possono interferire ma non sovrapporsi nel giudizio, sebbene sia noto che, proprio nelle vicende che, sotto più profili, hanno coinvolto il dr. de Magistris, più volte i procedimenti penali siano stati attraversati da paralleli, e molto più celeri, procedimenti disciplinari. Ne è derivato, in più occasioni, il trasferimento di ufficio di numerosi magistrati, allontanati nel mentre si stavano occupando di inchieste complesse e delicate, con conseguenze inevitabili sugli indirizzi investigativi, tra le difficoltà che sempre accompagnano il mutamento del magistrato *in intinere*. In merito non è peregrino ritenere che tali evenienze siano riconducibili anche ad una non sempre serena reazione (d'altro canto difficile per chiunque) da parte degli indagati, anche dei magistrati, al loro personale coinvolgimento in inchieste penali; invero, numerosissimi sono stati, come si è anticipato in apertura della presente disamina, denunce/querele/ esposti e note di varia natura diretti sia alla magistratura che agli organi ispettivi e disciplinari, con la conseguenza di una fortissimo appesantimento delle procedure che tali iniziative hanno prodotto. Tale contesto, dunque, ha fatto emergere una pluralità di situazioni di possibile conflitto dando luogo, anche, per tornare alla vicenda che ci impegna, alla diffidenza degli odierni opponenti, *i* quali, come si ricorda, hanno anche sospettato della serenità dell'intero ufficio giudicante salernitano. Tuttavia, per affrontare il problema posto dagli opponenti, occorre prendere in considerazione le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 36

co. 1 lett. a) c.p.p., la quale ha affermato che l'interesse nel procedimento che obbliga il giudice all'astensione è integrato da qualsiasi relazione tra l'attività del giudice nel processo - o riguardante rapporti personali al di fuori dello stesso - e la prospettiva di un vantaggio o di un pregiudizio patrimoniale o anche soltanto morale che egli possa trarne (cass. sez. *6*, 5.3.1998, Strazzullo), precisando che un interesse rilevante ai fini dell'applicabilità della disposizione in esame è ravvisabile in capo al giudice che - sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati - sia poi chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti (cass. sez. 2, 21.5.1999, Cuzzocrea). Si è poi già detto che la Suprema Corte ha affermato (con il dissenso di autorevole dottrina) che la norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa ali 'omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pp.uu. ed incaricati di un pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto. Dunque l'inosservanza di tale dovere comporta l'integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare una specifica disciplina dell'astensione (In applicazione di tal principio la Corte ha ritenuto la responsabilità di un magistrato del P.M. che aveva agito in una situazione di conflitto di interesse, ordinando il sequestro dell'azienda di proprietà della madre al fine di liberarsi del lavoratore extracomunitario addetto alla stessa, che ne occupava la casa colonica, sebbene l'art. 52 c.p.p. preveda una mera facoltà di astensione.) (cass. sez. 6 n. 7992 del 19.10.2004).

Ora, anche tenendo conto di tale orientamento, è evidente che, trattandosi di un dovere, dalla cui violazione può derivare il reato di cui all'art. 323 c.p., la fattispecie non può certamente ritenersi sussistente sulla base della sola accertata violazione dell'obbligo di astensione, , poiché tale violazione, insieme all'atto "incriminato" come emesso in presenza di un interesse proprio, costituirebbe solo l'elemento materiale del reato, per la

//

cui integrale realizzazione occorre dimostrare la verificazione dell'evento danno, eventualmente derivatone e la sussistenza del dolo intenzionale. Occorre dare la prova, sotto il primo profilo, che danno si atteggi come conseguenza voluta ed immediatamente perseguita dall'agente, nel momento in cui ha posto in essere la condotta incriminata, non essendo a tal fine sufficiente, come si è già detto, né il dolo eventuale né il dolo diretto. Poiché, poi, l'illegittimità della condotta e l'ingiustizia dell'evento sono fenomeni distinti che vanno accertati in concreto, deve escludersi l'abuso quando, pur adottato in violazione del dovere di astensione, l'atto sia ex se legittimo, conforme alla normativa di settore, e conforme al trattamento riservato a tutte le altre istanze di identico contenuto presentate dagli altri cittadini (cass. sez. 6,12,2,2003, Pinto; 21.2.2003, Giannazza; 25.3.198, D'Urso).

Venendo alla situazione concreta, occorre premettere che il dottor de Magistris ha agito in co-delega con il Procuratore della Repubblica dr. Lombardi fino al 31.1.2008 (cfh denuncia dello stesso Lombardi del 3.3.2008 in merito ai tempi dei permanenza dello stesso all'Ufficio di Catanzaro), sicché fino a quel tempo, l'imparziale gestione del procedimento era assicurata dalla sua presenza, e dall'assenza di rilievi da parte sua, tenuto conto della informativa operata dal dottor de Magistris, come riferisce lo stesso Lombardi; egli ha mantenuto, successivamente la titolarità delle indagini emettendo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., (nel quale sono contenute le contestazioni elevate agli indagati con l'indicazione delle fonti di prova), e operando il deposito degli atti; allo stato non risulta che la Procura di Catanzaro, attraverso il nuovo rappresentante dell'accusa, sia pervenuto a successive determinazioni. L'osservazione consente di considerare che, dopo l'invito all'astensione, e, comunque, dopo il deposito della memoria difensiva nel procedimento disciplinare, o ancora prima, a seguito della pronuncia del giudice disciplinare, eventi dai quali poteva dirsi radicato un conflitto di interesse, il dr. de Magistris non ha compiuto atti che possono considerare produttivi di danno per gli opponenti, o almeno

essi non li hanno rappresentati L'unico atto resta , appunto, l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. che, tuttavia, oltre ad configurare una attività conforme a legge, non costituisce altro che attività finalizzata a consentire la difesa agli indagati, attraverso il deposito degli atti e l'invito a presentare memorie, produrre documenti formulare richieste al P.M. e presentarsi per l'interrogatorio. Pertanto, non venendo in rilievo un atto causalmente connesso con un danno ingiusto prodotto agli opponenti, deve escludersi, in radice, la possibilità di imputare al dr. de Magistris di avere agito abusando del proprio ufficio.

Al dottor de Magistris è anche imputato l'abuso di ufficio in relazione alle attività di perquisizioni eseguite a carico della dottoressa Luisa Fasano, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Potenza, presso il domicilio in cui coabito con il parlamentare, on. Salvatore Margiotta. Il procedimento nasce dalla denuncia del 16.7.2008 con cui la dottoressa Fasano denunciava il dr. de Magistris, e gli ufficiali di p.g -Guardia di Finanza - Polizia Tributaria di Catanzaro (per i quali si procede separatamente) per il reato di abuso d'ufficio di cui ali'art. 323 c.p. in relazione a presunte violazioni dell'art. 68 della Costituzione in materia di immunità parlamentari.
Escussa al riguardo in data 6 novembre 2007, la Dr. Luisa Fasano riferiva che l'abitazione era co-intestata a lei e al marito Salvatore Margiotta Salvatore, Deputato della Repubblica dall'aprile 2006; che all'atto della perquisizione, si trovava in casa con suo figlio di 5 anni e la collaboratrice domestica a nome Anna Carritiello; che le operazioni della GDF erano iniziate alle ore 07.50 del 7.6.2007 presso la sua abitazione e proseguite alle ore 08.55 presso il suo ufficio; anche l'autovettura, parcheggiata nei pressi dell'Università degli Studi di Potenza, ove il marito svolge le funzioni di Docente, era oggetto di perquisizione. Precisava la denunciarne di aver contattato telefonicamente l'avv. Donato Pace per informarlo di quanto stava accadendo; di non essersi opposta alla esecuzione del decreto e quindi alla perquisizione, nonostante

l'abitazione fosse quella di un parlamentare. Confermava la circostanza che il Tenente della Guardia di Finanza che eseguiva la perquisizione, aveva provveduto a contattare, alle ore 09.20 circa, dal suo cellulare, il Dr. de Magistris per chiedergli chiarimenti sulla opportunità o meno di procedere al sequestro del PC del suo ufficio.La Dr. Fasano riferiva che i militari avevano effettuato una ricerca delle fonti di prova in tutta l'abitazione. Non era stato tralasciato alcun particolare, poiché tutti gli armadi, i cassetti, la cassaforte, gli armadietti dei bagni e quanto altro presente in casa era oggetto dell'ispezione finalizzata alla ricerca di "cose o tracce pertinenti al reato". Erano stati tralasciati soltanto il comodino posto di fianco al letto e un armadio in uso esclusivo al marito.

Precisava la Dr. Fasano che si era opposta soltanto a che i militari entrassero nella stanza del bambino che stava dormendo. La predetta, inoltre, evidenziava che il comportamento dei militari era stato assolutamente ineccepibile. Con riferimento alla perquisizione della cassaforte (un cassaforte a muro di piccole dimensioni posta nel ripostiglio), precisava di aver fatto presente agli operanti che, all'interno della stessa, erano custoditi solo ed esclusivamente documenti, anche riservati, riconducibili all'attività e/o agli interessi del marito; che, nonostante la sua precisazione, i militari avevano effettuato un attento controllo di tutta la documentazione ivi riposta non prelevando nulla, ma solo dopo aver verificato *de visu* che fosse tutta documentazione riferibile esclusivamente al marito. Nel corso della deposizione la denunciante spiegava di non aver proposto impugnazione avverso il decreto di perquisizione, ma che le constava che il Tribunale del Riesame di Catanzaro aveva disposto l'annullamento del decreto del dott. de Magistris. Consegnava in proposito copia di un articolo pubblicato il 25.09.2007 sul quotidiano LA REPUBBLICA a firma di Liana Milella dal titolo "ERRORI, NEGLIGENZE E TROPPE INTERVISTE" al cui interno si fa riferimento, tra l'altro, a quanto scritto dagli Ispettori Ministeriali, in ordine alle anomalie sotto il

profilo "formale, strutturale e funzionale" del decreto in parola. Dopo circa venti giorni dall'esecuzione delle perquisizioni le era stato restituito tutto quanto in sequestro. Nel corso delle indagini, veniva disposto l'interrogatorio degli indagati , sentiti il 26.11.2007. Essi sostanzialmente rendevano dichiarazioni omogenee tra loro ed a quanto dichiarato dalla denunciante, riferendo, specificamente, il tenente Martino, di aver appreso dallo stesso decreto di perquisizione che il coniuge della Dr. Fasano fosse un parlamentare; che, pertanto, nell'atto di eseguire la perquisizione, aveva chiesto la collaborazione del funzionario di polizia per farsi indicare gli spazi dell 'appartamento di sua esclusiva pertinenza in cui effettuare la perquisizione. Il Martino precisava che la dottoressa Fasano si era adoperata per agevolare le operazioni, indicando i luoghi di sua esclusiva pertinenza ove eseguire la perquisizione, che, pertanto, si era svolta in un clima di assoluta collaborazione e senza alcuna obiezione; che, invitata a farsi assistere da un legale o altra persona, la dott.ssa Fasano aveva contattato telefonicamente un avvocato; che la stessa Fasano aveva invitato gli operanti a guardare anche negli spazi di pertinenza del marito parlamentare, cosa che però non era stata eseguita. Al termine delle operazioni la dott.ssa Fasano non aveva mosso alcun rilievo sulla legittimità della perquisizione e sulle modalità di esecuzione, che, al contrario, ben avrebbe potuto evidenziare, data la sua qualificazione professionale. La predetta aveva solo obiettato, in relazione al computer del suo ufficio presso la Questura di Potenza, l'impossibilità di sequestrarlo in ragione del fatto che in esso si trovavano custoditi atti di indagine (la telefonata al P.M. titolare dell'indagine aveva consentito di evitare qualsiasi contrasto essendosi gli operanti limitati ad una verifica dei file, senza procedere al sequestro del PC). Aggiungeva che le operazioni di perquisizione erano state effettuate con la continua presenza di tutti i militari e della stessa Fasano.Precisava che al momento dell'accesso erano presenti in casa la governante ed il bambino che dormiva; la donna non aveva partecipato materialmente alle operazioni di perquisizione né prestato assistenza all'atto, sicché il suo nominativo non era inserito nel verbale; che gli operanti

avevano proceduto alla perquisizione di tutti i locali dell'appartamento indicati dalla Fasano. Non ricordava il Martino di aver perquisito la stanza del bambino, ma di escludere di essere entrato nel luogo ove il bambino dormiva.

Sostanzialmente analoghe le dichiarazioni dei due sottufficiali Forti e Pulvino, il primo dei quali ha anche precisato che, durante l'esecuzione della perquisizione, aveva chiesto alla Dr. Fasano se nell'appartamento vi fosse una cassaforte. La stessa li aveva condotti nel luogo in cui la cassaforte era ubicata, l'aveva aperta, preso gli oggetti in essa custoditi e li aveva mostrati al Maresciallo, indicando quali fossero i suoi e quali quelli del marito. Il Forti spiegava che erano stati visionati solo i documenti a intestati alla Dr. Fasano, mentre quelli riconducibili al marito parlamentare erano stati tralasciati.

Mentre il Pulvino ricordava che dalla lettura del decreto i tre avevano appreso che la destinataria dell'atto era coniugata con un parlamentare della Repubblica, e che erano state date disposizioni di perquisire i luoghi nella disponibilità della Dr. Fasano Luisa.

Anche la collaboratrice domestica della Dr. Fasano, sentita il 2.2.2008, confermava le circostanze riferite conformemente da tutti i presenti.

Veniva interrogato, in data 9.11.2007, anche il magistrato che le aveva disposte; riferiva il dr. de Magistris :

> *"Io le posso dire che la perquisizione aveva esclusivamente ad oggetto la dottoressa Fasano, anzi io a riprova della correttezza estrema che cerco sempre di dare ai provvedimenti dissi alla Polizia Giudiziaria, me lo ricordo perfettamente, "Attenzione che il marito, il compagno, - non so se fosse il marito o meno - della dottoressa Fasano, è un parlamentare. Quindi voi fatevi spiegare bene, qualora ali 'interno dell 'abitazione vi siano uffici, computer, cose nella disponibilità del parlamentare, in quel caso vi fate assumere, lo mettano a verbale, insomma diano una prova, di come dire, poi uno si appella, dice la casa è del parlamentare in modo generico, riscontrino in qualche modo che alcune parti, alcune pertinenze, alcuni, alcune cose siano insomma nella disponibilità del parlamentare, in quel caso, fate un verbale e noi ci fermiamo". E ritengo che la Polizia Giudiziaria, siccome si tratta di Polizia Giudiziaria che mi ha sempre dato un riscontro di correttezza nelle modalità esecutive di tutti gli atti, penso abbiano rispettato pienamente sia la legge, sia le mie direttive, qiùndi*

questa è una contestazione assolutamente mi sembra infondata, ma come le altre, per la verità, ma questa proprio non merita particolare illustrazione.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che le emergenze investigative consentono, sulla base delle concordi dichiarazioni rese dagli indagati e da quanto rappresentato al P.M. dalla stessa dottoressa Fasano, di escludere violazioni delle prerogative costituzionali di cui all'art. 68 Costituzione nelle operazioni di perquisizione di cui si è detto. E' bene ricordare che l'articolo 68 della Costituzione prevede l'obbligo per il Pubblico Ministero procedente di richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza per gli atti di perquisizione personale e domiciliari di cui sia diretto destinatario un Parlamentare della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 140/2003, attuativa della norma costituzionale: *"Quando occorre eseguire* ***nei confronti di un membro del Parlamento*** *perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdìttiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. "*

Nel caso di specie, tuttavia, come premesso, l'attività di perquisizione non era destinata neppure in modo indiretto, al Parlamentare On.le Salvatore Margiotta, marito della dottoressa Fasano, che era invece, quale indagata nel procedimento, I' unica destinataria dell'atto.

Invero, le prerogative costituzionali di cui all'art. 68 Cost. mirano a tutelare la libertà e l'autonomia delle funzioni parlamentari derivanti dall'investitura popolare, non solo

condotta, ai sensi dell'at. 328 o 323 c.p. (cfr. cass. sez. 6, n. 18360/2003, D'Ottati), qua è sufficiente osservare, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali già richiamati in ordine ai presupposti minimi richiesti perché sorga, in capo al P.M., l'obbligo di iscrizione del nominativo dell'indagato, nel rgnr, che, ricevuta la nota, il P.M. titolare delle indagini ha la discrezionalità, nei limiti suddetti, di valutazione della notizia di reato che, egli, come è evidente, ha ritenuto di individuare, alla luce delle informazioni, all'epoca, già in suo possesso, nell'abuso di ufficio a carico della dottoressa Genovese, persona offesa, appunto, il Panio. In realtà la notizia di reato proveniente dalla nota di trasmissione del Procuratore Generale (a cui erano allegati l'atto di opposizione all'archiviazione del Panio e la nota a firma della dottoressa Genovese) era, con tutta evidenza, emergente dalla richiesta del Panio di svolgere accertamenti finalizzati a verificare la coincidenza tra la richiesta di archiviazione, che egli riteneva infondata, e la nomina del marito dell'Inquirente alla direzione generale della ASL. Perciò, senza dubbio la iscrizione era dovuta con riferimento ai reati che potessero emergere da tale prospettazione di parte. Solo al momento della effettiva emersione di specifici elementi indizianti (e non di meri sospetti desumibile dalla nota a contenuto difensivo del magistrato "sospetto") - determinazione che, peraltro, rientra nella esclusiva valutazione discrezionale dell'Inquirente, sottratta anche al sindacato del giudice (cfr. cass. sez. 4 39511/04) - sarebbe sorto l'ulteriore obbligo di iscrizione. Obbligo che, come è noto, incombe sul capo dell'Ufficio a cui perviene la notizia. Sul punto, deve considerarsi che allo stato, la Procura di Catanzaro sta ancora procedendo, a carico della dottoressa Genovese, in merito a fatti denunciati dal dottor Panio; neppure è possibile ignorare la complessa ed intricata vicenda, nella quale si inserisce questo segmento di indagine, tenuto conto dell'intreccio di competenze (Procure di Salerno, Potenza, Matera, Catanzaro) che si è registrato durante le indagini che hanno riguardato, nel complesso, la vicenda ed Toghe Lucane, nella quale è stato anche necessario rileggere, sul piano investigativo, altre precedenti inchieste. In

condotta, ai sensi dell'at. 328 o 323 c.p. (cfr. cass. sez. 6, n. 18360/2003, D'Ottati), qua è sufficiente osservare, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali già richiamati in ordine ai presupposti minimi richiesti perché sorga, in capo al P.M., l'obbligo di iscrizione del nominativo dell'indagato, nel rgnr, che, ricevuta la nota, il P.M. titolare delle indagini ha la discrezionalità, nei limiti suddetti, di valutazione della notizia di reato che, egli, come è evidente, ha ritenuto di individuare, alla luce delle informazioni, all'epoca, già in suo possesso, nell'abuso di ufficio a carico della dottoressa Genovese, persona offesa, appunto, il Panio. In realtà la notizia di reato proveniente dalla nota di trasmissione del Procuratore Generale (a cui erano allegati l'atto di opposizione all'archiviazione del Panio e la nota a firma della dottoressa Genovese) era, con tutta evidenza, emergente dalla richiesta del Panio di svolgere accertamenti finalizzati a verificare la coincidenza tra la richiesta di archiviazione, che egli riteneva infondata, e la nomina del marito dell'Inquirente alla direzione generale della ASL. Perciò, senza dubbio la iscrizione era dovuta con riferimento ai reati che potessero emergere da tale prospettazione di parte. Solo al momento della effettiva emersione di specifici elementi indizianti (e non di meri sospetti desumibile dalla nota a contenuto difensivo del magistrato "sospetto") - determinazione che, peraltro, rientra nella esclusiva valutazione discrezionale dell'Inquirente, sottratta anche al sindacato del giudice (cfr. cass. sez. 4 39511/04) - sarebbe sorto l'ulteriore obbligo di iscrizione. Obbligo che, come è noto, incombe sul capo dell'Ufficio a cui perviene la notizia. Sul punto, deve considerarsi che allo stato, la Procura di Catanzaro sta ancora procedendo, a carico della dottoressa Genovese, in merito a fatti denunciati dal dottor Panio; neppure è possibile ignorare la complessa ed intricata vicenda, nella quale si inserisce questo segmento di indagine, tenuto conto dell'intreccio di competenze (Procure di Salerno, Potenza, Matera, Catanzaro) che si è registrato durante le indagini che hanno riguardato, nel complesso, la vicenda ed Toghe Lucane, nella quale è stato anche necessario rileggere, sul piano investigativo, altre precedenti inchieste. In

particolare, la comprensione della denuncia del dottor Panio a carico della dottoressa Genovese imponeva la rilettura dell'intero processo omonimo, solo recentemente giunto alla pronuncia di primo grado, nonché rilevarne i collegamenti con altri contenuti dell'inchiesta Toghe Lucane che, come è noto, attiene ad un complicato insieme di persone coinvolte, a vario titolo, in intrecci affaristici che avrebbero interessato l'intera regione Basilicata, e nel quale si sarebbero trovati coinvolti, nella gestione interessata della cosa pubblica, nelle sue più diverse espressioni, anche la dottoressa Genovese con il coniuge. È evidente, dunque, con riferimento aH'"an" ed al "quando" dell'iscrizione del Panio nel registro degli indagati, che gli elementi indiziari a suo carico non potevano oggettivamente ravvisarsi prima della suddetta sentenza assolutoria, pronunciata nel marzo 2008, depositata il 31.5.2008, poco prima che il dottor de Magistris lasciasse la Procura di Catanzaro. Deve, perciò, ritenersi che il P.M. procedente abbia correttamente esercitato quella valutazione discrezionale relativa al momento in cui iscrivere il nominativo dell'indagato ne registro generale delle notizie di reato, in ogni caso, non emergendo profili suscettibili di censura da parte del giudice penale.

****

"gogna mediatica", dei "processi paralleli" e, sul piano dei principi, si scontra, con il limite posto dal rispetto della dignità della persona, imponendo la ricerca di un punto di equilibrio tra dritto della stampa ad informare il pubblico ed il diritto delle persone accusate di essere giudicate unicamente sulla base delle emergenze dibattimentali. Il problema è stato affrontato anche dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, la quale, da un lato, ha ammesso che, in linea di principio, una violenta campagna stampa concernente un caso giudiziario, può nuocere alla equità del processo, poiché è possibile che le valutazioni della stampa minino i fondamentali diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo all'accusato: quello ad una pronuncia proveniente da un giudice imparziale, e quello alla presunzione di innocenza. L'effettiva tutela di tali due diritti delle persone è resa, tuttavia, difficile dall'interesse dei media per le cronache giudiziarie (a cui corrisponde l'interesse del cittadino-pubblico ad essere informato), che costituisce manifestazione del dritto alla libertà di espressione, garantito dall'art. 10 della Convenzione. Nel bilanciamento tra tali diritti e libertà, che inevitabilmente si possono travare in situazione di interferenza e di compressione dell'uno in favore dell'altra, la Corte Europea considera la libertà di espressione come uno degli elementi fondamentali di una democrazia: nella società democratica, infatti, una stampa indipendente svolge, da un lato, un ruolo fondamentale di suggerimento di idee ed opinioni, e dall'altro di "cane da guardia" della democrazia nel senso di operare un controllo sulla gestione delle attività di interesse pubblico: "A? *tocca tuttavia comunicare (...) le notizie e le idee su tutte le questioni di interesse generale". "In particolare, non si può pensare che le questioni dibattute nei tribunali non possano dare luogo a discussioni altrove, sia nelle riviste specializzate che nella stampa o nel pubblico in generale. Alla funzione dei media che consiste nel comunicare tali notizie ed idee si aggiunge il diritto , per il pubblico, di averle",* (sent. Corte Eu. Dir. Uomo n. 3 del 7.6.2007 - Depuis e/ Francia). E maggiore è l'interesse, in ragione della importanza politica o sociale del caso giudiziario, tanto più elevato sarà l'interesse

dei media, ed ampio il margine di critica che deve essere loro riconosciuto, soprattutto, poi, quando il caso giudiziario attenga a personaggi noti, specie se si tratti di uomo politico che abbia agito nell'abito delle sue funzioni elettive. Il punto di equilibrio viene individuato nell'esercizio corretto del diritto di cronaca, che si ottiene quando i media si limitino a fornire una indicazione oggettiva delle imputazioni, delle prove raccolte dall'Accusa e delle dichiarazioni delle parti, in modo che siano assicurati anche al personaggio noto i suoi diritti fondamentali come imputato.

Si osserva, tuttavia, con riferimento a tale difficile equilibrio, che, mentre l'attività giudiziaria è manifestazione di un potere pubblico, l'attività d'informazione è espressione di un potere privato, ed, anzi, che, non la stampa sia un potere, ma ciascun giornale è un potere, laddove agisce in piena libertà nella selezione delle notizie, nella scelta del momento in cui darle, e degli obiettivi perseguiti nel rendere l'informazione. Il nostro codice di rito indica chiaramente che le norme che disciplinano il segreto, e regolamentano la pubblicazione degli atti giudiziari, sono finalizzate esclusivamente alla tutela del processo, mentre la tutela delle persone è affidata alle norme di diritto sostanziale, al pari della tutela riservata a qualunque persona che si ritenga danneggiata dalla pubblicazione di una notizia, o dalle modalità con cui essa è avvenuta. Per questo , laddove le notizie vengano fornite in maniera tendenziosa, spetterà al cittadino riconoscerle ed, eventualmente, evitarle, così come non è possibile prescindere dalla fiducia nella necessaria discrezionalità del giudice e nella sua non permeabilità agli impulsi esterni. Per questo,come si è già detto, l'unica persona offesa del reato di cui all'art. 326 c.p., è considerata la P.A..

Sotto l'aspetto processuale, va ricordato che, secondo le previsioni del codice di rito vigente - art. 329 c.pp. - gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (di iniziativa o su delega) sono segreti fino a quando l'indagato non può averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 co. 1 c.p.. - art. 405 e 407 c.p.p.). L'obbligo al segreto coinvolge anche testimoni e

*\

f

parti private, i quali, tuttavia, sono liberi di riferire sul contenuto di fatti a loro conoscenza sino a quando non siano sentiti, perché, da quel momento, divengono obbligati all'osservanza del segreto investigativo. Si ritiene, peraltro, che gli atti di cui all'art. 329 c.p.p. presuppongono già l'acquisizione di una notizia di reato, con l'avvio del procedimento penale. La Corte di Cassazione ha, tuttavia, chiarito che non esiste un generalizzato ed inderogabile principio di segretezza delle indagini che impedirebbe al pubblico ministero di rendere palese tutta la attività di indagine già svolta e da svolgere ben potendo essere disposta la discovery quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini (sez. un. 16.6.1995, Maccari).

Il legislatore, per dare attuazione alla tutela della riservatezza del procedimento penale. ha previsto, accanto al regime di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p., il divieto di pubblicazione degli atti e di immagini di disciplinato nell'art. 114 c.p.p.. Per gli atti coperti da segreto assoluto (ed. segreto interno, relativo agii atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria fino a quando non siano conoscibili dall 'indagato) vige il divieto assoluto di pubblicazione sia con riferimento al contenuto che al testo, ai sensi dell'art. 114 co. 1 c.p.p. Per gli atti NON coperti da segreto (ed. segreto esterno) sussiste un limitato divieto di pubblicazione che è molto circoscritto, ed attiene esclusivamente all'atto (non al suo contenuto) e viene meno mano mano che, in relazione allo svolgimento del processo, cessa la ragione del segreto, che è quella di assicurare il corretto, equilibrato e sereno giudizio dal giudice del dibattimento. Il comma 7 dell'art. 114 cit. consente, infatti, sempre la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto a guisa di informazione. Dalla lettura combinata delle due citate norme emerge che il legislatore distingue tra atto del procedimento e suo contenuto, essendo previsto che la estinzione del segreto interno, che, come visto, si ha quando gli atti diventano conoscibili all'indagato, non fa venir meno il segreto esterno, e cioè il divieto di pubblicazione dell 'atto, inteso come documento, essendo possibile solo la pubblicazione del suo contenuto. La violazione dell'obbligo del segreto

configura i delitti di rivelazione di segreti di ufficio (at. 326 c.p.) o di rivelazione del segreto professional art. 622 c.p.).

La violazione del disposto di cui all'art. 114 c.p.p, integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 684 c.p. che punisce chi pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione. In sintesi, si può affermare che, prima della sua conoscibilità , nel corso delle indagini preliminari, è vietata la pubblicazione sia dell 'atto che del suo contenuto, anche solo in parte e solo in forma di riassunto; quando l'atto è divenuto conoscibile, né è vietata solo la pubblicazione dell'atto come documento, non del suo contenuto.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità il reato di rivelazione di segreto di ufficio, previsto dall'art. 326 c.p., è reato di pericolo concreto, nel senso che sussiste ogni volta che dalla rivelazione del segreto sia derivato o possa derivare un danno alla P.A. o a un terzo, non essendo richiesto che la divulgazione sia suscettibile di arrecare danno alla P.A. Il dolo è generico, poiché è necessario che l'agente abbia la coscienza e volontà di rivelare o di agevolare la conoscenza di notizie destinate a rimanere segrete.

Quanto alla agevolazione essa può essere anche colposa. Agevolare la conoscenza significa rendere più facile ad altri la conoscenza di una notizia segreta; la condotta agevolatrice si esprime nella rimozione di un ostacolo o nella realizzazione di una condizione favorevole, anche se non indispensabile, perché altri acquisti conoscenza della notizia segreta. Per questo, non è necessario che la condotta dell'agente sia condizione necessaria perché il terzo apprenda l'informazione riservata, essendo sufficiente che l'estraneo sia favorito nell'apprendimento di essa o che comunque la sua attività di presa di conoscenza sia resa meno difficile. Si è detto che l'agevolazione possa essere commessa in qualsiasi modo, con un'azione ed anche con una omissione, dal momento che il concetto di agevolare è idoneo a comprendere anche, il

comportamento omissivo dell'agente e ciò a prescindere dall'esistenza di una posizione di garanzia. La condotta di agevolazione si fonda sulla negligenza o l'imprudenza del funzionario o sull 'inosservanza di leggi, regolamenti o ordine.

Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è fattispecie plurisoggettiva necessaria richiedendo non solo il compimento della condotta tipica realizzata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ma anche la necessaria partecipazione del terzo che riceve la notizia. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono che non sia punibile il privato la cui condotta consista semplicemente nel ricevere la notizia segreta, mentre l'estraneo sarà trattato come concorrente nel reato qualora egli abbia in qualsiasi modo contribuito alla commissione del reato, istigando il soggetto pubblico a svelare il segreto di ufficio. Si parla, infatti, di fattispecie plurisoggettiva anomala (Sez. Un. 28.11.1981, Emiliani) nel senso che la plurisoggettività del reato di cui all'art. 326 c.p. sta ad indicare il mero fatto naturalistico della partecipazione dell'estraneo che riceve la notizia piuttosto che un elemento della struttura giuridica, ed il concorso di tale soggetto si realizza con l'istigazione o la determinazione del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente il mero accordo intercorrente tra i due soggetti, perché si realizzi la comunicazione della notizia segreta (Sez. Un. 28.11.1981 cit.) . La Corte di Cassazione ha anche escluso il delitto de quo nell 'ipotesi in cui la notizia sia divenuta di pubblico dominio per causa non imputabile al pubblico ufficiale, mentre esso sussisterebbe quando la notizia già conosciuta in un ambito limitato di persone e la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di diffonderlo in un ambito più vasto (cfr. cass. Sez. 6,5.12.1997, Colandrea; sez. 6, 17.5.2003, Vietti). Invece, altra parte della giurisprudenza ritiene che la precedente pubblicazione della notizia su quotidiani a diffusione nazionale non esclude il reato, nel caso di ulteriore propalazione della notizia segreta, in quanto la rivelazione da parte del p.u. attribuisce alla conoscenza della notizia un *quidpluris* alla conoscenza di essa, attribuendole una particolare pregnanza di credibilità (cfr. cass. Sez. *fa*

*_>
(:

9.6.1997 , Palumbo; sez. 6, 12.2.2003 n. 227; sez. 6, 30.82004 n. 35647)), orientamento affermato anche più recentemente con sentenza 30.8.2004 n. 35647, in cui si legge che, nel caso di violazione del segreto istruttorio, in cui l'obbligo è specificamente imposto da una norma di legge, il danno è quasi in *re ipsa*, sulla considerazione che non è immaginabile una indagine penale che possa, almeno agli inizi, seriamente svolgersi senza rigorosi limiti alla libertà conoscitiva degli atti da compiere. L'orientamento non è da tutti condiviso, sorgendo fondati **dubbi circa la effettiva offesa** che una tale propalazione possa produrre al bene giuridico protetto, e ciò alla luce del principio di offensività delle fattispecie penali, e dell'indirizzo interpretativo prevalente che configura, come detto, il reato di cui all'art. 326 c.p. come reato di pericolo concreto (non meramente presunto), per la cui punibilità occorre un qualche nocumento agli interessi tutelati dalla notizia destinata a rimanere segreta, come si legge nella giurisprudenza della stessa Corte (cfh cass sez. 6, 29.1.2003, Carangelo; sez. 6, 6.6.1994 Bandiera; sez. 6, 12. 12. 1989, Bettinelli). Per questo, si deve ritenere che, in tali casi, vada verificato in concreto, dal giudice, il pregiudizio derivato dalla condotta del p.u. infedele in termini di accentuazione della lesione di un interesse, comunque, in parte, già pregiudicato da una precedente rivelazione, poiché è indubitabile che non tutte le propalazioni di notizie attinenti agli atti di indagini sono idonee ad arrecare un pregiudizio effettivo ed apprezzabile, dovendosi distinguere il tipo di indagine oggetto della rivelazione. Diversamente ragionando, infatti, si finirebbe per affermare che qualsiasi notizia giornalistica relativa ad un indagine penale in corso imporrebbe la iscrizione di una notizia di reato nel rgnr a carico di p.u., e, magari, del giornalista, ex art. 110 c.p., che si ritenga concorrente morale. Tale conclusione finirebbe con limitare eccessivamente il diritto di cronaca giudiziaria, la cui compressione trova fondamento solo nella necessità di non pregiudicare, effettivamente, l'esito positivo di una indagine (diffusione della notizia relativa ad una perquisizione o ad una ordinanza cautelare non ancora eseguite).

Si è precisato che i magistrati, anche se appartenenti ali 'ufficio del pubblico ministero, i segretari, i cancellieri ed i loro ausiliari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria i quali, con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della loro qualità, pubblicano dolosamente gli atti di ufficio coperti da segreto, non rispondono della contravvenzione di cui all'art. 684 cp., bensì del reato proprio di cui all'art. 326 cp. (cass. 19.2.1999, Curia che ha configurato il reato di rivelazione del segreto d'ufficio a carico di un agente dei servizi di sicurezza che aveva rivelato all'esterno l'esistenza di intercettazioni).

Al contrario, i difensori, e i consulenti delle parti, le parti stesse, gii indagati, nonché le persone idonee di cui l'inquirente si serva ai sensi dell'art. 348 co. 4 c.p.p., essendo sprovvisti della qualifica di pubblici ufficiali, rispondono di regola della contravvenzione di cui all'art. 684 cp. Nel caso di rivelazione mediante pubblicazione, deve escludersi il concorso formale tra i reati di cui all'art. 326 cp. e all'art. 684 cp., in tal senso essendo orientati la prevalente dottrina e la Corte di Cassazione la quale ha precisato che, rute le volte in cui la rivelazione e la pubblicazione si realizzano con la stessa condotta, la contravvenzione ex art. 684 cp. deve ritenersi assorbita nel delitto di cui all'art. 326 cp. (cass. sez.u. Emiliani, 28.11.1991).

Essenziale, ai fini della configurazione del reato contravvenzionale di cui all'art. 684 cp., è che gli atti o i documenti pubblicati appartengano ad un procedimento penale, e che la pubblicazione sia interdetta per legge, mentre si ritiene che non integri la suddetta contravvenzione la pubblicazione di atti o documenti relativi al procedimento in camera di consiglio, pur essendo tale procedimento segreto, poiché la pubblicazione di tali atti non è vietata per legge.

Con riferimento alla pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale, giova richiamare l'orientamento affermato recentemente nella già richiamata sentenza Depuis/Francia, dalla Corte Europea, secondo cui *"sussiste una violazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell 'uomo - che sancisce il diritto alla libertà di*

espressione - nel caso in cui un giornalista sia condannato in sede penale per la pubblicazione di materiale coperto dal segreto istruttorio, qualora la divulgazione di tale materiale non possa arrecare effettivo pregiudizio né ali 'amministrazione della giustizia né alla presunzione di innocenza dell 'interessato, e serva a fornire - nel rispetto dell 'etica professionale - informazioni affidabili e precise su una vicenda di interesse generale, che abbia formato oggetto di ampia copertura mediatica". Decidendo sul quesito *"se l'ingerenza (* id est la condanna,n.d.e$_v$> *lamentata corrispondeva ad "un bisogno sociale imperioso"* la Corte ha risposto affermativamente, in considerazione del tema oggetto del libro, relativo ad una vicenda che aveva suscitato un forte dibattito pubblico, e delle personalità mediatiche o mediatizzate coinvolte, nonché della condizione di uomo pubblico influente che rivestiva il denunciante, sottolineando che l'art. 10 della Convenzione non lascia molto spazio per le restrizioni alla libertà di espressione nell'ambito delle questioni che involgano l'uomo politico, che si espone ad un attento controllo dei suoi comportamenti da parte e dei giornalisti e della massa dei cittadini sempre più interessato a conoscere gli ingranaggi della giustizia nel quotidiano. Sicché la libertà di espressione, in tali casi, non può essere ristretta senza ragioni imperiose. La Corte, premessa la legittimità della protezione accordata al segreto istruttorio tenuto conto della posta in gioco nel processo penale, si chiede se rimaneva ancora l'interesse a tenere segrete informazioni il cui contenuto era stato già, almeno in parte, reso pubblico, ed era già suscettibile di essere conosciuto da un gran numero di persone, tenuto conto della copertura mediatica dell'affare, in relazione ai fatti e alla personalità di numerose vittime delle intercettazioni.

Conclude la Corte affermando che *"conviene apprezzare con la più grande prudenza in una società democratica, la necessità di punire per ricettazione connessa alla violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale i giornalisti che partecipano ad un dibattito pubblico di tale importanza, esercitando così la loro*

missione di "cani da guardia " della democrazia", non mancando, ancora una volta, di sottolineare che un attentato alia libertà di espressione può rischiare di avere un effetto dissuasivo quanto ali 'esercizio di questa libertà.

Agli insegnamenti della Corte di Strasburgo nei caso Dupuis è stata attribuita una specifica funzione di indirizzo anche per gli Stati membri dell'UE, sulla base anche del recente orientamento assunto dalla Corte Suprema di Cassazione nel caso Dorigo (sent. sez. I, n. 2800/2006) che attribuisce al giudice interno comunitario il compito di esercitare il *"controllo di convenzionalità della legge"*, dando prevalenza alla norma internazionale sulla legislazione interna contrastante.

Si è, perciò, condivisibilmente osservato che dalla ora richiamata pronuncia della Corte di Strasburgo si può trarre il **principio generale** della necessità di valutare attentamente, in concreto, **la reale offesa** ai valori tutelati - e cioè l'imparziale ed equo svolgimento del processo e la presunzione di innocenza dell'imputato - che la violazione del segreto istruttorio può comportare, dovendosi rifuggire da aprioristiche ed astratte valutazioni di tipo formalistico.

Venendo al merito dei fatti all'odierno esame, occorre ricordare che, alle denunce di cui si è già detto, provenienti per lo più da magistrati che si ritenevano lesi dalla pubblicazione di notizie attinenti ai processi in corso a loro carico, si aggiungono, sul piano probatorio, i risultati delle intercettazioni telefoniche svolte, tra gli altri, a carico del giornalista Carlo Vulpio, del Corriere della Sera, odierno indagato, i tabulati telefonici del dr. de Magistris, acquisiti dalla Procura di Salerno, l'esito di attività di perquisizione e sequestro effettuate dalla procura di Matera e di Catanzaro , e trasmessi per competenza ex art. 11 c.p.p., e le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, molti dei quali giornalisti, oltre ad esponenti delle forze dell'ordine competenti alla esecuzione dei provvedimenti emessi dal magistrato. Si è già visto, infatti, in premessa, che sia la Procura di Matera che la Procura di Catanzaro hanno trasmesso gli atti di

(

missione di "cani da guardia " della democrazia", non mancando, ancora una volta, di sottolineare che un attentato alla libertà di espressione può rischiare di avere un effetto dissuasivo quanto ali 'esercizio di questa libertà.

Agli insegnamenti della Corte di Strasburgo nel caso Dupuis è stata attribuita una specifica funzione di indirizzo anche per gli Stati membri dell'UE, sulla base anche del recente orientamento assunto dalla Corte Suprema di Cassazione nel caso Dorigo (sent. sez. I, n. 2800/2006) che attribuisce al giudice interno comunitario il compito di esercitare il *"controllo di convenzionalità della legge",* dando prevalenza alla norma internazionale sulla legislazione interna contrastante.

Si è, perciò, condivisibilmente osservato che dalla ora richiamata pronuncia della Corte di Strasburgo si può trarre il **principio generale** della necessità di valutare attentamente, in concreto, **la reale offesa** ai valori tutelati - e cioè l'imparziale ed equo svolgimento del processo e la presunzione di innocenza dell'imputato - che la violazione del segreto istruttorio può comportare, dovendosi rifuggire da aprioristiche ed astratte valutazioni di tipo formalistico.

Venendo al merito dei fatti all'odierno esame, occorre ricordare che, alle denunce di cui si è già detto, provenienti per lo più da magistrati che si ritenevano lesi dalla pubblicazione di notizie attinenti ai processi in corso a loro carico, si aggiungono, sul piano probatorio, i risultati delle intercettazioni telefoniche svolte, tra gli altri, a carico del giornalista Carlo Vulpio, del Corriere della Sera, odierno indagato, i tabulati telefonici del dr. de Magistris, acquisiti dalla Procura di Salerno, l'esito di attività di perquisizione e sequestro effettuate dalla procura di Matera e di Catanzaro , e trasmessi per competenza ex art. 11 c.p.p., e le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, molti dei quali giornalisti, oltre ad esponenti delle forze dell'ordine competenti alla esecuzione dei provvedimenti emessi dal magistrato. Si è già visto, infatti, in premessa, che sia la Procura di Matera che la Procura di Catanzaro hanno trasmesso gli atti di

(

indagine da loro svolte, per competenza, ex art. 11 c.p.p, alla Procura di Salerno, essendo emersi elementi indiziari, per il reato di rivelazione di segreto di ufficio e di pubblicazione arbitraria di atti segreti a carico del dr. de Magistris e di alcuni giornalisti. In particolare, la Procura d Matera eseguiva attività di intercettazione telefonica a carico di alcuni giornalisti, autori di articoli ritenuti diffamatori per l'avv. Buccico (segnatamente i giornalisti Carlo Vulpio, Gianloreto Carbone e Nicola Piccenna), nonché anche a carico del capitano Zacheo che, quale comandante della compagnia C.C. di Policoro, in quel periodo collaborava con il dottor de Magistris nelle indagini Toghe Lucane. Le intercettazioni venivano autorizzate con decreto del 15.5.2007 dal gip e proseguivano per diversi mesi, anche dopo l'esecuzione, a fine luglio, di decreti perquisizione e sequestro che attingevano anche la redazione del Corriere della Sera, della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", nonché la redazione del quotidiano II Resto, oltre ai luoghi di pertinenza dei suddetti giornalisti, con sequestro di documenti, anche informatici e computers.

Sicché, venivano in tal modo monitorate le utenze telefoniche dei giornalisti, e del suddetto ufficiale di p.g., proprio nei giorni in cui venivano eseguite, nell'ambito dell'inchiesta Toghe Lucane, le perquisizioni del 7.6,2007. Era possibile, dunque, captare anche le conversazioni e i messaggi (sms) intercorsi tra il dottor de Magistris ed i suddetti giornalisti, nonché, ovviamente, i contatti di questi ultimi con colleghi, redattori, direttori di giornali, e con lo stesso capitano Zacheo.

Presso la Procura di Catanzaro, intanto, altro P.M., svolgeva indagini per verificare le fonti da cui provenivano le fughe di notizie che più volte avevano riguardato i procedimenti trattati dal dr. de Magistris. L'indagine conduceva anche in questo caso ad attività ad perquisizione e sequestro, a carico della giornalista Anna Chiara Spagnuolo, in data 30.7.2007, in relazione al reato di cui all'art. 684 c.p., con riferimento ad un articolo, apparso sul giornale II Quotidiano del 15.7.2007. Non mancavano,

naturalmente, i due Pubblici Ministeri titolari delle rispettive inchieste, di attuare il dovuto ordinamento investigativo.

Ne è derivato che, proprio nel periodo dell'estate 2007, in cui il dottor de Magistris compiva importanti attività investigative sia nel procedimento Toghe Lucane che in quel ed Why Not (nel procedimento Poseidone gli era stata revoca la delega dal Procuratore dr. Lombardi nel marzo precedente), il magistrato si sia trovato ad essere, di fatto, sottoposto ad intercettazione.

L'attività svolta dalla Procura di Matera, ma anche quella proveniente da Catanzaro, dunque, consentono di avere a disposizione decisivi elementi investigativi per valutare la responsabilità del dr. de Magistris nella violazione del segreto istruttorio (Salvo poi a presentare una denuncia in data 3.3.2008 in cui adombra responsabilità del magistrato), Ebbene, dalle suddette intercettazioni emergono frequenti contatti del magistrato con alcuni giornalisti, tra cui Vulpio, Massari, Macrì, Spagnuoio, registrati anche in periodi a cavallo con l'esecuzione di atti di indagine coperti da segreto istruttorio, il cui contenuto, in alcuni caso, è stato oggetto di pubblicazione. Tali conversazioni, alcune di loro in particolare, sono ritenute dagli opponenti, ampiamente sintomatiche della ascrivibilità della rivelazione delle notizie segrete al dr. de Magistris.

- Cosi la conversazioni registrata sulla utenza in uso al Vulpio, nei giorni immediatamente precedenti la perquisizione a carico del **dottor** Bisignani, in data 5.7.2007. **II 3.7.2007, parlando con ii capo redattore, Vulpio** lo informa di essere in possesso di una eclatante anticipazione riguardante *'Ha massoneria, una perquisizione che verrà fatta a Roma e a Catanzaro, che riguarda un grosso nome, una perquisizione tra giovedì e venerdr;* il giorno successivo, il 4.7.2007, sempre al telefono con il capo redattore , Vulpio torna sull'argomento, informandolo che l'indomani verrà indagato un grosso nome della P2 ... *"uno della P2 con tanto di numero di tessera...poi il nome lo facciamo...e 'ho già tutto quello che occorre tutti gli atti no come chi è riconducibile, aspettiamo a fare il nome domani...poi domani*

■' "/

/

ci sarà la perquisizione alla casa e negli uffici di questo qua" La notizia è confidata da Vulpio ad un collega, Antonio, al quale dice di essere stato dall 'amico della Procura che gli ha fornito informazioni per uno scoop e l'interlocutore aggiunge: " *De Magistris";* il giorno successivo Vulpio chiama il magistrato per avere informazioni (*"se è stata fatta quella cosa questa mattina ")* ma questi interrompe più volte la conversazione dicendo di essere impegnato in attività a Roma. A Roma , infatti, quel giorno, veniva eseguita la perquisizione a carico del dr. Bisignani. Altra conversazione rilevante è quella registrata il 5.7.2007 ore 16.02, tra Vulpio ed il capo redattore Luciano Ferraro: Il giornalista lo informa di *un 'agenzia appena battuta e poi commenta che PANORAMA, avendo saputo che la notizia è anche in loro possesso, sono stati spinti a darla all'ANSA.* Continua dicendo che *sono stati i Carabinieri con il loro Reparto ^Operativo.* Ancora, nel corso della conversazione, il capo redattore FERRARO chiede a Carlo *se sia in possesso di documentazione inerente la vicenda Bisignani. Carlo chiede a Luciano se il giorno seguente il responsabile ha intenzione di pubblicare l'Ombra lunga della magistratura di cui parlava in precedenza. Carlo ripete che Cannizzaro è uomo della Loggia di San Marino e ripete che la Loggia coperta dì San Marino ha questi uomini. Luciano chiede a Carlo di allegare un verbale e che sarebbe importante fare un articolo su Bisignani, del tipo su un 'intercettazione o su un conto corrente bancario su di lui. Carlo dice che su questo dovrà vedere, perché non dispone di intercettazioni su Bisignani, anche perché non ve ne sono e non perché loro non ne hanno. Luciano chiede a Carlo se l'uomo disponga di documentazione inerente gli ultimi sviluppi della Loggia di San Marino e di Bisignani. Carlo dice che come documento secco non dispone di nulla però dice il magistrato per ragioni di discoven' ha coperto le intercettazioni di Bisignani da omissis e poi aggiunge che vedrà di poter isolare qualcosa che però non riguardi lui direttamente. "* La conversazione assume rilievo anche alla luce della denuncia

/

che poi il dr. Bisignani ha presentato il 10.7.2007 in relazione alla pubblicazione, sul numero del 6.7.2007, della notizia relativa alla perquisizione da lui subita il giorno 5.7.2007 ; in tale denuncia, egli riferiva di essere stato contattato il giorno 2 precedente dal vice direttore del settimana Panorama, Palo Madron, per un commento sulla notizia di cui gli aveva riferito il cronista Giacomo Amadori, circa l'emissione di un avviso di garanzia a su carico dalla Procura di Catanzaro. Secondo la denuncia, il Madron gli avrebbe lasciato intendere che la fonte della notizia fosse lo stesso magistrato inquirente. Il dott. Bisignani, sentito dalla p.g. il 23.1.2008, confermava sostanzialmente la denuncia, tuttavia, riferendo, a domanda specifica della p.g., che il Madron non gli fece il nome del dottor De Magistris, ma glielo lasciò intendere, e, d'altro canto, aggiungeva, *"la certezza della notifica dell'avviso di garanzia riferitami dal dott. Madron non poteva non venire che dalla persona che firmava l'avviso dì garanzia"* Il dottor Madron, sentito il 5.2.2008, confermava di avere contattato il dott. Bisignani, dopo avere ricevuto la informazione dell'avviso di garanzia dall'Amadori, e di averglielo rivelato a sua volta; ma negava di avergli detto o lasciato intendere che la notizia provenisse direttamente dallo stesso dr. de Magistris anche perché neppure lui era a conoscenza delle fonti dell'Amadori, il quale in quella occasione gii aveva parlato di un importante contatto "informativo" con un giornalista (non sapeva se uomo o donna) di un giornale di Catanzaro. - Altre conversazioni segnalate dagli opponenti sono quelle che attengono alla trasmissione del decreto di perquisizione emesso dal dr. de Magistris il 5.6.2007, ed eseguito il successivo 7, in Potenza, a carico, tra gli altri, del dr. Tufano; dalle conversazioni intercettate sulle utenze del capitano Zacheo si evince che un copia cartacea di tale atto, nella mattina dello stesso giorno era nella disponibilità del giornalista Viviano (il giornalista, sentito dal P.M., il 12.2.2008, ha riferito che, in mattinata, quando avvenne ia conversazione con il capitano Zacheo, egli si era solo

assicurato la disponibilità di una copia cartacea che avrebbe poi effettivamente conseguito il pomeriggio; ha anche riferito di avere ricevuto copia del decreto *"davanti al centro stampa digitale di Potenza dove avvocati e giornalisti stampavano questo documento'")* mentre il Vuipio ne riceverà una copia informatica l'indomani, il giorno 8.6.2007, trasmessagli dal capitano Zacheo che, a sua volta l'aveva ottenuta dal dr. De Magistris. Infatti, il giorno 8.6.2007, come attestano le intercettazioni, il dr. de Magistris ne inviava una copia informatica allo Zacheo che, poi, a sua volta, ne disponeva la trasmissione al giornalista. La successione descritta è incontrastata in atti, trovando conferma anche nelle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte; tuttavia, dalle loro dichiarazioni, emerge che il Vuipio avesse già ottenuto, prima di tale trasmissione, la copia cartacea del documento (verosimilmente da qualche avvocato anche pagando una somma in danaro, secondo quanto riferisce il capitano Zacheo il 4.1.2008; mentre Nicola Piccenna, sentito il 2.2.2008, ha invece dichiarato di avere consegnato lui a Vuipio la copia cartacea del decreto, da questi, poi, ricevendo, la copia informatica), e che il dottor de Magistris non fosse a conoscenza della autonoma iniziativa del capitano Zacheo, poiché nulla sapeva della successiva trasmissione del file del documento al giornalista, avendo egli semplicemente aderito alla espressa richiesta dell'ufficiale, suo collaboratore anche nella indagine Toghe Lucane, anche se non delegato in occasione della perquisizione del 7.6.207, per ragioni di opportunità a cagione dei suoi rapporti con i magistrati indagati ed oggetto dell'atto perquisitivo. Il capitano Zacheo, peraltro, ha deposto sulla correttezza e riservatezza del magistrato, così come il giornalista Vuipio ha negato di avere mai ricevuto informazioni riservate dal dr. de Magistris. - Gli opponenti hanno posto in evidenza anche un sms inviato dalla giornalista Beatrice Genchi e Carlo Vuipio il giorno 20.6.2007, in cui la prima scrive : " *Sei **riuscito ad avere le ultime 300pagine di Luigino?** A leggerti sembra di si: Si può sbirciarle? Visto che con S. Marino e stam. il mi nasone ha fiutato giusto?'*[1]*"* Il

messaggio viene messo in collegamento con un articolo del giorno precedente, il 19.6.007, sul Corriere della Sera, in cui venivano riportati ampi stralci virgolettati relativi al decreto di perquisizione ed. Loggia San Marino. E' agevole qui riflettere che la giornalista non chiede al suo interlocutore se questi si sia procurato il file "da" Luigino - espressione che avrebbe, appunto, fatto pensare alla cessione del documento informatico da parte del magistrato - ma gli domanda se sia in possesso del documento "di Luigino", da intendersi, evidentemente, come redatto dal magistrato; disponibilità che il giornalista ben avrebbe potuto procurarsi da altri, parti del procedimento, loro difensori, polizia giudiziaria, tenuto conto, ancora una volta, che il riferimento è ad un atto del procedimento già eseguito e dunque, non più segreto.

Da altre numerose conversazioni registrate durante i mesi in cui sono state eseguite le intercettazioni dalla Procura dai Matera, emergono, senza dubbio, abituali contatti ed incontri tra il dr. de Magistris ed alcuni giornalisti che seguivano abitualmente, per le rispettive testate, le vicende giudiziarie di cui il magistrato si occupava presso la Procura di Catanzaro. Naturalmente da tale dato - peraltro pacifico in atti, anche alla luce delle dichiarazioni rese durante le indagini dagli interessati, - non è lecito desumere altro che quello che appare, trattandosi di rapporti che sono estrinsecazione delle libertà costituzionalmente garantite a tutti i cittadini,

I profili di opportunità che possono involgere la condotta del magistrato, per la frequentazione, nel corso di indagini dallo stesso gestite, con giornalisti di cronaca giudiziaria, attengono, al più, alla materia disciplinare, e sono perciò estranei al presente esame, non potendosi omettere, tuttavia, di ricordare che il dr. de Magistris è stato assolto, con la sentenza del 19.1.2008, dalie incolpazioni sub I,L,M nelle quali, in sintesi, gli erano stati contestate violazioni di norme ordinamentali proprio derivanti dai suoi rapporti "disinvolti" con la stampa, ed in particolare proprio on i giornalisti Vulpio, Macrì e Massari. All'udienza del 4.2.2009 la difesa del dr. Tufano ha altresì

allegato copia, tratta dal sito del Consiglio Superiore della Magistratura, contenette la proposta di ulteriori incolpazioni disciplinari, anche connesse ai rapporti del dr. de Magistris con i giornalisti, portata dal relatore dinanzi alla commissione competente. Non sono noti gli esiti di tale ulteriore iniziativa, la quale, tuttavia, lo si ripete, si presenta, nel presente esame, non dirimente,. Occorre, dunque, ricercare ulteriori elementi sintomatici della commissione del delitto.

Invero, la spiegazione a tali contatti è desumibile, oltre che dalle dichiarazioni del dottor del Magistris, dalla considerazione che, in ragione del funzione sociale della stampa, per potere svolgere quel ruolo di "cane da guardia della democrazia" il giornalista di cronaca giudiziaria, abitualmente mantiene contatti, telefonici e personali con magistrati e personale degli uffici giudiziari, oltre che con le parti private dei processi; così come devono ricomprendersi, in termini di liceità comportamentale, i ben noti "appostamenti" operati dai giornalisti, e, in presenza di fatti di cronaca giudiziaria di largo interesse, anche la presenza di troupe televisive che stazionano per giorni, o settimane, dinanzi ai palazzi di giustizia. Questo, per affermare che anche l'insistente ricerca della notizia da parte dei giornalisti non consente di addebitare a loro alcun comportamento illecito, rientrando anche una tale attività nelle loro prerogative. E, nel caso di specie, non v'è dubbio che la maggior parte dei contatti telefonici avvenga in entrata sulla utenza del magistrato, contattato su iniziativa dei giornalisti. Quanto al contenuto delle intercettazioni, e, soprattutto, di quelle evidenziate prima, che, secondo gli opponenti, renderebbero evidenti le responsabilità del magistrato nella rivelazione di atti coperti da segreto istruttorio, deve, tuttavia, dissentirsi da tale prospettazione, all'esito di un attento esame dei risultati delle indagini. Si è già detto della smentita, rispetto al contenuto della denuncia del dottor Bisignani, proveniente dalie dichiarazioni rese dalle persone informate.

Così come non può non considerarsi, alla luce anche di quanto dichiarato da giornalista Vulpio, che ha negato di avere mai avuto informazioni dal magistrato, la possibile

/

/ /

millanteria insita nelle dichiarazioni del giornalista al collega Antonio, quando gli riferisce di avere appreso una notizia eclatante, di cui ha molte informazioni, proveniente dall'amico della Procura che sembrerebbe indirizzare, appunto, verso il dr. de Magistris; cosi come neppure è possibile escludere che egli si fosse procurato copia dell'atto, sottoscritto dal magistrato, e già consegnato a quel tempo alla polizia giudiziaria per l'esecuzione, sicché, owiamente,tale circostanza gli consentiva di affermare di avere attinto la notizia alla fonte. Inoltre, come ha ricordato il P.M., fin dal giorno 2.7.2007 era comparso un articolo, sul sito internet del giornale Panorama, a firma di Giacomo Amadori, nel quale si dava già conto della notizia de qua. Ancora, è doveroso rilevare che quando il giornalista Carlo Vulpio parla con il collega Antonio, è l'interlocutore ad identificare *"l'amico della Procura di Catanzaro"* nel dr. de Magistris, né il Vulpio da alcun cenno di assenso, semplicemente continuando a raccontare, sicché neppure è certo che egli si sia avveduto della interruzione del suo interlocutore. E, comunque, anche in questo caso valgono le precedenti dichiarazioni,in merito a possibile millanteria, anche in considerazione di quanto normalmente accade e, cioè che raramente un giornalista rivela a terzi, anche a colleghi, le proprie fonti che, tiene riservate per i propri "scoop". (vedi dichiarazioni dello stesso Vulpio e di Fierro).

- Quanto alla vicenda della disponibilità, da parte del giornalista Vulpio, del decreto di perquisizione del 7.6.2007, si sono già richiamate le dichiarazioni del giornalista, del capitano Zacheo e del giornalista Nicola Piccenna in ordine alia circostanza che il Vulpio fin dal 7.6.2007, fosse entrato in possesso della copia cartacea del decreto; mentre, in ordine alla trasmissione del formato informatico, nessun elemento autorizza a dubitare della veridicità di quanto dichiarato dagli interessati e cioè che il dr de Magistris non fosse a conoscenza della successiva trasmissione del file al giornalista. D'altro canto, come ha già osservato anche il C.S.M nella sentenza disciplinare nei confronti del dr. de Magistris, la richiesta del capitano Zacheo, suo abituale collaboratore nelle stesse indagini Toghe Lucane, poteva giustificarsi con un suo

interesse professionale, sicché deve escludersi che quella condotta possa avere integrato una illecita rivelazione. D'altro canto, non può omettersi di rilevare che quell'atto, quando fu trasmesso dal magistrato all'ufficiale di p.g. era stato già eseguito e portato a conoscenza degli interessati, e , dunque, non più coperto dal segreto interno, ex art. 329 c.p.p. ; di esso poteva essere pubblicato il contenuto.

sic** ******

Un altro dato è emerso dalle indagini, ed attiene al possesso di fìles contenenti il decreto di perquisizione eseguito il 7.6.2007, ed altri atti e/o attività svolte dal P.M. de Magistris o dalla p.g., da parte di **Peluso Alessandro** (che lo consegnò ai carabinieri il 21.7.2007, e da questi al P.M. dr. Curcio) , e da parte della giornalista **Chiara Spagnuolo** (a cui furono sequestrati in sede di perquisizione il 30.7.2007, disposta dalla procura di Catanzaro).

Gli accertamenti tecnici consentono di affermare che si tratti di documenti, rectius di fìles, prodotti dai sistemi informatici istituzionali (in dotazione alla Procura di Catanzaro o alla p.g.). Le indagini svolte dalla Procura salernitana, attraverso l'audizione delle persone direttamente coinvolte - lo stesso Peluso, il giornalista Piccenna, che gli consegnò il CD ROM contenente i fìles, il sottufficiale mar. Cerza, che lo ricevette dal Peluso e che, poi, lo inoltrò alla Procura di Catanzaro, dove fu portato all'attenzione del dr. Curcio che seguiva le indagini relative alle fughe di notizia che si erano verificate a Catanzaro in merito alle indagini condotte dal dr. de Magistris - consentono di affermare che i fìles riportati su quel CD Rom vi furono riversati dal Piccenna (su richiesta dello stesso Peluso che aveva chiesto al giornalista una mano per fronteggiare una situazione giudiziaria nella quale egli era a sua volta coinvolto, essendosi anche già rivolto al dr. de Magistris, e pi al dr. Curcio) che li ricevette, a sua volta, in epoca certamente successiva alla esecuzione delle attività di cui costituivano documentazione (perquisizioni in Toghe Lucane e in Why Not). In particolare il file contenente la perquisizione in Toghe Lucane del 7.6.2007, risulta

avere ricevuto l'ultima modifica in data 8.6.2007, che è il giorno in cui il dr. de Magistris lo trasmise al capitano Zacheo.

Mentre, a proposito del decreto di perquisizione e. d. San Marino, dalla consulenza dell'ing. Chiaravalloti, svolta su incarico della Procura di Catanzaro, si rileva che la data di ultima modifica, prima di venire masterizzata sul ed rom consegnato al Peluso, è il 23.6.2007 (mentre la perquisizione fu eseguita il 18.6.2007, sulla base di un decreto emesso il 15.6.2007, data in cui fu trasmesso, in formale file, alla p.g. per l'esecuzione, come si rileva dalla informativa del Maggiore Grazioli del Rono di Catanzaro, datata 10.10.2007). Emerge anche che il documento , creato il 10.6.2007, fu modificato per l'ultima volta dal dr. De Magistris, il 15.6.2007 ore 9.50, fu poi salvato 4 volte da un utente identificato come RCS Quotidiani (che pubblica, tra gli altri anche il Corriere della Sera), e che la masterizzazione è avvenuta il 17.7.2007 ore 18.39, data di ultimo salvataggio, come detto, 23.6.2007. Anche in questo caso, si tratta di epoca successiva alle perquisizioni. Il decreto fu anche trasmesso, in copia informatica, ai consulenti del dr. de Magistris, Genchi e Sagona, in data 18.6.2007. Sicché, come è evidente, il documento informatico, a decorrere dal 15.6.207, fu nella disponibilità di molteplici soggetti, che avrebbero potuto agevolmente trasmetterlo a terzi, ivi compresi i giornalisti, tra il cui il Pollcchieni che ne fece oggetto di una pubblicazione prima ancora della sua esecuzione. Né sono emersi, dagli accertamenti svolti, neppure dalla consulenza tecnico-informatica, elementi certi neppure per ritenere che l'utente della RCS possa, in concreto, essere il giornalista Carlo Vulpio (che, una volta ricevuto, lo avrebbe poi trasmesso al Piccenna) atteso che presso il Corriere della Sera anche il giornalista Carlo Macrì seguiva le indagini di Catanzaro.

D'altro canto le intercettazioni eseguite dalla Procura di Matera, che pure danno atto di plurimi contatti telefonici tra i giornalisti e il dr. de Magistris, fanno anche chiaramente comprendere come un incontro concordato con alcuni di loro, tra cui alcuni odierni indagati, sia stato, dallo stesso magistrato, rinviato al lunedì successivo, e cioè al

18.6.2007, giorno in cui saranno eseguite, nella mattinata, le perquisizioni; l'incontro con i giornalisti dunque, se avvenuto, si è realizzato dopo l'esecuzione delle perquisizioni. Pertanto, non rinvenendosi, nelle conversazioni, elementi che consentano di affermare che il dr. de Magistris abbia trasmesso a terzi il file contenente il documento della perquisizione, e emergendo che egli neppure si incontrò con i giornalisti, ivi compreso il Pollicchieni, che fu l'unico a pubblicare anticipatamente la notizia riservata, su Calabria Ora del 17.6.2007, è lecito escludere responsabilità del magistrato nella rivelazione. A tal proposito, Paolo Pollicchieni ha riferito che fu indispettito dall'avere constatato che tutti i giornalisti di testate nazionali erano a conoscenza della perquisizione, mentre ne erano stati tenuti fuori i giornali locali. Perciò pubblicò la notizia che circolava nell'ambiente da diversi giorni. Egli ritiene che fu il dr. de Magistris ad informare i giornalisti nazionali ed a decidere di tenere fuori gli altri. La supposizione, non supportata da alcun concreto elemento, è, tuttavia, smentita sol che si considerino due circostanze: altri giornalisti, che in quei giorni si trovavano a Catanzaro e che, pur avendo avuto sentore di qualche imminente attività, invece, non avevano ricevuto informazioni dal magistrato, né pubblicarono la notizia. Inoltre, è agevole osservare che , dalle stesse dichiarazioni del Pollicchieni, emerge che egli non ebbe ad apprendere la notizia dal dr. de Magistris (infatti era indispettito, a suo dire, dalla circostanza che la divulgazione della notizia non lo aveva riguardato), onde fu altra la sua fonte di conoscenza, persona diversa dal magistrato, senza dimenticare che, come si legge dalla sentenza disciplinare a carico del dr. De Magistris, in quella sede il Procuratore della Repubblica, dr. Lombardi, dichiarò di non avere elementi per ritenere che la rivelazione fosse riconducibile al suo Sostituto.

- Quanto ai *files* rinvenuti sulla pen - drive sequestrati alla giornalista Annachiara Spagnuolo in data 30.7.2007 , in esecuzione del decreto emesso dalla Procura di Catanzaro - le indagini della procura hanno accertato che essi vennero in possesso della giornalista dopo la loro esecuzione, quando cioè, non erano più coperti dal

segreto istruttorio; che, anche in tale caso, i documenti informatici erano nella disponibilità di plurimi soggetti, deputati alla esecuzione dei provvedimenti emessi dal magistrato, il quale non può essere ritenuto neppure l'autore della trasposizione dei files sulla pen drive della giornalista , avvenuta dopo la esecuzione del provvedimento. Tale conclusione è indotta dagli accertamenti informatici e dall'esame dei tabulati telefonici, da cui si desume che, nel giorno e nell 'ora in cui risulta essere avvenuta la suddetta trasposizione, il dr De Magistris e la giornalista Annachiara Spagnuolo si trovavano in zone diverse della città di Catanzaro, a più di trenta chilometri di distanza. I due, peraltro, si sarebbero incontrati, alcune ore dopo, alla presenza anche della giornalista Olga lembo, e dei familiari del magistrato, ulteriore circostanza che induce a ritenere che, in vista di un incontro, peraltro programmato, non vi sarebbe stata alcuna ragione per anticipare tale semplice operazione di travasamento di dati informatici, ben potendo essa essere comodamente eseguita in costanza di quell'incontro al quale la giornalista, invece, si recò avendo già acquisito al disponibilità dei documenti informatici. Evidenzia il P.M. che il giorno in cui avvenne la trasposizione dei files sulla pen drive della giornalista, si trovavano in Catanzaro sia il giornalista Giacomo Amadori, di Panorama, amico della Spagnuolo, sia il giornalista dell'unità Fierro, in rapporti con il direttore di Calabria Ora , Paolo Pollicchieni, come emerge dal traffico telefonico sulla utenza in suo al Pollichieni, su cui si registra un contatto con il Fierro di 496 secondi; la circostanza è rilevante poiché le anticipazioni delle perquisizioni ed. San Marino furono fatte proprio sul sito di Panorama e nell'articolo a firma del Pollicchieni del 17.6.2007. E, dunque, non è irragionevole pensare che possano essere stati costoro a fornire i documenti informatici alla collega, documenti, si ripete ancora, che, a quel tempo, non erano più segreti nel loro contenuto. D'altro canto anche prima che la giornalista ricevesse i files in argomento, il loro contenuto veniva fatto oggetto di pubblicazione da parte di altri giornali (La Repubblica, il Giornale e del 20.6.2007).

Chiara Spagnuoio, sentita dal P.M. con riferimento all'articolo a sua firma pubblicato il 20.4.2007 su II Quotidiano, dal titolo *"In pericolo l'inchiesta lucana"*, in cui si riferiva della richiesta di avocazione presentata dalla dottoressa Genovese il 18.4.2007 al Procuratore Generale di Catanzaro, ha riferito che il citato articolo fu il momento iniziale del deterioramento dei suoi rapporti con l'Avvocato Senatore Giancarlo Pittelli (o con i componenti del suo studio) sino a quel momento attestati su livelli ottimali ".. *.nel senso che esisteva un rapporto assolutamente collaborativo in relazione alla pubblicazione di articoli sul conto di persone da loro assistite "*. Riferiva al riguardo la giornalista *"Nell'aprile del 2007presso la procura di Catanzaro si recarono molti indagati e testimoni. Tra questi, un pomeriggio,* ***vidi la dottoressa Felicia GENOVESE*** *che avevo già visto in foto. La cosa destò la mia curiosità e decisi di informarmi da fonti esterne agli uffici della Procura di Catanzaro di cui però non posso fornire indicazioni anche se posso escludere si trattasse di pubblici ufficiali. Dalle notizie assunte ricostruii il contenuto dell 'articolo nei termini in cui venne pubblicato "*. Proseguiva la giornalista riferendo di come aveva messo "*in evidenza nell'articolo il fatto che il difensore della GENOVESE, avvocato Senatore Giancarlo PITTELLI aveva inoltrato la richiesta di avocazione al Procuratore Capo Mariano LOMBARDI il quale, pochi giorni prima era stato accusato dal dottore DE MAGISTRIS, proprio per i suoi rapporti con il Senatore PITTELLI, rapporti di cui lo stesso Senatore aveva dato notizia nel corso di una conferenza stampa "*. La giornalista proseguiva aggiungendo che pochi giorni prima del 20 aprile 2007 aveva *'pubblicato degli articoli che riguardavano l'iter procedimentale dinanzi al Tribunale del Riesame di Catanzaro del decreto dì perquisizione emesso nei confronti del Generale CRETELLA di cui il PITTELLI era difensore e rispetto al quale aveva interesse a che venisse pubblicato ogni particolare inerente l'esito favorevole per la sua difesa della stessa procedura. Come pure il PITTELLI aveva informato il Quotidiano delle notizie relative alla presunta mancata iscrizione del suo nominativo nel registro degli indagati perchè venisse data risonanza mediatica alla condotta ritenuta irregolare del dott. DE MAGISTRIS. A fornire le informazioni richieste era personalmente il Senatore PITTELLI soprattutto quando si trattava di informazioni di una certa rilevanza. Con la pubblicazione dell'articolo del 20 aprile 2007 i nostri rapporti cambiarono radicalmente "*. Ebbene in tale occasione anche la suddetta giornalista ha escluso il dottor Luigi De MAGISTRIS dal novero di soggetti dai quali avrebbe attinto la notizia: *"escludo che le notizie contenute nell'articolo mi siano state date dal dottor DE MAGISTRIS".* In altro passaggio dell'interrogatorio la giornalista - facendo riferimento alla copia informatica del decreto di perquisizione Bisignani rinvenuto nel suo computer , ha escluso coinvolgimenti del magistrato in tale consegna, aggiungendo di non avere mai potuto chiedere informazioni sul procedimento Why Not al dr de Magistris.

<u>Giulia Zampina</u> <u>f non indagata)</u> : altra giornalista de II Quotidiano, sentita il 10 aprile 2008, riferiva di essersi trovata nello studio "PITTELLI" il giorno 20 aprile 2007 aggiungendo che: *"...quella mattina giunta nello studio vi era il segretario a nome Franco, il quale mi detto di aspettare in quanto l'avvocato era impegnato. Io mi sono soffermata in attesa fuori della stanza dell 'avvocato, che è la prima a sinistra entrando nello studio. Stavo seduta lateralmente alla porta d'ingresso della stanza dell 'avvocato, ed essendo la porta dell 'ufficio del PITTELLI semichiusa sentivo una conversazione tra l'avvocato e altro soggetto maschile. Dal tenore della voce di quest'ultimo mi è parso che era quella del giornalista Ezio DE DOMENICO. Ricordo altresì che la conversazione verteva sull 'articolo pubblicato che mi avete posto in visione. <u>Io riuscivo a sentire sia il PITTELLI che il giornalista che si chiedevano a vicenda, come mai il QUOTIDIANO fosse venuto a conoscenza di tali notizie.</u> Ricordo pure che il giornalista parlando in generale, si rammaricava che alcune notizie non riusciva ad averle per se ma altri giornali sì. Dopo circa 10 minuti è uscito dall 'ufficio dell 'Avvocato PITTELLI, il giornalista Ezio DE DOMENICO, con il quale mi sono salutata. E' mìa impressione che il giornalista volesse fare all'avvocato una intervista sulla vicenda riportata nell'articolo di cui sopra. Successivamente io sono entrata nella stanza dell'Avvocato. Anche con me l'avvocato PITTELLI si è lamentato dell'articolo che il QUOTIDIANO della Calabria aveva pubblicato. Lo stesso mi chiedeva perché il QUOTIDIANO avesse pubblicato questa notizia. Io gli ho risposto che non occupandomi di cronaca giudiziaria non ne sapevo nulla. Poi la conversazione con l'avvocato è continuata su argomenti sportivi.*

Con riferimento, poi agli articoli, apparsi su II Quotidiano del 15.7.2007, riferiva la giornalista Chiara Spagnuolo, con riferimento a quello, a sua firma, dal titolo "QUEL 320 CHE INGUAIA PRODI", che in esso, non faceva un'analisi approfondita della consulenza; che invece, *"in una forma tratta dal sito di <u>Panorama.it</u> e rivisitata da un 'agenzia di stampa "* , veniva pubblicata in un altro articolo dal titolo "IL PERCORSO DELLA SCHEDA CHE ARRIVO' AL PROFESSORE" di quello stesso giorno . Riguardo a tale ultimo articolo, tuttavia, la giornalista negava decisamente di averlo redatto, *"...non è a mia firma, né io ero a conoscenza di come sarebbe stato pubblicato e con quale titolo ".* Ed in effetti, visionando la pagina 4 del giornale IL *QUOTIDIANO* del 15 luglio 2007 - per il quale fu sottoposta a perquisizione, effettivamente, emerge che l'articolo non reca la firma della giornalista. A conferma di

quanto da Jei dichiarato sovvengono ie dichiarazioni rese da Andrea Gualtieri della redazione cosentina de *IL QUOTIDIANO*, addetto alla impaginazione delle sezioni di "primo piano" e/o "24 ore in Calabria", il quale ha riferito, quanto all'articolo a firma della Spagnuolo, dal titolo *"QUEL 320 CHE INGUAIA PRODI"* che era stato scelto proprio da lui, di concerto con il Direttore Matteo Cosenza, e che l'articolo, a firma di Chiara Spagnlo, era stato redatto dalla giornalista ed inviato alla redazione forse via e-mail. In relazione all'articolo "incriminato" quello dal titolo *"LA PERIZIA. IL PERCORSO DELLA SCHEDA CHE ARRIVO' AL PROFESSORE"* (anche questo impaginato alla stessa pagina 4 del 15.07.2007) il Gualtieri così riferiva: *"Di tale articolo, se non ricordo male, ho scelto il titolo con le modalità dette per il caso precedente. In relazione al contenuto dell'articolo posso affermare che non è da attribuire alla collega Chiara SPAGNOLO. Se ricordo bene il distico introduttivo, è stato da me redatto dopo aver letto la perizia o lo stralcio, ora non ricordo bene i particolari, di Gioacchino GENCHIda me scaricata, credo dal sito www.panorama.it. Voglio aggiungere che il sito www.panorama.it, era da me stato visitato a seguito di una richiesta della collega Chiara SPAGNOLO, la quale mi chiedeva di controllare sul sito anzidetto dove le era stato detto che vi era la notizia di Prodi indagato".* Alla luce di tali elementi deve, dunque, escludersi ogni responsabilità della giornalista in ordine al reato di cui all'art. 326 c.p., tenuto conto , per un verso, del contenuto dell'articolo a sua firma, facente riferimento a vicende non più coperte dal segreto istruttorio, e della non riconducibilità a lei dell'ulteriore articolo nel quale sono contenuti stralci della relazione Genchi, circostanza che ne esclude ogni coinvolgimento anche in relazione al contestato reato di rivelazione arbitraria di atti del procedimento, ex art. 684 c.p.

Venendo alla valutazione degli articoli attinenti alle indagini nel procedimento Toghe Lucane, ed oggetto delle doglianze degli opponenti, il primo, in ordine temporale, è

v

\

21.3.2007, su sua stessa iniziativa, sapendo di essere oggetto di indagine per i sui rapporti con la stampa; il dottor Tufano era stato sentito il 19.3.2007, e le loro dichiarazioni furono pubblicate sui giornali. Gli altri magistrati furono sentiti successivamente. Dagli accertamenti svolti, è emerso che le audizioni dei magistrati potentini fu effettuata alla presenza, oltre che del magistrato, e del cancelliere, anche di personale addetto alla fonoregistrazione. Inoltre, occorre anche tenere in considerazione che , come da più parti attestato, negli uffici giudiziari potentini, esistevano, da tempo, conflitti interni tra gli stessi magistrati, con le forze dell'ordine, con l'avvocatura: le audizioni dei magistrati sia da parte degli ispettori ministeriali che del magistrato inquirente avevano ad oggetto, in sostanza, proprio le ragioni di tale conflittualità. Da questo, dunque, è agevole argomentare che molti erano o potevano essere interessati alla propalazione di notizie ritenute utili o strumentali al proprio punto di vista; e d'altro canto, non può certo imputarsi al dottor de Magistris la responsabilità anche per la rivelazione dei verbali delle audizioni ministeriali. Per questo, anche tenuto conto della circostanza che i suddetti magistrati, prima di rendere le suddette dichiarazioni, non erano tenuti al segreto istruttorio, e che, dunque, essi erano liberi di riferire a chicchessia, anche ai giornalisti, le circostanze a loro conoscenza, poi riferite anche all'Inquirente, deve concludersi per l'assenza di elementi sintomatici della responsabilità del dottor de Magistris in ordine alla rivelazione de qua.

- Quanto all'articolo a firma del giornalista Massari - autore dell'articolo pubblicato su La Stampa del 22.5.2007 dal titolo *"Veleni e minacce nella Procura delle spie - Potenza, la P.M. faceva pedinare chi indagava su di lei"* - esso ha ad oggetto l'attività accertativa svolta dalla dottoressa Genovese in occasione della presenza del dottor de Magistris negli uffici giudiziari potentini nei giorni precedenti. Ebbene, di tale attività erano a conoscenza molteplici persone, sia personale amministrativo della Procura di Potenza, attraverso il quale quella attività, finalizzata sostanzialmente a verificare i

;

movimenti ed i contatti del dottor de Magistris, all'interno del Palazzo di Giustizia, era stata condotta, sia alcuni magistrati che di tanto erano stati informati dallo stesso personale dell'Ufficio. Con la conseguenza che molti erano a conoscenza dell 'accaduto, che aveva anche creato imbarazzi e disagi nelle persone, loro malgrado, coinvolte dalla dottoressa Genovese. Senza considerare che si tratta di attività niente affatto coperta dal segreto istruttorio.

- Anche l'articolo a firma di Pablo Petrasso, pubblicato su Calabria Ora del 25.5.2007, dal titolo *"Acque torbide in Procura - Toghe Lucane, De Magistris: La Genovese inquina le indagini"*, si riferisce a fatti, rectius, attività investigative, già esplicate, e segnatamente alla richiesta di acquisizione atti che la p.g. aveva depositato alla Procura di Potenza il 22.5.2007, e conosciuta anche agli uffici della Procura e della Procura Generale a cui era stata recapitata. D'altro canto il 24.5.2007 era stato escusso dalla p.g. personale amministrativo informato sui fatti. La notizia, dunque, era conosciuta da plurime persone, e molti possono essere stati i propalatori.

Deve anche considerarsi che, proprio dalle intercettazioni svolte dalla Procura di Matera, si evince, da alcune conversazioni, che le rivelazioni di segreto istruttorio, e la "circolazione" di provvedimento cautelari adottati dal P.M. di Catanzaro, siano riconducibili alle stesse parti dei processi, o alle forze di p.g. ovvero anche da personale di cancelleria. Invero, da una conversazione avvenuta 1"11.6.2007 ore 18.04 tra Nicola Piccenna (giornalista) e il capitano Zacheo, in cui essi discutono del ballottaggio elettorale per la corsa a sindaco di Matera, Nicola Piccenna, parlando delle indagini di Catanzaro, riflette ritenendo che copia del decreto di perquisizione del 7.6.2007 , adottato nell'indagine Toghe Lucane, sia stata fatta circolare da alcune persone coinvolte, Labriola, Bardi, La Penna *"non rendendosi conto di quello che hanno messo in giro"*. In altra conversazione, intervenuta tra Carlo Vulpio ed il capo redattore, quando discutono anche della trasferta a Parigi del giornalista, quest'ultima invita il

Vulpio ad una sorta di resa dei conti con il dr. de Magistris, affinchè questi si decida una volta per tutte a fare rivelazioni importanti, ance rimproverando ai magistrato di fare solo perquisizioni e di non arrestare nessuno il giornalista replica dicendo che il magistrato non parla perché teme conseguenze a suo carico. Di tale riserbo, peraltro, il Vulpio darà atto anche neJi'articolo pubblicato sul Corriere della Sera l'indomani, 17.6.2007, da Parigi, dove si era recato per un intervista al magistrato.

Ancora, in un'altra conversazione, avvenuta il 27.6.2007, ore 13.38, tra Piccenna e Vulpio, il prima dice *"che ha scoperto che è rientrato in servizio (deMagistris). Carlo conferma e chiede se è passato da lì Nicola dice che è andato solo per ritirare gli atti del procedimento che s tiene domani, a suo carico. Nicola dice che la segretaria di De Magistris gli ha detto che il magistrato è rientrato dalle ferie e che ci sono novità. Non appena ci saranno novità si risentiranno."* La conversazione, come appare evidente, fa riferimento ad informazioni riferite dal personale di segreteria della Procura di Catanzaro, con cui il Piccenna resta di intesa di sentirsi in seguito per apprendere ulteriori novità. Infatti Vulpio, il 12.6.2007, ore 17.14, sentendosi con il giornalista Alessandro Milan, il quale gli chiede se è possibile reperire atti giudiziari provenienti da De Magistris, gli risponde di rivolgersi a Piccenna che è ben documentato in mento, sebbene la fonte informativa da privilegiare sia lo stesso denunciante, sulle cui dichiarazioni era stata poi fatta l'indagine della g.d.f.

Infine, occorre dare atto che tutti i giornalisti, sentiti durante le indagini, tutti, hanno decisamente smentito di avere mai ricevuto informazioni riservate dal dottor de Magistris.

In sintesi le dichiarazioni dei giornalisti

- Enrico Fierro sentito il 4.4.2008: Con riferimento alla notizia di imminenti perquisizioni nel giugno 2007, di cui ha riferito il giornalista Pollicchieni e che furono oggetto di pubblicazione da parte di quest'ultimo il giorno precedente la esecuzione dell'atto, (articolo del 17.6.2007) egli riferiva testualmente: *"ricordo che girava questa voce negli ambienti giornalistici romani in relazione ad importanti sviluppi*

investigativi sulle inchieste di Catanzaro. Non ricordo assolutamente che si parlasse di perquisizioni" e comunque "di tali imminenti novità investigative se ne parlava tra colleghi sempre in modo molto generico e senza alcun riferimento a questo o quello sviluppo ". Quindi proseguiva, dicendo che: *"Voglio precisare che nel corso del dibattito io non ho mai fatto alcun riferimento o domande ai procedimenti che in quel momento il dott. DE MAGISTRIS aveva in corso avendo la certezza che lo stesso non mi avrebbe assolutamente risposto. "*

- Olga lembo, giornalista de II Domani, sentita il 29.4.2008, ha riferito dei rapporti cordiali con il dr de Magistris, ma ha anche dichiarato che *"non mi è mai capitato di avere con lui conversazioni relative a fatti oggetto delle sue indagini nel senso che lo stesso non ha mi riferito fatti e/o circostanze concernenti le inchieste da lui condotte, neanche in occasione di fatti divenuti di pubblico dominio. Ricordo perfettamente di avere ricevuto più di una strigliata dal mio direttore proprio perché altri giornalisti avevano scritto notizie di cui io, invece, non avevo avuto contezza..."*
- Marco Travaglio sentito il 13.2.2008: ".... *Tale episodio è riaffiorato nella mìa memoria quando si sono diffuse le notizie che attribuivano al magistrato il fatto che lo stesso avesse un rapporto "disinvolto " con la stampa, tant'è che la prima volta in cui gli parlai gli feci una battuta scherzosa del tipo: "possibile che fai le fughe di notizie con tutti tranne che con me? ", ben sapendo che è uno dei magistrati più inaccessibili ai giornalisti a proposito di notizie inerenti le sue indagini ...OMISSIS... Per la mia attività giornalistica è da oltre vent'anni che conosco magistrati in servizio in vari uffici giudiziari italiani. Tra questi il dottore de MAGISTRIS, il dottor, WOODCOOK, che sono sempre stati estremamente riservati e non mi hanno mai dato alcuna notizia sulle loro inchieste.... "*
- Francesco Viviano sentito il 12.2.2008, dopo avere riferito di avere avuto contatti, per motivi professionali, con magistrati dell'ufficio Inquirente di Catanzaro, ivi compreso il dottor De Magistris, ha chiarito che "... *Voglio precisare che nessuno dei predetti mi ha dato notizie riguardanti il merito di indagini in corso... ";* con riferimento al decreto di perquisizione del 7..2007,dichiarava testualmente : " *escludo di avere avuto il decreto di perquisizione dal dottor de Magistris",* ricordando di averne dato copia al collega Piccenna, mentre riferiva che, all'epoca, no conosceva ancora il collega Vulpio.
- Gian Marco Chiocci, sentito il 19.2.2008 ha riferito di conoscere il dr. De Magistris dall'estate del 2007, con cui non ebbe un approccio postivi, per precedenti attacchi che il giornalista aveva riservato in precedenti articoli alle inchieste del magistrato, ha dichiarato: *"per quanto riguarda non ho avuto da lui informazioni riservate di sorta , relative a procedimenti da lui trattati...omissis* "Ha anche aggiunto che le fonti da cui ha attinto le notizie relative alle indagini *"spaziano in ogni campo sia ambienti giudiziari, investigativi, si studi legali, politici, giornalistici ed anche in taluni casi direttamente di personaggi coinvolti nelle inchieste ".*

(

- Federica Sciarelli, sentita il 13 marzo 2008: <...*omissis...ricordo di aver incontrato personalmente il dott. de MAGISTRIS presso l'albergo dove tutti e due alloggiavamo. Era l'ora di pranzo e mi intrattenni con lui a bere un caffè insieme ad un altro mio collega. In quella occasione cercai di avere da lui informazioni sulle inchieste che stava conducendo non ottenendo, tuttavia, nessuna risposta. Nel corso di una puntata di "Chi l'ha Visto " risalente al settembre/ottobre 2007 telefonammo in diretta al dottor de MAGISTRIS per porgli alcune domande sul "caso Matera " nel quale era stato intercettato anche il Capitano dei Carabinieri di Policoro , Pasquale ZACHEO, che si era occupato anche della vicenda del caso dei "fidanzatini di Policoro". Anche in quell'occasione il dottore de MAGISTRIS si limitò a delle generiche considerazioni senza nulla riferire né delle sue indagini né delle indagini dì Matera - di cui la nostra redazione era informata in quanto tra gli indagati dalla Procura di Matera vi era anche il giornalista Gianloreto CARBONE...***omissis...***>; - Riccardo lacerna, il 21 gennaio 2008 : *"Nei giorni immediatamente precedenti la trasmissione "Viva l'Italia diretta" da me condotta ed andata in onda su Raitre il 17 luglio del 2007, ho intervistato il dottor Luigi de MAGISTRIS che ho conosciuto per la prima volta in quell'occasione. Ho chiamato il dr. de MAGISTRIS direttamente dal palazzo di giustizia di Catanzaro dove avevo realizzato un 'altra intervista e ci siamo dati appuntamento in un bar situato nei pressi. In quella circostanza abbiamo concordato l'intervista svoltasi circa due ore dopo presso la sua abitazione estiva. Io ero interessato a tutte le indagini che riguardavano il caso "Fortugno " ed alle altre indagini che, da come avevo appreso sui giornali, riguardavano i meccanismi di redistribuzione dei fondi comunitari. Su tali temi si è sviluppata l'intervista andata in onda nella trasmissione in diretta. ...Il dottor de MAGISTRIS non è mai entrato nei contenuti dell 'indagine ma si è limitato ad esporre in via del tutto generale tematiche di interesse in relazione alle domande che gli sono state poste. ...lo stesso giorno, subito dopo la registrazione dell'intervista, la redazione di Roma mi avvertiva del fatto che vi era un avviso di garanzia nei confronti del Presidente del Consiglio Prof. Romano PRODI e che quell 'avviso era scaturito dall 'inchiesta Why Not condotta proprio dal p.m. dottor de MAGISTRIS. Dopo vari tentativi di contattarlo telefonicamente venivo dallo stesso richiamato; alla mia domanda con la quale chiedevo conferma o meno dell'avvenuta emissione dell'avviso di garanzia nei confronti del prof. PRODI, il magistrato mi rispondeva che aveva ricevuto molte telefonate da parte di altri giornalisti e che la sua risposta era per tutti la stessa: che non rilasciava dichiarazioni siili 'argomento. Del resto, essendo stato io l'unico giornalista ad averlo intervistato quel giorno, se avesse voluto usarmi la "cortesia " di farmi comprendere che stava per accadere quello che poi è effettivamente accaduto lo avrebbe potuto fare tranquillamente mentre invece, e di questo voglio dare atto, non mi ha assolutamente fatto capire alcunché né prima, né durante né, tantomeno, dopo l'intervista. Questo particolare è stato peraltro da me anche sottolineato nel corso della diretta televisiva*>.

Di seguito anche una sintesi delle dichiarazioni rese dai giornalisti indagati in merito alle loro fonti informative.

- Carlo Vulpio - nel corso dell'interrogatorio del 18.2.2008, **avvalsosi della facoltà di non rispondere ha spontaneamente** riferito : *"Relativamente alla pubblicazione degli articoli richiamati nell 'invito a comparire, certamente la mia fonte d'informazione non è un pubblico ufficiale. Aggiungo che è mia convinzione di non aver violato alcun segreto d'indagine in quanto gli atti ai quali si riferiscono i miei articoli non erano coperti da segreto in quanto già depositati e, quindi, nella disponibilità delle parti. Tanto è vero che la pubblicazione degli articoli avviene dopo la deposizione delle persone interessate innanzi al CSM, almeno per quel che mi consti...omissis...>;*

- Carlo Macrì , ha reso interrogatorio il 28.2.2008, avvalendosi della facoltà di non rispondere e dichiarando spontaneamente che *"Relativamente alla pubblicazione degli articoli richiamati nell 'invito a comparire . certamente la ma fonte d'informazione non è un pubblico ufficiale* ". aggiungendo che solo due degli articoli oggetto dell'invito a comparire sono a sua firma, e di ritenere di non avere violato alcun segreto per aver pubblicato notizie già oggetto di ulteriori pubblicazioni.

- Stefania Papaleo: , che ha reso interrogatorio il 6.2.2008, ha dichiarato che: *Posso escludere categoricamente che le notizie oggetto delle pubblicazioni del tre febbraio 2007 mi siano state fornite dal Pubblico Ministero doti, de MAGISTRIS titolare dell'inchiesta Toghe Lucane...Conosco il dottor de MAGISTRIS. Imiei rapporti con il predetto sono improntati alla massima professionalità come con tutti gli altri magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. Il dottore de MAGISTRIS si è sempre manifestato come una persona cordiale senza mai tuttavia fornire notizie relative alle sue inchieste..* ***.omissis.****.* .>;

- Antonio Massari, che ha reso interrogatorio il 13 febbraio 2008 a proposito dei suo rapporti con il dr. De Magistris ha riferito : **/ *rapporti con lo stesso sono stati sempre corretti nell'ambito dei rispettivi ruoli. Non ho mai ricevuto notizie dal predetto Magistrato con riferimento ali 'articolo che mi avete contestato. Voglio solo aggiungere che sto attualmente scrivendo un libro sulle vicende calabresi ed in tale contesto ho intervistato il dott. DE MAGISTRIS...omissis...>;*

Anche Nicola Piccenna - giornalista de II Resto, nell'interrogatorio del 2.2.2008 , ha negato_di avere avuto informazioni riservate dal magistrato, dichiarando di avere dato informazioni al dr. de Magistris piuttosto che riceverle; il giornalista concludeva affermando che il dr. Luigi de MAGISTRIS non gli avrebbe <*mai fornito documenti, atti e provvedimenti delle sue indagini ne prima né dopo la loro esecuzione*>. Ed

aggiungeva di non aver mai avuto con il dr. de MAGISTRIS <*rapporti, incontri, contatti*> precisando che ogni qual volta aveva inteso interagire con il magistrato nell 'ambito dei procedimenti da questi curati lo aveva fatto <*seguendo un iter formale e secondo attività documentata da organismi di polizia giudiziaria con o senza la presenza dello stesso magistrato*>.

In realtà ciò che induce gli opponenti a ritenersi, a loro volta, vittima di una strategia mediatico - giudiziaria, è il contenuto di altre intercettazioni, sempre svolte dalla Procura di Matera, nelle quali alcuni giornalisti, effettivamente, conversando al telefono, fanno riferimento ad una strategia da attuare ai danni del senatore Buccico e dei magistrati che a lui vengono ritenuti legati, in particolare, il Procuratore della Repubblica di Matera e del Procuratore Generale (il dottor Tufano), e la dottoressa Genovese al fine di "liberarsi" di loro, inducendoli a lasciare le rispettive sedi e funzioni. In tal senso sono rilevanti plurime conversazioni tra Piccenna e Carbone, o tra il capitano Zacheo e lo stesso giornalista, o altre in cui si inseriscono anche Vulpio ed una, stigmatizzata dagli opponenti relativa ad una conversazione interorsa tra la giornalista Federica Sciarelli ed il Capitano Zacheo, registrata sulla utenza di quest'ultimo il giorno 30.6.2007, ore 13.58, in cui la prima si dice "# *disposizione e che nel caso voglia che loro difendano o vadano ali 'attacco sono pronti"*. Ebbene, proprio da tali conversazioni, emerge con tutta evidenza la totale estraneità del dr. de Magistris al supposto disegno criminoso. Nei suoi confronti, infatti, non risulta registrata alcuna conversazione significativa di una sua condivisione di tali programmi, neppure a ciò riscontrandosi indiretti riferimenti degli interlocutori fatto oggetto di captazione. Nulla, pertanto, autorizza a ritenerlo partecipe di tale intento (peraltro legittimo, ove fondato su dati oggettivi e sulla corretta esplicazione del diritto di cronaca e di critica giornalistica) che appare proprio la conseguenza delle inchieste del dottor de Magistris, piuttosto che l'espressione di un preventivo accordo intercorso anche con il coinvolgimento del magistrato.

****

Una riflessione deve essere fatta, a questo punto, in merito alla **utilizzabilità delle intercettazioni disposte dalla Procura di Matera.**

Si tratta, come detto, di atti provenienti dal procedimento n. 2751/06, a carico di Zacheo Pasquale (Comandante delia stazione ce di Polcoro), Piccenna Nicola (giornalista), Grilli Rocco e Grilli Emanuele (rispettivamente direttore ed editore del giornale II Resto), Vulpio, quale giornalista del Corriere della Sera, Carbone Gianloreto, giornalista della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", ed altri da identificare. Il procedimento nasceva dalle denunce del sen. Aw, Nicola Emilio Buccico, presentate a decorrere dal 9.9.2006, il quale lamentava di essere stato fatto oggetto di una violenta compagna stampa da parte del giornale locale "II Resto", dal luglio 2006, ravvisando contenuti particolarmente diffamatori negli articoli a firma del Piccenna e di tale Filippo De Lubac e di Galante Claudio (poi rivelatisi suoi pseudonimi); in alcuni articoli a firma di Carlo Vulpio, giornalista del Corriere della Sera, e nei servizi di Gianloreto Carbone, mandati in onda durante la trasmissione televisiva condotta da Federica Sciarelli. Oggetto delle doglianze era il contenuto di articoli e servizi che prendevano di mira il professionista denunciante sia nel suo ruolo di avvocato, che in quello di componente (all'epoca) del Consiglio Superiore della Magistratura, che quello di parlamentare, esponente politico, in cui s affermavano, secondo le denunce, fatti non veritieri, così *"gettando fango che ovviamente schizzava gravi ripercussioni sulla candidatura di Buccico a Sindaco di Materd"'*, come si legge nel decreto di perquisizione del 21.7.2007 emesso dalla procura di Matera che ava condiviso le doglianze del Buccico. Sosteneva, infatti, il denunciante che la suddetta campagna stampa fosse finalizzata ad indurlo a non candidarsi alle elezioni amministrative che in quella estate si tenevano a Matera, alle quali parteciperà lo stesso avv. Buccico poi eletto Sindaco della città.

/

u.

aggiungeva di non aver mai avuto con il dr. de MAGISTRIS <*rapporti, incontri, contatti*> precisando che ogni qual volta aveva inteso interagire con il magistrato nell'ambito dei procedimenti da questi curati lo aveva fatto <*seguendo un iter formale e secondo attività documentata da organismi di polizia giudiziaria con o senza la presenza dello stesso magistrato*>.

*F *I^ T* ^F T* *F V T *F *n T *p *F T *F f *P f *p V

In realtà ciò che induce gli opponenti a ritenersi, a loro volta, vittima di una strategia mediatico - giudiziaria, è il contenuto di altre intercettazioni, sempre svolte dalla Procura di Matera, nelle quali alcuni giornalisti, effettivamente, conversando al telefono, fanno riferimento ad una strategia da attuare ai danni del senatore Buccico e dei magistrati che a lui vengono ritenuti legati, in particolare, il Procuratore della Repubblica di Matera e del Procuratore Generale (il dottor Tufano), e la dottoressa Genovese al fine di "liberarsi" di loro, inducendoli a lasciare le rispettive sedi e funzioni. In tal senso sono rilevanti plurime conversazioni tra Piccenna e Carbone, o tra il capitano Zacheo e lo stesso giornalista, o altre in cui si inseriscono anche Vulpio ed una, stigmatizzata dagli opponenti relativa ad una conversazione interorsa tra la giornalista Federica Sciarelli ed il Capitano Zacheo, registrata sulla utenza di quest'ultimo il giorno 30.6.2007, ore 13.58, in cui la prima si dice *"a disposizione e che nel caso voglia che loro difendano o vadano ali 'attacco sono pronti".* Ebbene, proprio da tali conversazioni, emerge con tutta evidenza la totale estraneità del dr. de Magistris al supposto disegno criminoso. Nei suoi confronti, infatti, non risulta registrata alcuna conversazione significativa di una sua condivisione di tali programmi, neppure a ciò riscontrandosi indiretti riferimenti degli interlocutori fatto oggetto di captazione. Nulla, pertanto, autorizza a ritenerlo partecipe di tale intento (peraltro legittimo, ove fondato su dati oggettivi e sulla corretta esplicazione del diritto di cronaca e di critica giornalistica) che appare proprio la conseguenza delle inchieste del dottor de Magistris, piuttosto che l'espressione di un preventivo accordo intercorso anche con il coinvolgimento del magistrato.

Una riflessione deve essere fatta, a questo punto, in merito alla **utilizzabilità delle intercettazioni disposte dalla Procura di Matera.**

Si tratta, come detto, di atti provenienti dal procedimento n. 2751/06, a carico di Zacheo Pasquale (Comandante della stazione ce di Polcoro), Piccenna Nicola (giornalista), Grilli Rocco e Grilli Emanuele (rispettivamente direttore ed editore del giornale II Resto), Vulpio, quale giornalista del Corriere della Sera, Carbone Gianloreto, giornalista della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", ed altri da identificare. Il procedimento nasceva dalle denunce del sen. Aw. Nicola Emilio Buccico, presentate a decorrere dal 9.9.2006, il quale lamentava di essere stato fatto oggetto di una violenta compagna stampa da parte del giornale locale "Il Resto", dal luglio 2006, ravvisando contenuti particolarmente diffamatori negli articoli a firma del Piccenna e di tale Filippo De Lubac e di Galante Claudio (poi rivelatisi suoi pseudonimi); in alcuni articoli a firma di Carlo Vulpio, giornalista del Corriere della Sera, e nei servizi di Gianloreto Carbone, mandati in onda durante la trasmissione televisiva condotta da Federica Sciarelli. Oggetto delle doglianze era il contenuto di articoli e servizi che prendevano di mira il professionista denunciante sia nel suo ruolo di avvocato, che in quello di componente (all'epoca) del Consiglio Superiore della Magistratura, che quello di parlamentare, esponente politico, in cui s affermavano, secondo le denunce, fatti non veritieri, così *"gettando fango che ovviamente schizzava gravi ripercussioni sulla candidatura di Buccico a Sindaco di Matera'*[1]*"*, come si legge nel decreto di perquisizione del 21.7.2007 emesso dalla procura di Matera che ava condiviso le doglianze del Buccico. Sosteneva, infatti, il denunciante che la suddetta campagna stampa fosse finalizzata ad indurlo a non candidarsi alle elezioni amministrative che in quella estate si tenevano a Matera, alle quali parteciperà lo stesso avv. Buccico poi eletto Sindaco della città.

/

attestato dalla Suprema Corte, la conversazione intrinsecamente delittuosa, come nel caso, appunto, di una conversazione intercettata che abbia ad oggetto la rivelazione di segreto di ufficio, o un favoreggiamento: si ritiene, infatti, che, in questo caso, la conversazione diventa essa stessa, con il supporto tecnico sul quale resta incisa, corpo del reato, con la conseguente utilizzabilità della registrazione per il delitto oggetto della conversazione (cfh cass. Sez. 6, n. 5241 del 18.12.2007 Cincavalli). Venendo alle vicende all'odierno esame, occorre rilevare che le intercettazioni svolte dalla Procura di Matera sono state eseguite in un procedimento avente ad oggetto il reato di diffamazione aggravata, nell'ambito del quale è emersa notizia del reato di cui all'art. 326 c.p., i cui atti (ritenendosi riconducibile il reato, in ragione dell'oggetto delle notizie segrete rivelate, a magistrati in servizio presso la Procura di Catanzaro) sono stati trasmessi, ex art. 11 c.p.p., alla Procura di Salerno che ha disposto riscrizione a carico del dr. de Magistris. Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati - premesso che, ogni volta che, dalle intercettazioni, risultino prove di un fatto diverso da quello per cui l'autorizzazione fu emessa, il pubblico ministero, ricevendo una nuova *notitia crìmìnis,* deve procedere ad una distinta iscrizione nel registro delle notizie di reato, per il quale i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili soio se il nuovo reato rientra tra quelli per cui l'arresto in flagranza è obbligatorio, essendo, peraltro, indifferente che si instauri un nuovo procedimento o si proceda cumulativamente - deve, dunque, ritenersi che, non consentendo il reato di cui all'art. 326 c.p.. le intercettazioni, in ragione dei limiti edittali di pena (essendo punito con la pena massima di anni tre di reclusione), e non essendo, sempre per le medesime ragioni, previsto, per tale delitto, l'arresto obbligatorio in flagranza, le intercettazioni suddette non possano essere utilizzate, *contra reum,* nei confronti del dr. de Magistris, terzo estraneo al procedimento nel quale le stesse sono state disposte, né nei confronti dei giornalisti, indagati nel procedimento.

 (

Va anche detto, - tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene il reato in oggetto una fattispecie plurisoggettiva anomala, nella quale il concorso *deìVaccipiens (* nella specie il giornalista) è configurabile esclusivamente nella ipotesi del concorso morale, che si concretizza nel contributo di istigazione o rafforzamento del proposito criminoso del pubblico ufficiale - che, nella specie, anche alla luce degli argomenti offerti in ordine alla funzione di "cane da guardia " che si attribuisce al giornalista, che, nel caso di specie, non si sono registrate condotte idonee a configurare, a carico di alcuno, il concorso nel reato proprio del p.u.. Invero, neppure è rinvenibile un contributo di tal genere a carico di quei giornalisti con cui, secondo gli opponenti, il dr de Magistris avrebbe intrattenuto rapporti "disinvolti" (Vulpio Massari, Macrì) , poiché, non risulta , da alcun atto, una condotta concreta a loro ascrivibile, in tali termini.

Né a dire che sussistano conversazioni che possano essere considerate esse stesse delitto, nella specie della rivelazione del segreto istruttorio, poiché, al più, si tratta di conversazioni nelle quali giornalisti riferiscono dia vere appreso fatti attinenti alle indagini in corso a Catanzaro, aventi contenuto segreto (come nel caso della conversazione del Vulpio quando fa cenno al coinvolgimento di un personaggio dei servizi). Infatti, anche in tali casi le intercettazioni non hanno mai registrato la rivelazione del segreto da parte del p.u..,né vi sono elementi certi per ritenere che quella informazone sia provenuta direttamente dal p.u. o da altro "accipiens" sprovvisto di tale qualifica soggettiva. Invero, anche a volere assecondare una prospettazione fortemente inquisitoria, ed intendere, così, le conversazioni o gli sms in cui il dr. de Magistris, contattato da qualche giornalista, forniva indicazioni sui luoghi in cui si trovava o si sarebbe trovato, con espressioni del tipo " *sono impegnato su Roma'*[1]*;* o *"domani sarò a Potenza",* come implicite informazioni tendenti a fornire indicazioni utili ai giornalisti (dal canto loro già informati costantemente dell'oggetto e della progressione delle indagini, e, dunque, in grado di comprendere la valenza

\

"investigativa" di una tale indicazione, di per sé neutra), sicché essi venivano posti in condizione di "trovarsi sulla notizia tempestivamente", è di tutta evidenza come tale condotta non possa ritenersi integrante la fattispecie della rivelazione del segreto di ufficio. Infatti, tale tipo di confidenza, se può rivelarsi utile per il giornalista - perché gli consente, conoscendo il luogo di svolgimento di attività investigative, di seguire tempestivamente l'evoluzione dell'indagine, e, così, di svolgere adeguatamente quella funzione tenere informazione a favore della collettività - non è, tuttavia, e per altro verso, idonea ad integrare, in capo al p.u., la condotta rivelatrice del segreto istruttorio, poiché, come è facile intuire, alcun segreto risulta violato, non essendo stata svelata la consistenza della attività investigativa in corso o da compiersi. Perciò, anche alla luce di tutte le considerazioni che si sono già svolte, non può che richiedersi, ai fini della integrazione della suddetta fattispecie delittuosa, un comportamento oggettivamente sintomatico della rivelazione della notizia che debba rimanere segreta (tale attitudine, peraltro, evidentemente non rivestendo una attività in corso di svolgimento) in quanto riguardante uno specifico "atto di indagine", tale non essendo la semplice "imbeccata" al giornalista in ordine alla località nella quale una indeterminata attività sta compiendosi o si compirà. Così come, per meglio esplicitare, del tutto irrilevanti a fini della fattispecie in esame, devono ritenersi espressioni del tipo di quelle attribuite dal giornalista Francesco Viviano al Procuratore Aggiunto di Catanzaro, delegato a rapporti con la stampa, quando nel corso della audizione del 12.2.2008, il giornalista, a proposito dell'articolo da lui sottoscritto e pubblicato il 14.7.2007, riferiva di avere attinto informazioni relative al contenuto di una relazione del consulente del dr. de Magistris, dr. Genchi, oggetto dell'articolo, dalla consultazione di siti internet di tipo giornalistico e di avere contattato per conferma il suddetto magistrato per avere conferma, da questi ottenendo in risposta: *"non confermo e non smentisco'"* che per noi giornalisti equivale a una conferma" (frase simile avrebbe detto anche il dr de

(

Magistris al giornalista Vulpio che, a Parigi, gli chiedeva conferma della stessa iscrizione).

Ai giornalisti, invece, laddove si siano resi autori di pubblicazioni aventi ad oggetto atti o il loro contenuto se ancora coperti dal segreto, come è il caso di quelli nei quali erano riportati stralci delle dichiarazioni rese dai magistrati potentini, è ascrivibile il reato contravvenzionale, punito anche a titolo di colpa, d cui all'art. **684** c.p., dovendosi ricordare che , in relazione a tale fattispecie, si applicano le regole speciali per i reati commessi con il mezzo della stampa, contenute negli artt. 57,57 bis, 58, 58 bis c.p.. In relazione a tale fattispecie, invece, non essendo emersa a carico del dottor de Magistris alcun concreto elemento, validamente acquisito agli atti, e, dunque, pienamente utilizzabile, da cui desumere concreti e fondati elementi della ascrivibilità del reato presupposto, e cioè la rivelazione del segreto istruttorio, neppure è contestabile, in termini di concorso, la responsabilità della pubblicazione arbitraria di cui all'art. 684 c.p...

Oggetto di contestazione è anche la **violazione del segreto investigativo** con riferimento al contenuto del decreto di perquisizione del 5-7.6.2007, relativamente alla parte in cui si fa riferimento alla avvenuta iscrizione nel rgnr di alcuni indagati di altro procedimento pendente presso la Procura di Potenza, e segnatamente dei nominativi dell'avvocato Labriola e del cancelliere della Corte di Appello Lonigro, fatto per cui vi è denuncia del P.M. titolare del procedimento, il dottor Basentini (poc. N. 7733/07). Infatti, con nota del 13 luglio 2007, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Potenza Dr. Francesco Basentini, denunciava il Dr. Luigi De Magistris per il reato di cui all'art. 326 c.p., per aver disvelato nel decreto di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007 un atto riservato della Procura di Potenza, segnatamente gli estremi di un provvedimento di iscrizione emesso dal Dr. Basentini in data 23 maggio 2007 nell'ambito del procedimento 985/04/21 a carico di Giuseppe Labriola (Avvocato del

Foro di Potenza) ed Eugenia Lonigro (funzionarla in servizio presso la Corte d'Appello di Potenza) per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 90 DPR 570/60 consumato in Scanzano Jonico dal marzo al 18 aprile 2005. La contestazione è da ritenere, tuttavia, infondata, atteso che il divieto di cui all'art. 329 c.p.p. riguarda gli **atti di indagine** compiuti dal P.M. o dalla p.g., espressione che, pur facendo riferimento alla gran parte dell'attività compiuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari, non la esaurisce, poiché in tale ambito non possono ritenersi ricomprese attività, pure svolte dai medesimi organi, come il ricevere notizie di reato e la iscrizione del nominativo di una persona nel rgnr, che non costituiscono attività di indagine la quale presuppone la esistenza di una *notitia criminis.* (cfr. Tribunale l'Aquila 30.6.1993, Vitanza; Trib. Bologna 17.3.1994, Canditi). Si è osservato in dottrina che la conclusione è autorizzata dalla considerazione che, a fronte del contenuto più ampio della legge delega in cui si faceva riferimento a *"tutti gli atti"*, il successivo restringimento del campo coperto da segreto agli *"atti di indagine"* sottintende una espressa volontà delimitativa del legislatore delegato.

****

Un'ultima osservazione deve essere fatta con riferimento alle posizioni di Dodaro Antonella e Giacoia Emanuele, per cui il P.M. ha chiesto l'archiviazione relativamente al fatto a loro iscritti, e cioè il concorso nella pubblicazione arbitraria del 15.7.2007, dell'articolo originariamente attribuito alla giornalista Chiara Spagnolo che, invece, è risultata estranea al fatto. La pubblicazione, tuttavia, contenendo parti estratte dalla relazione Genchi, depositata al tribunale del Riesame il 10.7.2007, può essere considerata idonea ad integrare il reato di cui all'art. 684 c.p..

Per tale fatto, tuttavia, che non risulta iscritto anche al dottor de Magistris, né a lui in alcun modo contestato (vedi iscrizione a Catanzaro e poi a Salerno), è competente la A.G. di Catanzaro. Invero, inizialmente il procedimento era stato iscritto anche a carico della Spagnolo, alla quale era contestata anche la violazione del segreto istruttorio ini

concorso con il dottor de Magistris, sicché anche il procedimento per l'ulteriore reato di cui all'art. 684 c.p. era stato trasmesso per connessione probatoria a Salerno. Si è visto, però, che la giornalista Chiara Spagnolo è risultata estranea sia alla rivelazione del segreto istruttorio (art. 326 c.p.) che alla pubblicazione arbitraria della relazione Genchi (art. 684 c.p.). Perciò essendo venuta meno ogni ragione di connessione tra le posizioni di Dodaro e Giacoia con quella della Spagnolo, e non essendo mai stata ravvisata una ragione di connessione con la posizione del dottor de Magistris, è venuta meno anche la competenza di questo Ufficio. (cf. cass. Sez. I 12.5.997, confi. Competenza in e. Olvieri ed altri, in Foro It. 1998, II, 278 e ss. ; se. 1, n. 2739/1998; da ultimo sez. 5, n. 45418/2004 e Ss. Uu. n. 292/2005, in tema di connessione ex art. 11 c.p.p.). Infine, quanto alla richiesta del dr. Tufano di restituzione degli atti al P.M., per avere il P.M., con la convocazione per l'escussione delle persone offese successivamente alla richiesta di archiviazione ed alla trasmissione degli atti a questo ufficio, implicitamente revocato la propria richiesta, deve osservarsi che, invece, il P.M. ha confermato il proprio intendimento durante l'udienza camerale, in sede di conclusioni, come si rileva dal verbale, così rendendo più che esplicite le determinazioni dell'ufficio di Procura. D'altro canto è noto che la richiesta di archiviazione non produce alcun effetto irreversibile, né segna il passaggio ad una fase successiva del procedimento. La revoca implicita, d'altro canto, viene in considerazione quando il P.M, dopo avere depositato la richiesta di archiviazione, chieda la restituzione degli atti (cfr. cass. sez. 2 n. 18774/2007 - sez. 6 n. 2648/96; sez. 2 n. 22374/2002), poiché in tal caso il giudice provvede senza avere una domanda della parte. Nel caso di specie, come si è detto, al domanda del .M. ha trovato conferma in sede di conclusione della udienza camerale.

concorso con il dottor de Magistris, sicché anche il procedimento per l'ulteriore reato di cui all'art. 684 c.p. era stato trasmesso per connessione probatoria a Salerno. Si è visto, però, che la giornalista Chiara Spagnolo è risultata estranea sia alla rivelazione del segreto istruttorio (art. 326 c.p.) che alla pubblicazione arbitraria della relazione Genchi (art. 684 c.p.). Perciò essendo venuta meno ogni ragione di connessione tra le posizioni di Dodaro e Giacoia con quella della Spagnolo, e non essendo mai stata ravvisata una ragione di connessione con la posizione del dottor de Magistris, è venuta meno anche la competenza di questo Ufficio. (cf. cass. Sez. I 12.5.997, confi. Competenza in e. Olvieri ed altri, in Foro It. 1998, II, 278 e ss. ; se. 1, n. 2739/1998; da ultimo sez. 5, n. 45418/2004 e Ss. Uu. n. 292/2005, in tema di connessione ex art. 11 c.p.p.). Infine, quanto alla richiesta del dr. Tufano di restituzione degli atti al P.M., per avere il P.M., con la convocazione per l'escussione delle persone offese successivamente alla richiesta di archiviazione ed alla trasmissione degli atti a questo ufficio, implicitamente revocato la propria richiesta, deve osservarsi che, invece, il P.M. ha confermato il proprio intendimento durante l'udienza camerale, in sede di conclusioni, come si rileva dal verbale, così rendendo più che esplicite le determinazioni dell'ufficio di Procura. D'altro canto è noto che la richiesta di archiviazione non produce alcun effetto irreversibile, né segna il passaggio ad una fase successiva del procedimento. La revoca implicita, d'altro canto, viene in considerazione quando il P.M, dopo avere depositato la richiesta di archiviazione, chieda la restituzione degli atti (cfr. cass. sez. 2 n. 18774/2007 - sez. 6 n. 2648/96; sez. 2 n. 22374/2002), poiché in tal caso il giudice provvede senza avere una domanda della parte. Nel caso di specie, come si è detto, al domanda del .M. ha trovato conferma in sede di conclusione della udienza camerale.

CONCLUSIONI

Presso la Procura della Repubblica di Catanzaro si sono registrati in diversi frangenti delle indagini in corso, fughe di notizie attinenti atti coperti da segreto istruttorio e che sono state oggetto di pubblicazione da parte della stampa.

Tali pubblicazioni, costituenti illecito penale, ove aventi ad oggetto atti segreti, hanno riguardato anche atti e/o attività che il dr. De Magistris non avrebbe avuto alcun interesse a pubblicizzare, come, appunto, la notizia dell' imminente perquisizione San Marino, poiché la loro conoscenza avrebbe vanificato l'atto, come infatti, si è verificato proprio in quel caso. In altri casi la propalazione illecita, pur avendo ad oggetto, come, ad esempio, nel caso della pubblicazione delle s.i.t. rese da magistrati di Potenza, notizie segrete, avevano ad oggetto, comunque, come si è esposto, fatti e circostanze già comunicate agli organi disciplinari, sia nei giorni immediatamente precedenti l'escussione da parte della Procura di Catanzaro, sia in precedenti segnalazioni agli organi di vigilanza competenti; d'altro canto le vicende specificamente prese in considerazione nelle dichiarazioni erano state anche oggetto di denunce/esposti/querele. Si trattava, cioè, in buona parte di notizie che avevano avuto già una loro diffusione. Naturalmente, la rivelazione, in sé, desta allarme poiché è sintomatica di una aggressione alla segretezza dell'attività investigativa. Il dottor de Magistris, e cosi ritiene anche la Procura di Salerno, assume che tali rivelazioni costituiscano, anch'esse, la espressione di quell'ampia convergenza di personaggi, ivi comprese parti delle Istituzioni, interessati a delegittimarlo.

Più verosimilmente, come si è già esposto, la convergenza ha avuto ad oggetto, da un lato, la circostanza che le indagini destassero l'attenzione molto alta dei media, con conseguente elevata attenzione dei giornalisti a captare ogni informazione possibile, neppure potendosi escludere qualche azzardata, e fortunata, ricostruzione; così come sono inevitabili in questi casi speculazioni anche di tipo economico nella cessione della informazione riservata. D'altro canto, è pure vero che - come è noto a qualsiasi

magistrato - non è prevista alcuna forma di "protezione" dei fascicoli durante la fase delle indagini, essendo essi depositati nelle segreterie dei PP.MM o nelle cancellerie dei giudici, neppure essendo prescritta - pur in presenza di un eventuale provvedimento di segretazione degli atti del procedimento da parte del P.M.- la obbligatoria custodia dei fascicoli in casseforti, o la presenza di personale specificamente addetto alla custodia dei fascicoli durante le indagini. Ogni attività di maggiore "protezione" del fascicolo è rimessa alla iniziativa di ciascun operatore, magistrato compreso. Fatta tale considerazione, è, in ogni caso, anche doveroso evidenziare che le indagini ha fatto emergere un dato oggettivo, già oggetto delle osservazioni del P.M., e cioè che nessuna rivelazione si è mai verificata fintanto che l'atto segreto è rimasto nella esclusiva disponibilità del magistrato inquirente. Infatti, anche nelle ipotesi in cui l'atto segreto è stato fatto oggetto di pubblicazione anticipata rispetto alla sua esecuzione, tale fuga di notizia ha sempre avuto ad oggetto atti e/o attività che non erano più nella esclusiva disponibilità del magistrato, perchè il dr de Magistris, dovendo eseguirli, ne aveva già consegnato copia ai vertici della Procura, nonché alla p.g. per la loro esecuzione.
Tale circostanza consente di escludere, con assoluta serenità, anche ogni responsabilità del dottor de Magistris per l'ipotesi di agevolazione colposa disciplinata nel comma 2 dell'art. 326 c.p.., poiché evidentemente, la notizia è stata rivelata quando essa era nel patrimonio conoscitivo di plurimi soggetti, sottratti al diretto controllo del P.M. titolare delle indagini. Si è già detto, infatti, che anche l'agevolazione colposa deve avere un comportamento, attivo o omissivo, idoneo ad integrarne la responsabilità, in termini di negligenza, imperizia, imprudenza. Così essa è configurabile nel caso in ci un p.u. lasci incustodito sulla propria scrivania, accessibile ad impiegati ed utenti, un provvedimento segreto, o lasci la stanza del proprio ufficio incustodita ed accessibile dall'esterno; o nel caso in cui, ad esempio, dimentichi un provvedimento all'esterno dell'ufficio, magari all'interno di una fotocopiatrice così via. Oppure quando fornisca

(

indicazioni sulle indagini in corso idonee a consentire aJJ"*accipiens* di risalire all'atto all'attività segreta.

Tali connotati non sono rinvenibili, alla luce di quanto accertato, nella condotta processuale del dottor de Magistris, non essendo emerso alcuna condotta di tale tipo, neppure rilevando, sotto tale profilo, gli acclarati rapporti che egli ebbe con giornalisti. In merito non sembra inopportuno ripetere che proprio le intercettazioni consentono di escludere che il dottor de Magistris abbia mai rivelato, anticipatamente, i propri provvedimenti o le attività che intendeva compiere, mai essendo stata registrata una condotta del genere. D'altro canto, non è possibile ignorare il dato emergente dalle parole dei giornalisti, di diversa provenienza, territoriale ed ideologico/politica, i quali hanno concordemente escluso di avere ricevuto informazioni riservate dal dottor De Magistris su atti e/o attività compiute o da compiersi in procedimenti penali, ma hanno anche attestato la riservatezza del suddetto magistrato, escludendo con decisione tale sola evenienza, piuttosto riconducendo ad altri soggetti del procedimento le loro fonti informative. D'altro canto, anche gli esponenti della polizia giudiziaria che hanno avuto modo di collaborare con il dr. De Magistris nelle indagini da lui condotte, hanno attestato la riservatezza del magistrato.

Può, perciò affermarsi, che, dalle approfondite indagini svolte dalla Procura di Salerno - che, conviene ricordarlo, ha sentito moltissimi magistrati, esponenti di ogni grado delle Forze dell'Ordine, personale di cancelleria, decine di giornalisti, moltissime altre persone informate sui fatti, ha acquisito tabulati telefonici incrociandone i dati emergenti, anche con controlli sulle celle, ha esaminato intercettazioni, esiti di attività investigative (perquisizioni, sequestri,consulenze) svolte in procedimenti trasmessi da altre aa.gg. - è emerso, in sintesi, che i procedimenti trattati a Catanzaro dal dr. de Magistris hanno attirato l'attenzione fortissima dei mezzi di comunicazione, sia della stampa che delle radio e delle televisioni che hanno puntualmente seguito le inchieste del magistrato, riportandone il contenuto di atti di indagine, per lo più quando essi

C

erano già divenuti conoscibili dagli indagati. In qualche caso, tuttavia, sono stati anticipati sulla stampa atti di indagine ancora segreti, o perché già predisposti dal magistrato inquirente e trasmessi, per conoscenza, ai vertici dell'ufficio e, per l'esecuzione, alla polizia giudiziaria competente, ma non ancora eseguiti, oppure perché ancora non conoscibili agli indagati.

Ai fini della attribuibilità soggettiva delle rivelazioni, si è visto come le scrupolose indagini svolte dalla Procura non abbiano consentito di ricondurre al dr. de Magistris condotte oggettive di rivelazione, pur essendo egli stato attinto da attività di intercettazione, nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla Procura di Matera, e nonostante siano stati sentiti tutti i giornalisti che hanno seguito le sue inchieste e con molti dei quali il magistrato manteneva frequenti contatti telefonici ed anche incontrandoli personalmente. Tali giornalisti, che pure hanno costantemente seguito la cronaca delle inchieste di Catanzaro, come si è visto, hanno chiaramente e fermamente (tutti ad eccezione del Pollicchieni che ha insinuato dubbi sulla correttezza del dr de Magistris che, a suo dire, avrebbe privilegiato alcuni giornalisti piuttosto che altri, ma che è stato l'unico, però, a pubblicare in anticipo la notizia della imminente perquisizione c.s. San Marino) escluso di avere ricevuto informazioni riservate dal magistrato, anche attestandone la riservatezza investigativa, con dichiarazioni che trovano conforto anche in esponenti di diverso grado delle Forze dell'ordine, pure loro sentiti in merito. L'oggetto delle inchieste seguite dal magistrato negli ultimi anni della sua permanenza presso la Procura di Catanzaro, per la natura stesse delle inchieste, per i personaggi coinvolti, quasi sempre esponenti della Pubblica Amministrazione, delle Istituzioni di alto livello, della politica anche nazionale, era idoneo a suscitare fortemente l'interesse pubblico e, per esso, dei media, evidentemente non potendo passare inosservata un' indagine che si proponesse di accertare la destinazione dei fondi pubblici, anche provenienti dall'Unione Europea, e diretti finanziare a settori vitali della cosa pubblica, ed alla tutela di beni a fruizione collettiva, come quelli

diretti alla tutela dell'ambiente. Così, non poteva essere ignorata dalla stampa un' indagine, nata dalle denunce di privati cittadini che si assumevano lesi nei propri interessi e diritti, che focalizzava l'attenzione sull'esercizio distorto della giurisdizione in un intero distretto giudiziario, in cui venivano prospettati, da cittadini privati, da giornalisti, da amministratori pubblici, ma anche da magistrati ed esponenti delle forze di polizia operanti in quel distretto, intrecci tra le funzioni pubbliche di garanzia a loro attribuite ed aspirazioni e interessi privati, ed anche cointeressenze economiche da parte di taluni magistrati. Sicché l'attenzione dei mezzi di comunicazione, evidentemente concentrata non sulla persona del magistrato, quanto sulle inchieste che egli portava avanti, appariva più che giustificata dalla natura delle indagini, della cui evoluzione legittimamente i cittadini chiedevano di avere conoscenza, naturalmente nell'osservanza dei limiti posti dalla legge a tutela del segreto istruttorio. Quest'ultimo, invece, è risultato più volte violato; tuttavia, è anche emerso che molti erano i soggetti a conoscenza degli atti, non tutti disinteressati rispetto ali 'esito dell 'attività. Alla luce delle esposte riflessioni, e tenuto conto degli esiti investigativi ampiamente richiamati, è possibile pervenire alla conclusione che in molti casi le cronache giudiziarie hanno riportato attività investigative già conosciute agli indagati, in relazione alle quali, dunque, alcuna violazione del segreto istruttorio è possibile registrare; che per i casi in cui la pubblicazione ha avuto ad oggetto attività ancora non espletate, le indagini hanno escluso, in modo rassicurante, la responsabilità del dr. de Magistris nella rivelazione; che, in linea più generale, gli odierni giornalisti indagati non abbiano concorso nella violazione del segreto istruttorio, salvi i casi in cui, invece, si sono resi responsabili di pubblicazione arbitraria di atti segreti, e che a carico del dr. de Magistris non siano emersi elementi più concreti e oggettivi della mera frequentazione con molteplici giornalisti.

Quanto agii approfondimenti investigativi richiesti dagli opponenti, di cui occorre dare conto con esclusivo riferimento a quelli che attengono ai reati per cui è ammessa la loro

opposizione, essi, per come rappresentati, ed alla luce delle valutazioni che si sono sin qui operate, non sembrano meritevoli di condivisione. Invero, da un lato, la presente disamina si è attestata sullo *status quo,* dal punto di visto indiziario, esistente al momento in cui le attività investigative, ritenute illecite, furono disposte ed eseguite dal dottor de Magistris, in tal senso, dunque, dovendosi ritenere ininfluenti gli accertamenti, indicati dagli opponenti, laddove essi prendono i considerazioni atti o attività non conosciute al momento delle operazioni. Così ,la verifica delle procedure disciplinari instaurate per sua iniziativa, dal dr. Tufano, negli anni di permanenza a Potenza o le acquisizioni aventi ad oggetto segnalazioni, esposti, libro bianco e tutta la ulteriore documentazione segnalata nei primi 10 punti dell'atto di opposizione a firma del dr. Tufano. D'altronde, molti atti di cui si chiedeva, in sede di opposizione, l'acquisizione sono stati depostati su iniziativa delle stesse parti nel corso della celebrazione dell'udienza camerale, mentre appaiono inconferenti rispetto al presente esame gli altri riferimenti ai procedimenti penali che hanno animato la vita giudiziaria del distretto di Potenza. L'audizione, richiesta dalla dottoressa Genovese di persone informate sui fatti, a proposito dei contrasti esistenti tra lei ed il dottor Montemurro, appare anch'essa superflua, atteso che si tratta di circostanza emergente in più punti del l'incartamento processuale, sebbene, per altri versi, tale rappresentazione venga smentita(vedi richiesta di archiviazione formulata dal P.M. di Catanzaro nei confronti dei dottori Galante e Montemurro per la mancata iscrizione del nominativo del Cappiello Gennaro).

L'accertamento richiesto dalla dottoressa Genovese si presenta in ogni caso irrilevante atteso che esso, quale che sia l'esito, non sarebbe idoneo a sorreggere l'accusa che l'eventuale interesse del dr. Montemurro sia stato abbracciato dal dr de Magistris, circostanza rispetto alla quale nuli'altro in sostanza è stato addotto se non i pochi contatti telefonici emergenti dai tabulati, ampiamente giustificati dagli interessati.

Completamente inconferenti sono i riferimenti, provenienti, in primis, dal P.M., alla possibile incidenza, sull'esercizio corretto della giurisdizione, dei rapporti di natura associativa tra magistrati.

Quanto alle indagini finalizzate all'accertamento dei reati di rivelazione di segreto investigativo, vale la pena di segnalare come, a fronte dei penetranti accertamenti, anche oggettivamente invasivi della propria sfera di libertà a cui il dottor de Magistris è stato sottoposto, costituiscono il più rassicurante supporto per fondare il giudizio della sua estraneità ai fatti contestati. Ulteriori indagini invasive a carico dei giornalisti, finalizzate all'accertamento delle loro fonti, per le ragioni già ampiamente esposte, sono da considerare inammissibili, tenuto conto che nei loro confronti non risultavano affatto prospettabili neppure elementi per ritenerli moralmente concorrenti nella rivelazione dei segreti, a loro potendosi solo contestare, con tutta evidenza, la sola violazione della norma di cui all'art. 684 c.p.., la cui prova si ricava dalla sola lettura dell'articolo pubblicato. Ed invero, essi hanno già subito penetranti indagini, pur in presenza della tutela, apprestata dagli artt. 200 co 3 , 256, 195 co.6 , 271 c.p.p., alla riservatezza dei giornalisti sulla provenienza delle fonti, tutela riservata al giornalista testimone, e non, come è ovvio, opponibile nel caso in cui egli si trovi a rivestire la posizione di indagato.

Giova, allora, ricordare la recente pronuncia di legittimità nella quale - a proposito di analoghe attività svolte dalla procura di Brescia - competente per il reato di rivelazione di segreto di ufficio in relazione alla pubblicazione del verbale di interrogatorio reso ai magistrati milanesi da un funzionario del SISMI in relazione al rapimento del cittadino egiziano Abu Omar - la Corte ha ricordato che dalle norme a tutela del segreto giornalistico deve desumersi un orientamento a tutela della professione giornalistica che deve indurre ad esplicare la massima cautela nell'utilizzazione di strumenti di perquisizione e sequestro in considerazione della delicatissima funzione che svolgono e delle potenziali limitazioni della liberà di manifestazione del pensiero che poterebbero

derivare da iniziative ingiustificatamente invasive; pertanto, ammonisce la Corte, "/« *valutazione della proporzione tra il contenuto del provvedimento emesso e le esigenze di accertamento dei fatti deve avvenire con particolare rigore, evitando quanto più possibile interventi inutilmente intrusivi,* "(cass. sez 1, 4.7.2007 Pg. In proc. Delaye). Raccomandazione che impone anche molta prudenza al momento della iscrizione di un esponente di una delle categorie protette dall'art. 200 c.p.p., nel registro delle notizie di reato, per evitare che una garanzia (la iscrizione) si trasformi in un aggiramento della tutela per altro verso predisposta dall'ordinamento in favore di determinate categorie professionali, in quanto espressive di libertà costituzionali..

Ulteriori escussioni appaiono davvero inutili, essendo stato ampiamente sperimentato tale percorso investigativo dalla Procura competente, che ha ascoltato tutti i collaboratori e colleghi di ufficio del dottor de Magistris. Parimenti inutili si presentano gli accertamenti in ordine alle utenze telefoniche in uso, ali 'epoca dei fatti, a magistrati di Potenza, poiché qualunque esito ne provenisse esso sarebbe ininfluente rispetto alla tesi dell'opponente, e cioè che tra il dottor de Magistris e i suddetti magistrati fosse esistito un pregresso rapporto che li avrebbe portati ad accordarsi per danneggiare lei ed il marito. Invero, trattandosi di colleghi, alcuni di loro anche in collegamento investigativo, l'eventuale presenza di contatti telefonici ulteriori rispetto a quelli già registrati, e giustificati dagli interessati, nulla consentirebbe di aggiungere in ordine a tale mero assunto di parte.

Un'ultima considerazione deve farsi con riferimento alla richiesta del dottor Tufano di procedere a verifiche in ordine alla provenienza del file contenente il decreto di perquisizione del 5-7 giugno 2007 rinvenuto nel computer sequestrato al giornalista Gianloreto Carbone, sottoposto a perquisizione dalla procura di Matera. Al proposito, da un lato, si nutrono dubbi sulla utilizzabilità di risultati provenienti da una perquisizione disposta in relazione ad una fattispecie, quella associativa (l'unica per la quale il Tribunale del Riesame di Potenza ha convalidato le operazioni di sequestro)

non sussumibile nello schema astratto delineato dal legislatore, perla cui configurazione è richiesta la indeterminatezza del programma criminoso concepito dai sodali, mentre nei caso de quo, come si desume dalla lettura degli atti trasmessi, ovvero un accordo per ripetutamente diffamare una sola persona, veniva in rilievo un mero concorso di persone nel reato continuato, condotta inidonea a fondare il pericolo pubblico che consente ex sé la punibilità ai sensi dell'art. 416 c.p. In ogni caso, occorre evidenziare che tale vicenda non costituisce oggetto delle imputazioni provvisorie del P.M. né della domanda di archiviazione.

Tuttavia, allo stato, è possibile considerare che la perquisizione a carico del Carbone fu effettuata nel luglio 2007 mentre il decreto di cui il giornalista possedeva copia informatica era risalente ai primi giorni del giugno precedente, sicché, è ragionevole ritenere che il giornalista ne abbia acquisito copia successivamente, quando l'atto non era più segreto. E ciò anche in ragione della circostanza che all'epoca della esecuzione del decreto, in data 7.6.2007, erano già in corso le operazioni di intercettazioni disposte dall'A.G. di Matera, dalle quali, proprio, fu possibile desumere la trasmissione di una copia dell'atto da parte del dr. de Magistris al capitano Zacheo. E' perciò ragionevole ritenere che anche il giornalista Carbone ne abbia conseguito la disponibilità successivamente, come altri giornalisti. Infine, e sempre con rifermento alle doglianze del dr. Tufano, giova richiamare quanto si è già osservato in tema di segretezza della camera di consiglio, a proposito della richiesta di individuazione del responsabile della pubblicazione, via internet, della memoria presentata dal dottor de Magistris alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Deve, infine, darsi atto che sono tuttora in corso le indagini nel procedimento Toghe Lucane, poiché non risulta che sia stata conclusa la fase seguente alla notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis cp.p. e che, dunque, le indagini condotte #a Catanzaro dal dottor de Magistris non hanno condotto all'affermazione di responsabilità penali nei confronti di chicchessia. L'osservazione è necessaria alla luce di quanto è

stato oggetto della presente disamina, nella quale è stato necessario effettuare valutazioni sulla natura e l'oggetto di quel procedimento, con riferimento a condotte esaminate in quell'indagine. Si tratta, come si è già premesso, di valutazioni di natura incidentale, non esplicanti alcun efficacia in procedimenti diversi dal presente, e che sono state compiute in relazione allo status quo esistente, sul piano meramente indiziario, al momento dei compimento di determinate attività investigative da parte del magistrato inquirente di Catanzaro. D'altro canto, gli argomenti difensivi degli indagati di quel procedimento non possono che essere rappresentati nella loro sede naturale, e cioè al giudice calabrese, qui volendosi ricordare il principio di civiltà giuridica contenuto nella nostra Carta Costituzionale della presunzione di innocenza, la quale, evidentemente, ove pienamente dimostrata ed attestata all'esito delle indagini, pur al termine di un percorso comprensibilmente doloroso e disagevole, costituisce la dimostrazione più efficace della imprescindibilità della giurisdizione. Tutto quanto premesso ed osservato, previa dichiarazione dell' inammissibilità dell'opposizione in relazione a reati di cui agli artt. 326 e 328 c.p., e rigettate, per il resto, le opposizioni delle persone offese, deve pervenirsi all'archiviazione del procedimento, con restituzione degli atti al P.M., che li ha domandati (cfr. pg. 880 e ss della richiesta di archiviazione) per l'ulteriore corso, ed in particolare, con riferimento alla pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale (art. 684 c.p.) come emergenti dagli articoli esaminati, nonché per le ulteriori indagini indicate dal P.M.. , con dichiarazione di incompetenza nei confronti di Dodaro Antonella e Giacoia Emanuele per il reato di cui all'art. 684 c.p. a loro ascritto, letto l'art. 410 c.p.p., e sciogliendo la riserva del 4.2.2009;

P.Q.M. dichiara, preliminarmente,

l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione in relazione ai reati p. e p. dagli artt. 326 e 328 c.p.. Rigetta per il resto le opposizioni delle

(,

persone offese e **ordina l'archiviazione** del procedimento nei co indagati per i reati a ioro rispettivamente ascritti, e, segnatamente

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell'ambito dei procedimenti nn. 3120/ 7028/07/21 in ordine a:
reato di cui agli arti 81 comma 2, 323 c.p., in Catanzaro il 27.02.2007.
reato di cui agli arti 81 comma 2,110, 328 c.p. in Catanzaro dal 23.06.2005 e 6.12.201

DE MAGISTRIS LUIGI, PAPALEO STEFANIA, generalizzati in atti, indagati in ordine a:
reato di cui agli arti 110,326 cp., in Catanzaro e altri luoghi da accertare il 3.02.200'/

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell'ambito del procedimento penale n. 7023/07/21 in ordine a:
reato di cui agli arti. 81 comma 2, 323 c.p. in Catanzaro il 5 e 7.06.2007; reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro in epoca anteriore e successiva al 5 e 7.06.2007.

DE MAGISTRIS L UIGI
generalizzao in atti, indagato nel1 'ambito del procedimento penale n. 7017/07/21 in ordine a:
reato di cui agli artt. 110, 323 c.p., in Catanzaro il 7.06.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI generalizzato in atti, indagato nell'ambito del procedimento penale n. 7733/07/21 in ordine a:
reato di cui all'art.326 c.p.in Catanzaro, denuncia del 13.07.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell'ambito del procedimento penale n. 9275/07/21 in ordine a:
reato di cui agli artt. 81 comma 2,326, 684 c.p., in Catanzaro, nel 2007.

**

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell'ambito del procedimento penale n. 9399/07/21:
reato di cui agli artt. 81 comma 2,326 cp.in Catanzaro, nel giugno/luglio 2007.

Letto l'art. 22 c.p.p. dichiara la propria incompetenza in favore dell'A.G. di Catanzaro in relazione al reato di cui all'art. 684 c.p. contestato a Dodaro Antonella e Giacoia Emanuele, nelle rispettive qualità, per la pubblicazione sul giornale II Quotidiano del giorno 15.7.2007.

Atti al P.M. per l'ulteriore corso.

Salerno, 27.4.2009

TRIBUNALE DI SALERNO
Ufficio GIP
Depositato in Cancelleria

|| Cancelliere(B3)